

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Cattedra di Diritto processuale penale-prove

IL CORREO NARRANTE

RELATORE
Prof. Paolo Moscarini

CANDIDATA
Maria Teresa Guarino
Matr. 116293

CORRELATORE
Prof.ssa Paola Balducci

ANNO ACCADEMICO 2015-2016

INDICE

Capitolo I

L'emersione sociale e giuridica della figura di "correo narrante"

1. Premessa.....	5
2. La diffusione del "pentitismo" ed il fenomeno dei maxiprocessi	7
3. I precedenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali riguardanti la valutazione della chiamata in correità ed il loro recepimento nel nuovo codice di rito penale.....	15
3.1. <i>La faticosa ricerca di criteri di valutazione della chiamata in correità, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice processuale</i>	15
3.2. <i>Le posizioni della dottrina</i>	16
3.3. <i>L'esegesi giurisprudenziale</i>	18
3.4. <i>La soluzione adottata nel nuovo codice di procedura penale</i>	20
4. La nozione di "chiamante in correità"	21
4.1. <i>Coimputato, imputato connesso ed indagato "collegato", in generale</i>	21
4.2. <i>In particolare: a) il concorso di persone nel reato</i>	23
4.3. <i>Segue: il concorso esterno nel reato associativo</i>	33
4.4. <i>b) la cooperazione colposa</i>	37
4.5. <i>c) la connessione teleologica</i>	40
4.6. <i>d) l collegamento investigativo</i>	44

Capitolo II

Le forme di acquisizione della chiamata di correo

1. Premessa	49
-------------------	----

2. La raccolta della “chiamata di correo” nelle indagini preliminari: <i>a)</i> le sommarie informazioni che la polizia giudiziaria assume dall’indagato.....	50
3. Segue: <i>b)</i> e dall’imputato in un procedimento connesso o collegato.....	54
4. Segue: <i>c)</i> le dichiarazioni acquisite dal pubblico ministero in sede di interrogatorio.....	55
5. Segue: <i>d)</i> l’interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso o collegato.....	59
6. L’assunzione di dichiarazioni nell’udienza preliminare	61
7. L’acquisizione per finalità processuali: l’incidente probatorio.....	64
8. La testimonianza assistita.....	70
9. L’esame di persona imputata nel procedimento connesso.....	73
10. L’acquisizione in giudizio mediante lettura della chiamata precedentemente resa.....	75
<i>10.1. La lettura delle precedenti dichiarazioni come strumento di non dispersione delle fonti di prova.....</i>	<i>75</i>
<i>10.2. L’evoluzione del testo contenuto nell’art. 513.....</i>	<i>76</i>
<i>10.3. La disciplina attualmente vigente</i>	<i>79</i>

Capitolo III

La valutazione delle dichiarazioni *erga alios*

1. Premessa.....	82
2. L’esigenza di una <i>corroboration</i>	83
3. Le incertezze esegetiche riguardanti l’art. 192 co.3 e la soluzione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione	87
4. I c.d. riscontri, in generale	90
5. I riscontri interni: <i>a)</i> l’attendibilità soggettiva del dichiarante.....	92
6. Segue: <i>b)</i> l’attendibilità oggettiva della chiamata.....	99
<i>6.1. L’immediatezza delle dichiarazioni rese erga alios</i>	<i>99</i>

6.2.	<i>La reiterazione</i>	101
6.3.	<i>La costanza</i>	102
6.4.	<i>La coerenza</i>	103
6.5.	<i>La veridicità</i>	103
6.6.	<i>La precisione</i>	104
7.	Gli “altri elementi di prova”, ovvero i riscontri “estrinseci”	104
8.	<i>La mutual corroboration</i>	108
9.	L’oggetto dei riscontri	112
10.	La frazionabilità della chiamata in correità.....	115
11.	La valutazione della chiamata nei processi di criminalità organizzata: il collaboratore di giustizia	118

Capitolo IV

Ipotesi particolari di chiamata in correità

1.	La valutazione della chiamata in correità <i>de relato</i>	121
1.1.	<i>Una fonte di prova doppiamente “sospetta”</i>	121
1.2.	<i>La soluzione individuata dalla giurisprudenza nel vigore del vecchio codice</i>	122
1.3.	<i>La giurisprudenza più recente</i>	122
2.	L’etero-accusa <i>de relato</i> , nel caso di coincidenza tra il teste diretto ed il chiamato in correità.....	125
3.	L’utilizzo della testimonianza <i>de relato</i> come riscontro	126
4.	<i>Mutual corroboration</i> tra diverse chiamate <i>de relato</i>	129
5.	Chiamata <i>de relato</i> nei processi di criminalità organizzata.....	133
6.	La chiamata di correo in sede cautelare.....	135
6.1.	<i>Fumus commissi delicti e chiamata in correità</i>	135
6.2.	<i>Il dibattito giurisprudenziale</i>	136

6.3. <i>La soluzione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla Corte Costituzionale</i>	137
6.4. <i>L'intervento del legislatore: il nuovo comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p.</i>	139
6.5. <i>La posizione della dottrina a seguito della legge 1 marzo 2001 n.63</i>	141
6.6. <i>Il dibattito giurisprudenziale post riforma</i>	143
6.7. <i>L'ulteriore intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite</i>	146
7. <i>Le intercettazioni etero-accusatorie</i>	147
8. <i>L'indagato "archiviato" e la persona offesa</i>	150

Capitolo V

Considerazioni conclusive

Bibliografia	160
---------------------------	-----

Capitolo I

L'emersione sociale e giuridica della figura di "correo narrante"

1. PREMESSA

I rapporti intercorrenti tra il diritto penale sostanziale ed il diritto penale processuale, le rispettive pretese di supremazia nella funzione di "controllo sociale"¹, persino le tesi a favore dell'autonomia legislativa e scientifica del processo penale, non hanno mai, nell'ambito di un dibattito tuttora aperto, messo in dubbio un concetto intrinsecamente dogmatico: sostanza e forma perseguono, in modi e con garanzie differenti, gli stessi obiettivi dissuasivi mediante, rispettivamente, la previsione astratta e l'applicazione concreta della sanzione penale.

Tale simmetria tra diritto e processo trova, tuttavia, una crepa profonda nell'istituto della chiamata di correo.

Si definisce chiamata di correo l'indicazione, da parte di chi è imputato, di altra persona come responsabile, o corresponsabile, del reato a lui ascritto o di altro reato connesso².

La crepa sta nel fatto che "il criminale che si era posto contro il diritto penale, si pone dalla parte del processo penale. Ciò che il diritto penale punisce, il processo premia."³

Le dichiarazioni di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato obbligano automaticamente ad operare una scelta tra etica e verità. Questo perché il chiamante non sempre è realmente pentito e, per tale stato d'animo, decide di regalare all'accertamento dei fatti le sue "informazioni privilegiate"; molto più

¹ GARGANI, *Processualizzazione del fatto: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole dubbio"*, 839.

² MELCHIONDA, *La chiamata di correo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 148.

³ IACOVIELLO, F.M., *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di Cassazione*, *Cass. Pen.*, 2004, 10, 3452.

spesso la sua è una mera valutazione di convenienza: tanto fu utile violare la legge penale al *tempus commissi delicti* quanto utile risulta, oggi, la collaborazione con l'autorità giudiziaria e il regime premiale che può derivarne.

Ma se, da un lato, è regola di comune esperienza che “in bocca dell'uom reo più spesso si trova il mendacio, che la verità”⁴, dall'altro è comprensibile che le utilità siano calcolate anche dalla parte della Giustizia: il processo necessita di informazioni e il criminale ne possiede molte. L'unico modo per ottenerle è comprarle mediante uno sconto di pena.

Un *do ut des* che mostra come, nel bilanciamento degli interessi, la politica criminale preferisca la verità all'etica. Uno scambio che, però, all'interno di un modello processualistico accusatorio e garantista, non può esistere senza un compromesso, senza una norma che permetta di utilizzare dichiarazioni del genere ma che, allo stesso tempo, impedisca di utilizzarle in modo incondizionato.

La soluzione, seppur una delle più discusse nel panorama processualpenalistico italiano, risiede nell'art. 192 comma 3 c.p.p., in base al quale tali dichiarazioni “sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”.

La necessità di un riscontro esterno confermativo altro non è che una cautela necessaria nel ricorso ad una prova proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale⁵.

Il presente capitolo, dopo un breve *excursus* storico relativo alla emersione del fenomeno del pentitismo ed alla conseguente necessità di disciplinare la valenza probatoria ed investigativa della “chiamata di correo”, si concentrerà sull'identificazione dei soggetti le cui dichiarazioni sono oggetto della speciale disciplina in questione (il cui nucleo centrale è contenuto nell'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p.), mentre i successivi capitoli saranno incentrati sulle forme di acquisizione della chiamata in correità e sulla relativa valutazione ai fini del giudizio.

⁴ F.M. PAGANO, *Principi del codice penale [Teorie delle prove]*, Milano, 1803.

⁵ *Relazione al progetto preliminare c.p.p. 1988*, 441.

2. LA DIFFUSIONE DEL “PENTITISMO” ED IL FENOMENO DEI MAXIPROCESSI

È utile inquadrare il contesto storico e, prima di tutto, sociale, in cui l’istituto relativo alla chiamata in correità, peraltro sempre presente nella prassi processuale penalistica, ha iniziato a godere di una autonoma e specifica rilevanza.

Lo sviluppo di tale istituto è avvenuto di pari passo con il fenomeno del “pentitismo”, il cui apice si è avuto tra gli anni Settanta e Novanta.

Nel medesimo arco di tempo si è assistito anche all’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, e, con esso, dell’192 co. 3 e 4 c.p.p..

La disciplina della chiamata in correità, dunque, si inserisce nel passaggio storico dal modello processuale inquisitorio a quello accusatorio, ovvero nel contesto della completa ristrutturazione di quel codice sopravvissuto al Fascismo e caratterizzato da una logica autoritaria che riservava al diritto di difesa e al principio del contraddittorio una posizione marginale, per non dire fittizia.

Ebbene, uno dei fattori che hanno fatto apparire maturi i tempi per l’elaborazione di un nuovo modello processuale, ispirato ai principi del processo accusatorio, è stato anche e soprattutto la particolare esperienza che le Procure della Repubblica avevano vissuto fino agli anni Ottanta: ossia, quella del “maxiprocesso”, a sua volta alimentato dal diffondersi del fenomeno del c.d. “pentitismo”.

Il maxiprocesso, infatti, non è una “forma processuale” *sui generis*, quanto, piuttosto, una realtà generata dalle dichiarazioni dei “collaboratori di giustizia”

La sua genesi non è stata, come qualcuno ha detto, l’insania di un gruppo di magistrati irresponsabili con smanie di protagonismo e la volontà di scrivere la storia della malavita.

Esso è nato, in maniera molto naturale, con le testimonianze riguardanti un nuovo tipo di delitto: quello alla stregua del quale una banda di criminali taglieggia una città, vive di estorsioni, droga, sequestri e bische, elimina senza pietà i rivali, i traditori, i ribelli, ricicla il denaro e inquina i commerci, abbisogna di copertura di

polizia e di compiacenze giudiziarie, sgrana un rosario di un centinaio di assassini in una decina di anni.⁶

Solo pochi anni prima, nel 1982, il Legislatore aveva dovuto introdurre la nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 416-*bis* c.p., essendo diventata evidente l'inidoneità della semplice associazione per delinquere p. e p. dall'art. 416 c.p., ad abbracciare tutte le sfumature del fenomeno - sociale prima che criminale - dell'associazione mafiosa⁷.

Quando si parla di “pentito”, in gergo forense e giornalistico, non si parla genericamente di colui che prova rimorso, rammarico o rincrescimento per una sua precedente azione.

Il riferimento è molto più specifico: il “pentito” è un soggetto, membro di un'associazione criminale, che decide di rilasciare dichiarazioni all'autorità inquirente.

Tali dichiarazioni si differenziano da quelle rese da altri soggetti dichiaranti in processi non correlati alla criminalità organizzata; la peculiarità consiste nel fatto che esse non si riferiscono a singoli episodi delittuosi ma riguardano vicende criminali più o meno estese, sia nel tempo che nello spazio, ed hanno per oggetto i reati associativi, coinvolgenti decine se non centinaia di persone e, ancora, centinaia

⁶ FASSONE E., *Esperimenti ed esperienze nel corso dei primi maxiprocessi: il maxiprocesso di Torino*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di Giovanni Tinerba, Roberto Alfonso e Alessandro Centonze, Milano 2011.

⁷ I promotori della legge 13 settembre 1982, n. 646 (meglio conosciuta, infatti, come legge Rognoni-La Torre) che ha introdotto il nuovo reato del 416-*bis*, avevano ben chiaro che si trattasse di un fenomeno complesso, caratterizzato da una fittissima rete di relazioni sociali e alleanze anche istituzionali, e, pertanto, si preoccuparono di fornire una definizione normativa di associazione di tipo mafioso. Il terzo comma dell'art. 416-*bis* recita, infatti: « L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. »

di fatti delittuosi più o meno gravi⁸.

È senz'altro vero che il pentitismo, come fenomeno rilevante nel panorama socio-giuridico italiano, sia strettamente connesso alla guerra di Mafia intrapresa dai Corleonesi nella prima metà degli anni Ottanta.

Non è sbagliato, infatti, sostenere che la stagione dei grandi “pentiti” sia stata inaugurata il 18 luglio 1984 da Tommaso Buscetta, arrestato in Brasile ed estradato in Italia, che, in quarantacinque giorni, raccontò a Giovanni Falcone la struttura, le tecniche e le funzioni di Cosa Nostra.

Il fenomeno, però, inteso nei termini poc'anzi delineati, ha origine qualche decennio prima.

Nella storia dell'Italia unita, il primo episodio di processo basato quasi unicamente sulle dichiarazioni di un “pentito” fu il processo Cuocolo, iniziato nel marzo del 1911 dinanzi alla Corte d'Assise di Viterbo. Furono designati due presidenti per dirigere il dibattimento, quest'ultimo durò circa 16 mesi, con un totale di 282 udienze, durante le quali furono sentiti 652 testimoni. Servirono 52 udienze solo per raccogliere le dichiarazioni del collaboratore Gennaro Abbatemaggio, in seguito alle quali furono processati 58 imputati, tutti esponenti della camorra napoletana.

Fu, quello, il primo vero maxiprocesso italiano, sebbene *ante litteram*.

Mentre alcuni codici dell'Italia pre-unitaria, come quello sardo o borbonico, anche se solo per alcuni reati, prevedevano l'impunità del correo narrante, incoraggiandone in questo modo la testimonianza, il codice Zanardelli, prima, ed il codice Rocco, poi, non contemplavano alcun regime premiale, limitandosi a porre solo il divieto di attribuire al correo la veste di testimone.

Probabilmente, è stato questo il motivo per cui il fenomeno della collaborazione giudiziaria dal processo Cuocolo, dei primi del '900, fino agli anni '70 è rimasto circoscritto nell'area dell'eccezionalità.

Senza un incentivo, quanto meno in termini di riduzione della pena, si poteva

⁸ ALFONSO, R., *Introduzione. Il fenomeno del “Pentitismo” e il maxiprocesso*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di Giovanni Tinerba, Roberto Alfonso e Alessandro Centonze, Milano 2011.

solo confidare che il criminale fosse mosso da ragioni personali, come la vendetta o, ancor più raramente, una reale situazione soggettiva di pentimento.

Ciò accadde, per esempio, con Abbatemaggio, il quale decise di raccontare della camorra napoletana per redimersi ed iniziare una nuova vita lontano dal crimine.

Come spesso accade in questo paese, fu l'emergenza terroristica degli anni '70 e '80 ad imporre un cambiamento delle regole.

Per difendere lo Stato repubblicano dalle minacce del terrorismo interno, dopo 120 anni dall'unità d'Italia, si reintrodusse a favore del collaboratore di giustizia l'impunità in alcuni casi e una riduzione della pena in altri⁹. Con questo cambio di rotta, all'interno delle organizzazioni terroristiche si generò un nuovo fenomeno la cui essenza risiedeva nel fatto che numerosi terroristi, svanita la speranza di realizzare il loro disegno eversivo, abbandonarono la lotta armata e si arresero allo Stato democratico; iniziarono a raccontare all'autorità giudiziaria il loro "vissuto" criminale, rientrando in quel sistema costituzionale che fino a quel momento tanto avevano voluto combattere¹⁰.

Finiti gli Anni di Piombo, però, l'ordinamento si trovò a fronteggiare un nuovo mostro, a più teste, molte di più del terrorismo: la criminalità organizzata, che portava i nomi della mafia siciliana, della 'ndrangheta calabrese e della camorra

⁹Il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in l. 6 febbraio 1980, n. 15, recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" prevedeva, all'art. 4, una circostanza attenuante per chi, dissociandosi dai concorrenti, "si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti"; ancora, la l. 29 maggio 1982, n. 304 recante "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale" stabiliva, all'art. 1, la non punibilità di coloro che, dopo avere commesso, per finalità terroristiche, uno o più fra i delitti previsti dagli artt. 270, 270-bis, 304, 305 e 306 c.p., prima della sentenza definitiva di condanna, disciolgono o contribuiscono allo scioglimento dell'associazione o della banda, o "recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda".

¹⁰ ALFONSO, R., *Introduzione. Il fenomeno del "Pentitismo" e il maxiprocesso*, op. cit.

napoletana, più strutturata rispetto ai primi anni del '900.

La principale differenza con il terrorismo sta nel fatto che la criminalità organizzata non nasce dietro la spinta di motivazioni ideologiche e disegni politici facilmente ripudiabili, non si colloca in un determinato momento storico; al contrario, essa è radicata nella società con strutture organizzative mastodontiche e, allo stesso tempo, capillari.

Il condizionamento psicologico aveva portato a credere che il mafioso, in quanto “uomo d'onore” di primo livello, non avrebbe mai violato la regola dell'omertà, non avrebbe mai tradito il “sistema” collaborando con l'autorità giudiziaria. Fu tale condizionamento che portò, nel 1977, alla dichiarazione di infermità mentale di Leonardo Vitale e all'assoluzione di tutti i mafiosi raggiunti dalle sue accuse¹¹.

Paradossalmente gli unici che ritennero attendibili le dichiarazioni di Vitale furono i mafiosi stessi, tanto da ucciderlo nonostante la loro assoluzione. Cosa Nostra non si rese conto che, in questo preciso modo, tentando di stroncare sul nascere il fenomeno della collaborazione giudiziaria, altro non aveva fatto che imprimere il crisma dell'attendibilità alle dichiarazioni di Vitale stesso e a quelle di ogni altro pentito dopo di lui¹².

Si pose il problema di decidere se fosse opportuno ripercorrere per il pentitismo mafioso la medesima strada “premiata” intrapresa, qualche anno prima, per il terrorismo, al fine di incrementare il fenomeno. Il dibattito fu assai acceso. Da un lato, la magistratura chiedeva allo Stato un rapido intervento sia in termini di incoraggiamento –con l'introduzione di circostanze attenuanti per il collaboratore– sia, soprattutto, in termini di non scoraggiamento, garantendo condizioni minimali

¹¹ Leonardo Vitale era un esponente di basso rilievo nella scala gerarchica di Cosa Nostra che, il 30 marzo del 1973, si costituì all'autorità giudiziaria sostenendo di essere in preda ad una profonda crisi religiosa. Confessò la propria responsabilità per 4 omicidi ed elencò i nomi di affiliati alle famiglie di Palermo e non, tra cui Totò Riina, Pippo Calò e Vito Ciancimino, legando questi nomi a fatti, crimini e circostanze. Prima ancora di Tommaso Buscetta, egli descrisse per primo i dettagli delle cerimonie di iniziazione alla mafia.

¹² ALFONSO, R., *Introduzione. Il fenomeno del “Pentitismo” e il maxiprocesso*, op. cit.

di sicurezza dei prossimi congiunti dei collaboranti.

Dall'altro, parte della dottrina penalistica si mostrava fortemente contraria ad estendere la legislazione premiale ai collaboratori per reati di criminalità organizzata, rinvenendo delle incongruità con i principi e le funzioni della sanzione penale¹³.

Su un terzo versante vi era anche l'opinione pubblica che, sebbene avesse percepito la rilevanza dell'apporto dei collaboratori di giustizia al contrasto efficace della criminalità organizzata, avvertì soprattutto la preoccupazione che il fenomeno potesse produrre meccanismi incontrollabili che potessero andare anche a discapito di onesti cittadini – è di quegli stessi anni il caso tristemente noto come “caso Tortora”.

La conseguenza fu quella di ritardare fino all'inizio degli anni '90 l'approvazione di norme di favore per i collaboratori¹⁴.

Fortunatamente, nonostante l'assenza di una legislazione premiale, tra il 1982 e il 1985 i casi di processi fondati sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si moltiplicarono; basti pensare, per esempio, al processo di Torino contro il clan dei catanesi, le cui indagini presero le mosse dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Parisi, al processo di Napoli contro la Nuova

¹³ Si riteneva violato il principio di proporzionalità della pena in relazione alla gravità del reato e al grado di responsabilità personale, poiché i capi delle organizzazioni criminali, ricoprendo un ruolo gerarchicamente sovraordinato, erano in grado di fornire maggiori informazioni e, di conseguenza, avrebbero fruito di sconti di pena più cospicui. La legislazione premiale, inoltre, non si poteva giustificare neanche con la funzione di prevenzione speciale della pena, poiché le diminuzioni della sanzione non erano dovute ad una prognosi favorevole circa la minore pericolosità del reo, ma alla mera verifica della rilevanza probatoria delle rivelazioni del collaboratore. (Padovani, T. e Musco, E. in AA.VV., *La legislazione premiale*).

¹⁴ Per una prima disciplina organica bisognerà, infatti, attendere il d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, poi convertito dalla l. 15 marzo 1991 n. 82 recante "Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia". Sulla stessa scia e dietro la preziosa spinta di Giovanni Falcone, nominato nel marzo del 1991 direttore generale degli affari penali presso il Ministero di grazia e giustizia, fu emanato il d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, con la prima fattispecie premiale per i dissociati dalle organizzazioni mafiose.

Camorra Organizzata (NCO) fondata da Raffaele Cutolo, promosso sulla base delle dichiarazioni di un numero cospicuo di collaboratori, e, ovviamente, a quello che nell'immaginario collettivo è rimasto "il maxiprocesso", celebratosi a Palermo a partire dal 10 febbraio 1986¹⁵. Quest'ultimo si basò in gran parte sulle dichiarazioni dei collaboratori, primo tra tutti Tommaso Buscetta¹⁶, il quale dopo l'uccisione di 12 suoi familiari ad opera dei Corleonesi, forse per vendetta o semplicemente per salvarsi in qualche modo la vita, descrisse dettagliatamente l'assetto strutturale di Cosa Nostra, nella quale lui, mafioso di vecchio stampo, non si riconosceva più. Dalle sue dichiarazioni scaturì un mandato di cattura nei confronti di 360 imputati, che fece letteralmente tremare Palermo e la Sicilia.

Falcone non lo diceva, ma gli approdi raggiunti erano stati un suo autentico capolavoro, che egli realizzò sfruttando appieno e in modo inedito i poteri che il codice abrogato attribuiva al giudice istruttore¹⁷.

Il vecchio codice, infatti, all'art. 299 imponeva al g.i. "l'obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che, in base agli elementi raccolti e allo svolgimento dell'istruzione, appaiono necessari per l'accertamento della verità".

Tradizionalmente, l'indefinita ampiezza di tali poteri si esprimeva nel controllo (mediante il rinvio a giudizio o meno) della fondatezza dell'ipotesi investigativa formulata dal pubblico ministero, in relazione ad una specifica fattispecie. L'*iter* processuale, in altre parole, partiva dal rapporto della Polizia Giudiziaria che veniva valutato ed, eventualmente, scremato dal pubblico ministero, il quale, poi, investiva il giudice istruttore con una richiesta di formalizzazione; il giudice istruttore si limitava a verificare se gli imputati sottopostigli fossero

¹⁵ ALFONSO, R., *Introduzione. Il fenomeno del "Pentitismo" e il maxiprocesso*, op. cit.

¹⁶ Nel saggio *Cose di Cosa Nostra*, Giovanni Falcone ha scritto: "Prima di lui non avevo - non avevamo - che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato la chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice.

¹⁷ GERACI, V., *Il maxiprocesso alla mafia tra mutazioni criminali e innovazioni giudiziarie*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di Giovanni Tinerba, Roberto Alfonso e Alessandro Centonze, Milano 2011.

meritevoli di essere rinviati a giudizio.

La contestazione di fattispecie dotate di una forte elasticità, come quelle associative, e l'ausilio dei "pentiti" consentirono a Falcone, approfittando della natura unitaria dell'organizzazione indagata, di utilizzare i suoi poteri di giudice istruttore in modo rivoluzionario e, per quanto geniale, sostanzialmente elusivo della prescritta dialettica processuale. All'esito delle sue indagini, identificando nuovi soggetti coinvolti, egli ne sollecitava l'imputazione al pubblico ministero che, normalmente, adempiva la richiesta e, anche qualora non provvedesse, il problema era facilmente aggirabile: a norma dell'art. 74 comma 3 del codice abrogato l'eventuale renitenza del pubblico ministero poteva essere interpretata come richiesta di archiviazione e abilitava il giudice istruttore a disattenderla, procedendo ugualmente nei confronti dei nuovi soggetti.

A fronte delle richieste nei confronti di trecentocinquantuno imputati, il rinvio a giudizio fu disposto per quattrocentosettantacinque soggetti.

Ma se la maxi-istruttoria di Falcone può essere considerata una grande opera, al contrario il maxi-dibattimento, che necessariamente seguiva¹⁸, risultò violare i principi di concentrazione, immediatezza e oralità e, soprattutto, finì con il comprimere enormemente il diritto di difesa degli imputati¹⁹. Il Parlamento dovette intervenire per evitare la vanificazione del lavoro compiuto dai magistrati e garantire la prosecuzione del maxiprocesso. Con la legge del 7 novembre 1986, n. 743, furono prorogati i termini di custodia cautelare, che altrimenti sarebbero scaduti; inoltre, la legge n. 29 del 17 febbraio 1987 (c.d. legge Mancino-Violante) introdusse l'art. 466-*bis* c.p.p. che sostituiva la lettura con la semplice indicazione degli atti da leggere.

Tra forti tensioni e qualche scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare – tra cui quella del capo della "cupola" Michele Greco- il processo arrivò alla fine e Cosa Nostra fu radicalmente indebolita.

¹⁸ Nel codice abrogato mancavano i riti alternativi.

¹⁹ Per fare un esempio, quando i difensori, legittimamente, chiesero di dare lettura agli atti acquisiti nella precedente fase istruttoria, il dibattimento si bloccò: si trattava di circa ottocentomila pagine di verbali.

Tuttavia, per quanto destinato ad essere storia e scuola, il maxiprocesso doveva rimanere un *unicum*, necessitato ma assolutamente irripetibile e, il ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, rompendo ogni indugio, si attivò affinché il nuovo codice entrasse in vigore.

Nella relazione al progetto preliminare, tra le ragioni della riforma, compariva lo slogan “Si alle maxi-inchieste, no ai maxi-dibattimenti”.

3. I PRECEDENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ ED IL LORO RECEPIMENTO NEL NUOVO CODICE DI RITO PENALE

3.1. La faticosa ricerca di criteri di valutazione della chiamata in correità, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice processuale

Durante il processo Cuocolo, all'inizio del Novecento, si posero, in sede di valutazione della chiamata in correità, gli stessi problemi che per tanti anni sono stati oggetto del dibattito del quale stiamo delineando gli approdi.

L'unico dubbio che non c'è mai stato, neanche all'epoca, fu riguardo alla necessità di una corroborazione da parte di elementi esterni: “convien che la nomina del socio sia vestita”. Il problema è sempre stato quello di capire con quale abito²⁰.

²⁰ Questa presunzione di inattendibilità ha radici più antiche di quanto non si osservi comunemente. Nel quarto capitolo della *Storia della colonna infame*, Alessandro Manzoni, raccontando la tristissima vicenda giudiziaria che ebbe come esito, nel 1630, la pronuncia di condanna a morte nei confronti di Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, richiamava le opinioni enunciate da Prospero Farinacci. Quest'ultimo nella prima parte della *Praxis et theorica criminalis*, aveva precisato che “A chi rivela per la speranza dell'impunità, o concessa dalla legge, o promessa dal giudice, non si crede nulla contro i nominati.” Farinacci richiama anche, a tale proposito, il *Tractatus vaii* del giurista milanese Bossi, il quale qualche anno prima aveva osservato che “colui che attesta per una promessa d'impunità, si chiama corrotto e non gli si crede.”

Come si è esposto nel precedente paragrafo, da quel processo del lontano 1911, l'attenzione del legislatore nei confronti delle dichiarazioni del coimputato o di un imputato in procedimento connesso o collegato è stata pressoché nulla.

Non essendo il fenomeno del pentitismo esploso, con tutta la sua forza, fino agli Ottanta, l'esigenza di una codificazione puntuale dei criteri valutativi di tali dichiarazioni, prima di allora, non fu percepita.

È stato solo nel 1988, con l'entrata in vigore del nuovo Codice di rito che, reduce dalla particolare esperienza del maxiprocesso, istruito per la maggior parte sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la politica criminale si è mossa verso un riconoscimento normativo della fattispecie in esame, recependo in diritto positivo il lavoro che la giurisprudenza, in veste suppletiva, aveva svolto negli anni dell'*indifferentia legis*.

3.2. Le posizioni della dottrina

Prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di processuale penale, in assenza di precisi riferimenti normativi che indicassero inequivocabilmente la portata della chiamata di correo, esistevano significative “dispute dottrinali in ordine alla controversa natura della dichiarazione, dando luogo, nel contempo, in giurisprudenza, a uno spettro interpretativo insolitamente ampio e in molti casi contraddittorio, che spaziava dal più esasperato rigore minimalistico a massimalismi estensivi di segno opposto.”²¹

Ovviamente, a seconda dello spessore probatorio riconosciuto alla dichiarazione, si rendeva necessaria o meno la presenza di un riscontro.

I differenti orientamenti dottrinali si possono sintetizzare come segue.

In un primo momento, tentando di inserire l'istituto della chiamata in correità nel *numerus clausus* delle prove tipiche, la dottrina tradizionale ha sostenuto che si trattasse di una forma particolare di confessione, nella quale le dichiarazioni

²¹ DI CHIARA, G., in un commento a Cass., sez I, 30 gennaio 1992, Abbate e altri, in *Foro Italiano*.

provenienti dall'imputato avevano, in più rispetto alla confessione, l'indicazione dei nomi di eventuali compartecipi al reato.

Si trattava, secondo questa concezione, di una confessione in cui, con la propria, si ammetteva anche la colpevolezza di terzi²².

Una tale impostazione può chiaramente essere compatibile con l'accezione in senso stretto di correo, ovvero quella secondo la quale egli è colui che concorre nello stesso reato. In tal caso, nell'individuare il compartecipe del reato, egli non può esimersi dall'ammettere anche la propria responsabilità.

Il passaggio successivo portava alla conclusione che il reo, essendo attendibile nella parte del racconto relativa al fatto proprio, fosse ugualmente affidabile anche nella parte concernente la responsabilità altrui.

L'organo giudicante era, secondo tale dottrina, esonerato dal compiere un rigoroso vaglio di tali dichiarazioni.

Nella prassi, però, molto più spesso accade che il chiamante, contestualmente ad una dichiarazione etero accusatoria, si dichiari estraneo ai fatti contestati; una situazione del genere non può definirsi confessione, poiché non presenta l'ammissione di fatti sfavorevoli a sé e favorevoli all'altra parte²³.

Inoltre, l'imputato che riconosce la propria responsabilità penale esercita una facoltà dispositiva: ossia, rinuncia, per un suo atto di volontà, alla sua libertà personale²⁴ ed a tutti quei diritti suscettibili di compressione in seguito all'accertamento della colpevolezza; invece, un'analogha facoltà dispositiva per beni di terzi, nella chiamata di correo, manca.

Un secondo orientamento dottrinale aveva così introdotto la dicotomia tra:
- chiamata "propria" (chiamata in correità in senso stretto) nella quale l'imputato, accanto alla colpevolezza di un terzo, ammette anche la propria e, quindi, nella parte *contra se* è un istituto vicino alla confessione;

²² FOSCHINI, G., *Sistema del diritto processuale penale*, Vol. I, Milano, 1965.

²³ Tale è la definizione comunemente accettata dell'istituto e prevista anche dall'art. 2730 c.c.

²⁴ MELCHIONDA, ACH., *La chiamata di correo*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1967.

- chiamata “impropria” (definita anche “chiamata in reità”) nella quale l’imputato scagiona se stesso, accusando solo soggetti terzi.²⁵

Un’ulteriore dottrina si era spinta fino a sostenere che la chiamata di correo fosse un mero indizio.

Altri ancora avevano sostenuto che, per coerenza con il catalogo dei mezzi di prova tipici del precedente codice di procedura penale, la dichiarazione del collaboratore non fosse altro che una *notitia criminis*, senza alcuna rilevanza probatoria, provenendo da un soggetto inidoneo a rendere testimonianza²⁶.

C’è stato anche chi aveva tentato di ricondurre l’istituto a quello della testimonianza, per quanto *sui generis*, sostenendo che “se la prova si dice rappresentativa quando una traccia sensibile riproduce immediatamente il fatto investigativo, la chiamata in correità è senza dubbio tale.”²⁷ Una concezione del genere risultava in netto contrasto con lo stesso codice all’epoca vigente, il quale, all’art. 348 comma 3, vietava di assumere come testimoni gli imputati dello stesso reato o di reato connesso, ancorché condannati o prosciolti, salvo che il proscioglimento fosse intervenuto in giudizio “per non aver commesso il fatto o perché [esso] non sussiste[va]”.

3.3. *L’esegesi giurisprudenziale*

Il dibattito sopra evocato animava anche la giurisprudenza, che si muoveva su due differenti direttrici.

Da un lato, si trovavano le massime²⁸ che, partendo dall’assunto che il divieto posto dall’art. 348 c.p.p. abr. fosse una mera ipotesi di incompatibilità a testimoniare e non una regola di esclusione probatoria, equiparavano la verifica

²⁵ DE FELICE, V., *Natura della chiamata di correo*, in *Inquadramento strutturale e rilievi introduttivi della chiamata di correo*, Archivio Penale 2014.

²⁶ NOBILI, M., *Il principio*; MELCHIONDA, ACH., *La chiamata*

²⁷ FASSONE, E., *La valutazione delle dichiarazioni del coimputato*, in *Cass. pen.*, II, 1986.

²⁸ Tra le tante, Cass. 6 novembre 1979, Lentini; Cass. 25 gennaio 1983, Bravi; Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1983, Marino).

della *fides* del dichiarante e quella di ogni altro soggetto chiamato a testimoniare, con il risultato che “appariva sufficiente che il decidente condividesse un giudizio positivo sull’attendibilità intrinseca della chiamata e motivasse in chiave logica e psicologica i sommi capi del suo intimo convincimento per assolvere al suo compito.”²⁹. Occorreva, secondo questo orientamento, semplicemente che la dichiarazione fosse apprezzata per il suo contenuto intrinseco, che non fosse in contrasto con altri elementi accertati³⁰ e che assumesse una spiegazione accettabile sul piano logico e psicologico.

Dall’altro, l’opposto orientamento, ne sottolineava l’insufficienza probatoria per l’inaffidabilità del proponente e invitava il giudice di merito a valutare il contenuto intrinseco della chiamata “in relazione alle circostanze obiettive emerse dagli atti”, a considerare “i dati oggettivi offerti a supporto” e a verificare la presenza di elementi di riscontro³¹.

Insomma, il quadro era quanto mai variopinto.

Le posizioni ermeneutiche erano così contrastanti da determinare, in epoca immediatamente anteriore all’entrata in vigore del nuovo codice, l’intervento delle Sezioni Unite che, con la decisione del 19 marzo 1988 n. 3592, avevano realizzato una sorta di compromesso, riconoscendo alla chiamata una natura probatoria ma, contemporaneamente, richiedendo “elementi che ne confermino l’attendibilità”.

In tal modo non si provocò una “modifica del vigente regime probatorio improntato alla regola del libero convincimento del giudice, il quale può liberamente valutare l’efficacia degli elementi di prova a lui sottoposti, senza essere vincolato per legge da una scala predeterminata di valori probatori, da presunzioni di inattendibilità e di sospetto nei confronti di determinate categorie di soggetti come i pentiti o i confidenti, salva la necessità di esplicitare nella motivazione le

²⁹ DEGANELLO, M., *I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale*, Torino, 2005.

³⁰ Cass. Sez VI, 22 dicembre, 1988, Trotta: in maniera ancor più radicale esentava l’utilizzazione della chiamata dal vaglio motivazionale nel momento in cui fosse stata riscontrata l’inesistenza di dati orientati in verso opposto.

³¹ Tra le tante, Cass. 16 novembre 1983, Croce; Cass. 16 gennaio 1984, Lo Porto.

ragioni del proprio convincimento ed, eventualmente, di effettuare riscontri di maggior rigore nei casi in cui specifiche situazioni soggettive e oggettive lo richiedevano, con riferimento a determinate persone e a corrispondenti situazioni di fatto.”

3.4. La soluzione adottata nel nuovo codice di procedura penale

Il clima era ormai maturo per la nuova disciplina del codice del 1988, che, infatti, ha recepito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite al 3° comma dell’articolo 192 (“Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”) e al successivo comma 4° (“La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

Il legislatore ha preferito intervenire con una regola positiva di giudizio per evitare che, come era accaduto in passato, le dichiarazioni del chiamante potessero qualificarsi *ex lege* come elementi inutilizzabili. Tutti i dati convergono in questo senso: la collocazione sistematica della norma nel libro dedicato alle prove; la rubrica dell’art. 192 (“Valutazione della prova”); l’espressione “altri elementi di prova”.

Le dichiarazioni del collaboratore, dunque, sono prove, sebbene prove incomplete, meritevoli di essere confermate da dati esterni.

La soluzione del legislatore è stata, però, definita un Giano bifronte, poiché se è vero che nella scelta di non ricondurre tali dichiarazioni ad un particolare *genus* si è salvata la coerenza del sistema, dall’altro, l’istituto continua a vivere nel limbo dei parallelismi e delle differenze con gli altri mezzi di prova e, di conseguenza, è ancora suscettibile delle più disparate catalogazioni da parte della giurisprudenza, alla quale la volontaria vacuità del dato normativo ha lasciato ampi margini interpretativi.

4. LA NOZIONE DI “CHIAMANTE IN CORREITÀ”

4.1. *Coimputato, imputato connesso ed indagato “collegato”, in generale*

Il comma 3 dell’art. 192 c.p.p., come anticipato, prevede un eccezionale limite al principio del libero convincimento del giudice, stabilendo un canone legale di valutazione per talune dichiarazioni “sospette”.

Il sospetto e la successiva presunzione relativa di inattendibilità, che non vuol dire inattendibilità a priori³², sono diretta conseguenza del fatto che colui il quale rende tale prova dichiarativa è un soggetto portatore di un personale interesse a causa del quale, al contrario di un testimone, egli non è indifferente all’esito del processo.

L’interesse deriva dalla particolare posizione processuale che il narrante ricopre: anche egli è un imputato, anche nei suoi confronti il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale ai sensi dell’art. 405, co.1, c.p.p. e l’ha esercitata non per un reato qualsiasi, ma per un reato connesso o collegato a quello per il quale si procede.

La disposizione dell’articolo 192 co. 3, infatti, riguarda le dichiarazioni del coimputato del medesimo reato e quelle di persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12.

Nondimeno, il comma 4 del medesimo articolo estende l’applicabilità della norma anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b’.

In ogni caso, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell’inquadramento nelle suddette categorie, la posizione del soggetto indagato è assimilabile a quella dell’imputato³³.

³² Cass. Sez II sent. N. 4000, 19 febbraio 1993, ric. FEDELE ed altri, in CED RV. 1933922

³³ V. Cass sez. II, sent. N. 1655, 7 maggio 1992-23 febbraio 1993, ric. ZAGARI ed altri, in CED RV. 193235.

Il quadro può apparire quanto mai complesso perché le fattispecie richiamate sono molteplici e le categorie di soggetti sono altrettanto diverse tra loro, assimilate solo sotto il profilo del trattamento normativo.

Il nodo, però, si scioglie con facilità se si prende in considerazione che, per quanto eterogenei, i rinvii all'art. 12 e all'art. 371 comma 2 hanno una profonda coerenza e logica.

L'art. 12 c.p.p. apre la sezione della competenza per connessione, prevedendo le situazioni nelle quali, in deroga alla competenza per territorio o materia, uno o più procedimenti secondari sono attratti nella sfera di competenza del giudice del procedimento principale. Lo scopo è il *simultaneus processus* nella fase processuale in senso stretto.

Nella fase procedimentale, un analogo istituto è previsto proprio dall'art 371, nel quale si richiede il coordinamento tra uffici diversi del pubblico ministero per ragioni di speditezza, economia ed efficacia, nel caso in cui essi procedano ad indagini collegate, la cui nozione è offerta proprio dal comma 2 mediante un elenco di fattispecie tra le quali, alla lettera a) gli stessi procedimenti connessi a norma dell'art. 12.

Ci troviamo, dunque, di fronte a due disposizioni che hanno una diversa collocazione nel codice in quanto operano in momenti differenti del procedimento, ma che condividono la stessa ragion d'essere poiché perseguono il medesimo fine ultimo: l'economia processuale.

La conferma risalta agli occhi se si osserva che l'art. 12 e l'art. 371.2 lett b, sono richiamati dall'art 17 c.p.p come uniche ipotesi nelle quali procedimenti separati, che pendono dinanzi allo stesso giudice e sono allo stesso stato e grado, possono essere riuniti se ciò non determina un ritardo nella loro definizione. La riunione interviene per costituire quel *simultaneus processus* che si sarebbe potuto avere fin dall'inizio mediante l'applicazione *ab origine* della connessione dei processi o del collegamento investigativo. Non è un caso neanche il fatto che con la l. n.63 del 2001 (legge sul giusto processo), nell'intento del legislatore di limitare le ipotesi di connessione, talune fattispecie siano state espunte dall'art. 12 ma, contemporaneamente, siano state integralmente spostate nella lettera b) dell'art.

371, diventando rilevanti per il collegamento tra indagini e per l'eventuale riunione di processi separati³⁴.

4.2. In particolare: a) il concorso di persone nel reato

La lettera a) dell'art. 12 c.p.p. prevede la connessione "se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento".

Una delle varie condizioni alternative affinché la dichiarazione dell'imputato (o indagato) possa qualificarsi come chiamata di correo è, dunque, che essa riguardi persone contro cui si possa procedere per un reato commesso in concorso o cooperazione o per reati commessi in concorso causale.

È la connessione c.d. plurisoggettiva, che si differenzia da quella monosoggettiva della lettera b) la quale si verifica, invece, in tutti quei casi in cui il soggetto nei cui confronti si procede abbia realizzato più reati in concorso formale o reati tra loro legati dal vincolo della continuazione, poiché caratterizzati da condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso. È logicamente scontato che, ai fini dell'analisi *de qua*, l'unica connessione rilevante tra le due, sia quella alla lettera a), essendo, nell'istituto della chiamata di correo, necessaria la presenza di più soggetti, almeno uno dei quali effettua dichiarazioni *erga alios*.

La prima ipotesi di chiamata è, dunque, quella proveniente dal soggetto che abbia agito in concorso nel reato con colui al quale sta attribuendo la responsabilità – o corresponsabilità- penale. Poiché anche la prima parte dell'art. 192 co. 3 richiama le dichiarazioni provenienti dal coimputato del medesimo reato, si può

³⁴ Prima della l. n.63 del 2001, l'art. 12 lett c) prevedeva la connessione "se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità". Con la riforma, i riferimenti all'occasionalità (reati commessi in occasione di altri) e alla consequenzialità (reati commessi per conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto di altri o per garantire al colpevole l'impunità) sono passati dall'art. 12, alla lett. b) dell'art. 371.

concludere che il concorso di persone sia sempre fattispecie sostanziale presupposta per l'applicazione della disciplina della corroborazione, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in un processo soggettivamente cumulativo o che i processi siano separati. Le ragioni sono evidenti: non esistono dichiarazioni più sospette di quelle provenienti da colui che ha partecipato alla *societas sceleris*. È l'esempio di scuola più comune, il più classico dei conflitti. La parola correo, nella sua accezione più ristretta e letterale, si riferisce proprio a colui che ha agito in concorso.

Quando un reato è caratterizzato da una pluralità di compartecipi esistono due ipotesi da tenere distinte.

Da un lato vi è una specie di concorso, c.d. necessario, che si verifica allorché il reato non può essere realizzato dal singolo, ma esige la necessaria cooperazione di più individui³⁵ perché, per la sua intrinseca natura, non può essere commesso se non da due o più persone³⁶. La pluralità di agenti, in questo caso, è elemento costitutivo della fattispecie: il reato non sussiste se manca l'elemento plurisoggettivo. Le condotte sono tutte necessarie, anche se possono, a seconda dei casi, convergere nella *medesima direzione* (come accade nella cospirazione politica mediante associazione), andare l'una *verso* l'altra (es., incesto) o l'una *contro* l'altra (es., rissa).

Nell'ambito del concorso necessario la dottrina suole distinguere tra reato plurisoggettivo proprio, nel quale tutte le condotte necessarie, sia commissive che omissive, sono soggette a pena³⁷, e reato plurisoggettivo improprio, o anomalo, in cui uno o alcuni soltanto dei coagenti sono dichiarati punibili dalla norma³⁸.

In relazione a tale seconda categoria, si discute se, nel silenzio della legge, la punibilità debba o meno estendersi anche al concorrente necessario. Alcuni

³⁵ GRISPIGNI, *Il reato plurisoggettivo*, in *Annali* 1941, 377 ss e 401 ss.

³⁶ ANTOLISEI, *Il concorso di persone nel reato*, in *Manuale di diritto penale-Parte generale*, 547 ss.

³⁷ Come, ad es., nel reato di rivelazione di segreti di Stato (art. 261 c.p.) nel quale è punita sia la condotta di chi rileva, sia quella di chi ottiene la notizia segreta.

³⁸ Come avviene, ad es., nella corruzione di minorenni (art. 609 *quinquies* c.p.) o nell'usura (art. 644 c.p.), nei quali sono puniti il corruttore e l'usuraio e nessun'altra persona che coopera al fatto.

osservano come le norme che disciplinano i reati a concorso necessario non abbiamo bisogno di una espressa previsione di punibilità per tutti i concorrenti: è sufficiente applicare la norma generale sul concorso ex art. 110 c.p., estensiva della punibilità³⁹. Non sarebbe violato, in questo modo, il principio di legalità. Tale tesi non risulta, però, in alcun modo condivisibile, se si osserva che l'art.110 c.p. altra funzione non ha se non quella di rendere punibili comportamenti atipici; è una forzatura insensata quella di estenderne l'applicabilità –e di conseguenza la punibilità- a condotte che la singola norma incriminatrice di parte speciale già configura come elementi tipici e costitutivi di un reato, pur senza sanzionarle.

Altra parte della dottrina opta per un orientamento intermedio⁴⁰ in base al quale si tratterebbe di una questione interpretativa da risolvere caso per caso, indagando se l'esenzione da pena di un concorrente necessario corrisponda allo scopo della norma; in altre parole occorre tener conto della *voluntas legis*.

La giurisprudenza più recente, partendo dal presupposto che l'assenza della pena per la condotta di un concorrente necessario sia sempre un chiaro segno dell'intenzione legislativa di non punire quella condotta, esclude in ogni caso la responsabilità del concorrente necessario quando la sua sottoposizione a pena non risulta dalla norma incriminatrice: il soggetto resta impunito per il principio *nullum crimen sine lege*.

Accanto al concorso necessario, *rectius* al reato plurisoggettivo, come ipotesi più comuni vi sono i reati che, astrattamente, possono essere compiuti indifferente dal singolo individuo o da più soggetti associati. Si tratta del concorso c.d. eventuale, chiamato anche “contingente”⁴¹. In questo caso la presenza di più coagenti non è elemento costitutivo del reato e non dà luogo ad un diverso tipo di reato: rappresenta semplicemente una diversa forma di realizzazione

³⁹ *Concorso di persone nel reato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione*, Italia, Ufficio del massimario, Corte di Cassazione.

⁴⁰ ANTOLISEI, *Il concorso di persone nel reato*, in *Manuale di diritto penale-Parte generale*, 592 ss.

⁴¹ Come precedente.

dello stesso reato previsto dalla fattispecie originaria. Il fatto tipico e lesivo resta quello descritto nella norma di parte speciale ed identici restano pure il titolo di incriminazione e la annessa pena⁴². Ciò che vi è di diverso e nuovo rispetto all'ipotesi originaria è l'apporto di altri soggetti, che integra l'azione tipica, ovvero si aggiunge all'azione tipica dell'autore principale.⁴³

Il codice Zanardelli del 1889, in linea di continuità con la tradizione penalistica classica e dei codici preunitari, adottava il modello c.d. differenziato, largamente diffuso nell'area penalistica europea, che prevedeva una tipizzazione legale delle forme di partecipazione, una distinzione tra compartecipi primari e compartecipi secondari, diversi livelli sanzionatori e, di conseguenza, requisiti di determinatezza tali da assicurare un alto grado di garanzia per il reo⁴⁴. In esplicita rottura con esso, il vigente codice Rocco del 1930 ha acquisito un modello definito unitario, il quale pone sullo stesso piano tutti coloro che, in qualunque modo, prendono parte ad un reato. Ciò si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 110 c.p., inserito come "clausola generale di incriminazione suppletiva"⁴⁵ che all'alba dell'entrata in vigore del codice subì non poche critiche. Si lamentò il fatto che la disposizione non fornisse alcuna indicazione contenutistica, violando palesemente il principio di legalità, essendo il termine "concorrere" assai generico. Scorrendo i Lavori Preparatori al codice si comprende, però, che il criterio unitario è "in diretta dipendenza del principio, che si è accolto nel regolare il concorso di cause nella produzione dell'evento; principio in forza del quale tutte le condizioni, che concorrono a produrre l'evento, sono cause di esso"⁴⁶. Così come in tema di rapporto di causalità, quindi, anche nell'ipotesi che il fatto sia oggetto dell'attività di più persone, l'evento deve essere messo a carico di tutti i concorrenti che, con la

⁴² Art 110 c.p. "Quando più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita"

⁴³ VALIANTE, M, *Il concorso di persone nel reato- La struttura*, in *La criminalità collettiva. Il concorso di persone e il reato plurisoggettivo*, Milano 1988, 47 ss.

⁴⁴ CAMAIONI, S., *Il concorso di persone nel reato*, 2009, 6 ss.

⁴⁵ Come precedente.

⁴⁶ Lav Prep., vol V, Roma, 1929, 165.

propria azione, contribuirono a determinarlo: il legame si realizza in una associazione di cause coscienti, alle quali è dovuto l'evento⁴⁷.

La scelta del legislatore del 1930 fu anche di carattere pratico: tipizzare le condotte come fu fatto nel 1889, se da un lato offriva garanzie e limitava il potere del giudice, dall'altro risultava essere un'insidia, poiché, in concreto, il giudizio si doveva confrontare con un'infinità di circostanze ed innumerevoli modalità dei fatti, impossibili da prevedere a priori e che già tanto avevano fatto impelagare la dottrina e la giurisprudenza in faticosi sforzi alla ricerca di una linea di confine tra la figura di correo e quella di complice.

Al criterio di uguale responsabilità dei concorrenti sono stati, comunque, introdotti dei temperamenti, rappresentati da un un piccolo *corpus* circostanziale (art. 112 e art. 114 c.p.) che prevede aumenti o diminuzioni della pena in relazione alla maggiore o minore capacità a delinquere dimostrata dal concorrente. La distinzione è giustificata, dunque, solo sul terreno sintomatico della diversa pericolosità sociale⁴⁸.

Nell'applicazione dell'art. 110 la dottrina si è vista spaccata tra due diverse concezioni:

a) la concezione pluralistica in base alla quale alla molteplicità di agenti corrispondono altrettante azioni distinte e, perciò, una pluralità di reati; ci sarebbero tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i soggetti che cooperano⁴⁹;

⁴⁷ *Relazione al progetto definitivo*, n. 134.

⁴⁸ Le circostanze aggravanti sono contenute nell'art. 112 c.p. e, obbligatoriamente, si applicano ai i promotori e agli organizzatori, a coloro che abbiano determinato a commettere il reato persone soggette alla loro autorità, alla direzione o alla vigilanza, o soggetti minori di anni 18 o in stato di infermità mentale, a chi si sia servito di essi, e a tutti i casi in cui il numero dei concorrenti sia superiore a cinque. Le attenuanti sono facoltative e, ai sensi dell'art. 114 c.p., si possono applicare, specularmente, al minore, all'incapace, al soggetto sotto la vigilanza, l'autorità, la direzione che sia stato determinato a commettere il reato. Il giudice può diminuire la pena anche nel caso in cui ritenga che l'opera prestata sia stata di minima importanza, cioè di entità lievissima, fattore indicatore di minore capacità criminale dell'individuo.

⁴⁹ MASSARI, *Il momento esecutivo del reato*, Pisa 1923; BOSCARRELLI, *Contributo alla teoria*; PAGLIARO, *Principi*.

b) e la concezione monistica o unitaria, la quale afferma che le condotte, sebbene plurime, convergono tutte verso il medesimo risultato, cioè il fatto vietato dalla legge, si completano a vicenda e realizzano un unico evento lesivo e, dunque, un unico reato indivisibile⁵⁰. Si viene a creare, cioè, un blocco unitario appartenente a tutti e a ciascuno dei partecipanti⁵¹.

Tra le due, nonostante la concezione pluralistica non sia difforme dai principi generali del diritto, è quella unitaria ad essere la vincente, in quanto in armonia perfetta con il diritto positivo cristallizzato nell'art. 110 c.p. che considera autori tutti i compartecipi⁵².

Ciò posto, analizziamo gli elementi indispensabili per l'esistenza del concorso criminoso, che la dottrina si è fatta carico di fissare per supplire alle carenze informative dell'art.110 c.p., più volte considerato contenutisticamente tautologico.

Gli elementi della fattispecie sono quattro, di cui tre attinenti all'elemento oggettivo e l'ultimo all'elemento soggettivo. Essi sono:

- **Pluralità di agenti**; in merito l'unica precisazione che si rende necessaria è che la qualità di concorrente spetta a chiunque abbia preso parte al reato apportando un proprio contributo, quale che sia il suo atteggiamento soggettivo. Non si può

⁵⁰ FROSALI, *Concorso*, 1023.

⁵¹ Cass. 30 novembre 1994, in Riv. Pen. 1995, 1032.

⁵² L'unitarietà del reato è ulteriormente sottolineata e rafforzata dall'art. 117 c.p., che esprime a fondo quanto stretto sia il legame che unisce i compartecipi in una comune sorte. Nel caso in cui, infatti, per particolari condizioni e qualità personali del colpevole, per egli muti il titolo del reato (parliamo dei reati propri non esclusivi, come il peculato, la cui condotta, se posta in essere da un soggetto che non sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, può integrare la fattispecie di appropriazione indebita) anche gli altri rispondono dello stesso reato. Questo ovviamente solo allorché si verifichi un mutamento del titolo (nel 2008 con sent. n. 39292 la Cassazione ha chiarito che ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p. è necessario che il fatto commesso dall'estraneo costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale. Se l'azione del concorrente è lecita e l'illiceità deriva dalla qualità personale di altro concorrente, si applicherà la norma generale di cui all'art. 110). In ogni caso se il reato, così come mutato, è più grave, il giudice può disporre una diminuzione della pena per chi non è dotato delle qualità richieste dal titolo del reato.

accogliere la teoria del c.d. *autore mediato*, secondo cui un soggetto per poter assumere la qualifica di concorrente deve essere imputabile e, quindi, sano e maturo di mente e deve agire con dolo e che, quando mancano tali requisiti, solo colui che è penalmente responsabile è considerato autore del reato⁵³. Assume la qualità di concorrente anche chi non è imputabile, chi non è punibile, chi versa in errore sul fatto ecc. In questi casi il concorso nel reato sussiste e a nulla rileva che, concretamente, tali soggetti non soggiacciono a pena e vi sia un solo responsabile la cui pena è aumentata⁵⁴.

- **Realizzazione dell'elemento oggettivo di un reato.** Non si parla di fatto punibile, ma di elemento oggettivo, proprio in virtù di quanto appena detto, e cioè che il nostro ordinamento considera come concorrenti anche coloro che non siano punibili per la presenza di una causa soggettiva di esclusione della pena. Occorre che almeno uno dei soggetti concorrenti abbia realizzato, almeno al livello del tentativo, il fatto materiale descritto nella norma incriminatrice di parte speciale. Egli è l'autore in senso stretto, che pone in essere un'azione che, presa singolarmente, integra la fattispecie astratta.

- **Contributo causale alla realizzazione del fatto.** In base alla teoria condizionalistica, causale è certamente il fatto senza il quale il reato non si sarebbe verificato, così come causale è il fatto senza il quale non avrebbe avuto luogo la determinata attività esecutiva effettivamente avveratasi. È penalmente rilevante, quindi, l'azione che se fosse mancata avrebbe influito diversamente sul comportamento dei compartecipi (ad es., nel concorso in una rapina i compartecipi si sarebbero divisi i compiti e i ruoli in altro modo se fosse mancato colui che, in gergo, viene definito "palo", pertanto l'azione di quest'ultimo deve considerarsi causale, anche nel caso in cui, sorpreso dalla polizia, egli si dia alla fuga); c'è addirittura chi sostiene che pure il contributo non utilizzato sia comunque causale (come nel caso di un concorrente che procuri lo strumento per l'azione e questo non

⁵³ RICCIO, *L'autore mediato*, Napoli 1939

⁵⁴ Anche la giurisprudenza è ferma su questa posizione e afferma pacificamente che "può aversi concorso di persone nel reato e, quindi, responsabilità del partecipe anche se l'autore materiale del fatto non è imputabile o non è punibile" (Cass. Pen., sez V, 12 aprile 1983)

sia utilizzato al momento della condotta in quanto ritenuto inidoneo) perché, seppur non concretamente impiegato, ha comunque avuto parte rilevante nella realizzazione del piano ed è legato al concorso da una connessione finalistica. Di contro, c'è chi invece sostiene che, in quest'ultimo caso, il soggetto che abbia fornito lo strumento poi non utilizzato, non possa considerarsi concorrente poiché, rispetto al fatto, egli ha esplicato un'azione priva di efficacia. Contro la teoria della *condicio sine qua non*, è stata elaborata la c.d. teoria agevolatrice o di rinforzo, secondo cui l'azione del concorrente deve essere tale da facilitare la realizzazione del reato e l'efficacia agevolatrice va valutata *ex ante*. In base ad altra concezione, il contributo va valutato in base all'evento, pertanto si renderebbe necessario un giudizio *ex ante* in concreto. A riguardo, per fini meramente esemplificativi, risultano utili le classificazioni che la dottrina aveva operato già ai tempi del codice Zanardelli, quando la commisurazione della pena, come detto, era differente a seconda del tipo di partecipazione.

La figura dell'autore, già presentata, è quella di colui che esegue in tutto – o in parte, insieme ad un coautore- l'azione tipica; sulla causalità del suo contributo non occorre spendere parole. La partecipazione materiale, quella del “complice” o dell’ “ausiliatore”, invece, può assumere le più svariate forme e va, dunque, appurata caso per caso.

La partecipazione morale o psichica non necessita di alcuno specifico modo di esplicazione: può trattarsi indifferentemente di mandato, ordine o minaccia; l'unico requisito essenziale, affinché possa essere rilevante, è che essa sia stata determinante (ovvero abbia fatto nascere in altri un intento criminoso prima di allora inesistente) o quanto meno istigatrice (ovvero abbia rafforzato un proposito già vivo); se, invece, il consiglio o l'esortazione fossero diretti a chi è già *omnimodo factorus*, cioè già risoluto a commettere il delitto, il concorso non sussisterebbe perché la componente morale non sarebbe stata causale.

Indubbio è che il concorso possa aver luogo anche in caso di condotte omissive, con la specificazione che esse sono rilevanti se costituenti violazione di

un obbligo giuridico, in conformità con l'art. 40 c.p. e con la rielaborata nozione di "posizione di garanzia"⁵⁵, e solo se, chiaramente, finalizzate all'evento.

Sono altresì rilevanti le condotte intermedie, che possono inserirsi nel tempo tra la condotta e la realizzazione dell'evento: il concorrente può inserirsi nel reato permanente di sequestro di persona come custode del sequestrato. Le condotte successive al reato consumato, invece, danno luogo solo ad autonomi reati sussidiari quali favoreggiamento, ricettazione ecc⁵⁶, a meno che non siano state promesse antecedentemente al reato e, pertanto, abbiano suscitato o rafforzato il proposito criminoso.

- **Volontà di cooperare alla commissione del reato.** Se la regola generale è che il dolo ha per oggetto tutto ciò che costituisce il fatto criminoso, si desume che anche in una struttura plurisoggettiva come quella del concorso di persone nel reato, occorre la componente conoscitiva e volitiva, che, in particolare, è rappresentata dalla coscienza e dalla volontà di interagire con altri per la realizzazione del reato, di coordinare la propria condotta con quella dei concorrenti e di integrarla nella complessiva azione criminosa. Occorre quello che viene definito dolo di concorso.

Secondo la dottrina prevalente, è necessario e sufficiente che uno dei concorrenti sia consapevole di non agire da solo: il dolo di concorso deve essere presente almeno in uno dei compartecipi, il quale risponderà di concorso, mentre chi ha agito pensando di operare individualmente risponderà del medesimo reato a titolo monosoggettivo. Lo stesso approccio è seguito dalla giurisprudenza⁵⁷. Si tratta comunque di un'ipotesi piuttosto rara nella pratica.

Nonostante nella prassi criminale i reati in concorso siano preceduti da un accordo, esso non è elemento essenziale della fattispecie "ben potendo il reciproco

⁵⁵ Cass. Pen. SS.UU., 18 settembre 2014, n. 38343 (sentenza Tyssenkrupp).

⁵⁶ VALIANTE, M, *Il concorso di persone nel reato- La struttura*, in *La criminalità collettiva. Il concorso di persone e il reato plurisoggettivo*, Milano 1988, 47 ss.

⁵⁷ "Nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente un previo accordo, o la contestuale e reciproca consapevolezza del concorso, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui" (Cass. Sez VI, 5 dicembre 2003, n. 1271).

consenso insorgere anche inopinatamente e nel corso della commissione di altro fatto criminoso”⁵⁸.

Ma vi è un di più: l’accordo, di per sé, non è rilevante neanche ai fini della punibilità. L’art. 115 c.p., infatti, prevede che, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dalla legge, “qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo”⁵⁹. Anche la semplice istigazione a commettere un illecito che poi non viene commesso non è punita, perché considerata, alla stregua dell’accordo, qualcosa di meno del tentativo.

È previsto, inoltre, l’istituto dell’*aberratio delicti* anche nella forma concorsuale. Si tratta dell’ipotesi, disciplinata dall’art. 116 c.p., nella quale se il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. In tal caso, essendo stato chiarito dalla Corte Costituzionale che non si tratta di responsabilità oggettiva e che, per aversi responsabilità penale, occorre un coefficiente di colpevolezza⁶⁰, la giurisprudenza di legittimità afferma che la punibilità del complice può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in modo alcuno al fatto criminoso su cui si è innescato.

Da ultimo, va notato che il concorso eventuale è riscontrabile anche nel reato a concorso necessario, da parte di persone diverse dai soggetti essenziali, *rectius* diverse dai concorrenti necessari (es. nel reato di incesto, la persona che

⁵⁸ Cass. pen., sez. II, 19 ottobre 2005, n. 44301.

⁵⁹ Si può dire che questa sia la più grande differenza tra il concorso di persone nel reato e il reato associativo, il quale è punito già per il mero accordo, essendo un reato contro l’ordine pubblico.

⁶⁰ Sent. 31 maggio 1965, n.42: il reato diverso o più grave deve poter “rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza”.

favorisce il reato consentendo che gli incontri degli amanti abbiano luogo nella sua abitazione)⁶¹.

4.3. *segue: il concorso esterno nel reato associativo*

Discorso a parte va operato per il c.d. concorso esterno nel reato associativo⁶², argomento quanto mai dibattuto nell'ambito dell'incremento della criminalità organizzata –semplice, ex art. 416 c.p., ma anche politica, terroristica e soprattutto mafiosa- e dell'apporto che ad essa hanno offerto soggetti estranei, la cui notorietà spesso ha portato la questione oltre i confini giudiziari ed accademici.

Aldilà di qualche orientamento dottrinale più estremo che si è spinto fino a negare la possibilità di un concorso eventuale nel reato associativo, con il risultato di considerare le condotte dell'*extraneus* alla stregua dei c.d. affiliati, è sempre stato pacifico che il concorso esterno fosse un istituto di diritto vivente. I contrasti si sono posti in essere nel momento in cui occorreva definire la specifica rilevanza penale delle condotte “collaterali” rispetto ad un sodalizio criminoso⁶³. È in merito a ciò che il concorso esterno ha varcato le soglie delle Sezioni Unite della Suprema Corte con una frequenza sconosciuta perfino ai più tormentati istituti del nostro diritto penale⁶⁴.

Prima ancora della giurisprudenza di legittimità, la dottrina maggioritaria, basandosi sul contenuto dell'art. 416 c.p., ha sempre ritenuto che, per poter qualificare una data condotta come interna e necessaria, occorressero due elementi: la permanenza stabile del soggetto agente all'interno della *societas*, desumibile da fattori esteriori ed oggettivamente apprezzabili, e un elemento soggettivo, di maggiore difficoltà probatoria, consistente sia nel dolo generico di aderire al programma dell'associazione, sia nel dolo specifico di contribuire, concretamente e materialmente, alla sua realizzazione.

Di conseguenza, l'individuazione della figura del concorrente esterno, essendo residuale, è operata *per viam negationis*: qualora non sia possibile, per

⁶¹ ANTOLISEI, *Il concorso di persone nel reato*, in *Manuale di diritto penale-Parte generale*, 547 ss.

l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi necessari, imputare al soggetto il reato associativo, sussisterà il concorso esterno nel reato stesso.

Più o meno di pari passo è andata la Corte di Cassazione, partendo, nelle prime sentenze degli anni '90, da ragionamenti *a contrario*, gradualmente evolvendosi, fino a tempi più recenti, mediante definizioni positive del concorso in esame. Le tappe fondamentali di questo travagliato *iter* ventennale (posto in essere in relazione all'associazione a delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.) sono le seguenti:

- Sentenza Demitry (1994)⁶⁵: la partecipazione viene definita come stabile permanenza nell'organismo criminale del soggetto agente che assume determinati e continui compiti, anche assegnati per settori di competenza. All'inverso, il concorrente esterno contribuisce in maniera atipica tanto alla realizzazione della condotta quanto alla continuità del vincolo associativo, intervenendo per "colmare temporanei vuoti" nel momento in cui l'associazione si trova in uno stato di "fibrillazione", cioè "attraversa una fase patologica, che, per esser superata, esige il contributo temporaneo, limitato, di un estraneo."

- Sentenza Carnevale (2002)⁶⁶: si precisa che il concorrente esterno è colui il quale, privo dell'*affectio societatis* e avulso dalla struttura organizzativa, "fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del

⁶² La norma base di riferimento è l'art. 416 c.p., che descrive una fattispecie necessariamente plurisoggettiva ed un vincolo associativo tra tre o più soggetti finalizzato alla commissione di più delitti.

⁶³ In relazione alla mafia, per esemplificare, parliamo di quella che, in gergo, viene definita "zona grigia", nella quale navigano politici, funzionari pubblici, imprenditori, professionisti e i loro agenti o prestanome, che rendono servizi e prestazioni utili all'associazione, in maniera più o meno continuativa.

⁶⁴ DI BLASIO, M.P., *Il labile discrimen tra intraneus ed extraneus nel reato di associazione a delinquere di stampo mafioso* in *Camminodiritto.it*

⁶⁵ Cass. Pen., Sez. Un., n. 16/1994.

⁶⁶ Cass. Pen., Sez. Un., n. 22327/2003

programma criminoso della medesima.” Accanto alla condotta che assicuri il mantenimento in vita dell’associazione, delineata nella sentenza Demitry, compaiono, dunque, le condotte di “conservazione” e “rafforzamento”. Secondo le Sezioni Unite, non rileva che l’attività prestata sia continuativa od occasionale, purché “possa ritenersi idonea a conseguire il risultato sopra menzionato.” Le critiche alla Carnevale sono state soprattutto in merito alle eccessive incertezze relative all’accertamento del nesso causale, sul quale la Corte si è limitata ad affermare che tale accertamento “non comporta di per sé difficoltà maggiori di quanto può comportare la individuazione [...] di una condotta idonea ed univoca agli effetti del tentativo o la ricostruzione dei presupposti delle singole responsabilità colpose individuali nel quadro dell’esercizio di attività complessa.”

- Sentenza Mannino (2005)⁶⁷: si preoccupa di precisare che la condotta nella quale si esplica il contributo deve godere di un’efficacia causale da riscontrarsi con una verifica probatoria *ex post*. La condotta deve, cioè, aver inciso in maniera immediata ed effettiva sulla capacità operativa dell’organizzazione criminale, “essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali” ed il relativo accertamento deve basarsi su “massime di esperienza di empirica plausibilità”⁶⁸.

- Sentenza Dell’Utri (2012)⁶⁹: poiché la giurisprudenza successiva al 2005 non è parsa coerente con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, interpretato in modi assai eterogenei ed imprecisi, nel 2012 si è sentita l’esigenza di chiarire, ulteriormente, che il concorso esterno si ha per ogni contributo al rafforzamento e al consolidamento dell’associazione, e non solo nei casi di “fibrillazione”. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la Corte, anche nella

⁶⁷ Cass. Pen., Sez. Un., n. 33748/2005.

⁶⁸ Non è difficile scorgere l’influenza dei pilastri portanti della sentenza Franzese (Cass. Pen. Sez. Un. 11 settembre 2002 n. 30328) che aveva evidenziato la necessità di operare un giudizio controfattuale con il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura che, ove manchino, debbono essere sostituite da massime di esperienza con un coefficiente di probabilità prossimo al 100%.

⁶⁹ Cass. Pen., sez. V, n. 15727/2012.

sentenza Dell'Utri *bis*, successiva al rinvio⁷⁰, ha osservato che il dolo del concorrente esterno deve investire, in termini di rappresentazione e volizione, tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica: il soggetto deve sapere e volere che il suo contributo, insieme con le condotte altrui, sia diretto alla realizzazione dell'evento lesivo; "si esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'*affectio societatis* [...] si renda compiutamente conto dell'efficacia causale del suo contributo, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio". Egli, nel caso particolare dell'associazione mafiosa, deve essere consapevole dei metodi e degli obiettivi dell'associazione stessa, pur non condividendoli.

Il comportamento passivo, anche se consapevole, costituisce mera connivenza, penalmente irrilevante, quando non alimenta né rafforza, neppure moralmente, il disegno criminoso altrui. La disponibilità a fornire un contributo, ugualmente, non è perseguibile in assenza dell'effettivo apporto, ma può tuttavia essere oggetto di valutazione ai fini dei riscontri esterni ex. art.192 co.3 c.p.p.

Questo è stato l'approdo giurisprudenziale.

Gran parte della dottrina, comunque sottolinea l'esigenza di un intervento legislativo, perché "se con la labilità normativa che caratterizza l'istituto bisognerà verosimilmente convivere ancora a lungo, sarebbe tempo di ristrutturare un edificio che, piaccia o non piaccia, bisognerà continuare ad abitare."⁷¹

La necessità di una presa di posizione del legislatore viene a galla anche e soprattutto se si prende in considerazione la sentenza *Contrada vs Italia* della Corte EDU del 2015, in materia di tassatività della norma penale⁷². Il ricorrente, nel caso di specie, lamentava che all'epoca dei fatti al lui ascritti (1979 -1988) lo specifico reato addebitatogli, quale il concorso esterno nel 416-*bis*, non era prevedibile, essendo il prodotto di una successiva giurisprudenza, consolidatasi solo a partire dal 1994 con la sentenza *Demityr*. La soluzione della Corte di Strasburgo è stata che il soggetto può essere considerato penalmente responsabile solo se al tempo dei fatti

⁷⁰ Cass. Pen., I sez., n. 28225/2014.

⁷¹ PADOVANI, T. *Note sul c.d. concorso esterno*, in *Arch. Pen.*, 2/2012, 488.

⁷² Sent. 14 aprile 2015 - quarta sezione, ricorso n. 66655/13, 14.04. 2015 (*Contrada c/ Italia*).

conosceva – o meglio, poteva conoscere- le conseguenze penali della sua condotta. Posto che il reato sia figlio della giurisprudenza, e attestato che nel lasso temporale della condotta del ricorrente il concorso esterno non fosse stato delineato nelle sue forme essenziali, è risultata evidente la violazione dell'art. 7 della Convenzione.

È, pertanto, realmente auspicabile che il vuoto di disciplina sia colmato da una norma piuttosto che dal lavoro dei giudici, essendo quest'ultimo maggiormente esposto a tesi distruttive e a modifiche interpretative tali da permettere, continuamente, ampi e pericolosi margini di impunità a chi interagisce con le organizzazioni criminali.

4.4. b) la cooperazione colposa

La seconda parte della lett. a) dell'art. 12 c.p.p., nell'ambito della connessione soggettiva richiama, oltre ai reati commessi in concorso, quelli commessi in cooperazione. Si tratta di quella forma di concorso rubricata, all'art. 113 c.p., sotto il nome di “cooperazione nel delitto colposo”. La diversa nomenclatura rispetto all'art. 110 c.p. (che utilizza il tradizionale termine “concorso”) è, probabilmente, frutto di una scelta consapevole. L'ammissibilità di questo tipo di concorso è stata sempre contestata dai commentatori del codice Zanardelli, mal conciliandosi l'esistenza di un concorso colposo con il previo accordo che, a quei tempi, rappresentava uno degli elementi strutturali inderogabili della fattispecie plurisoggettiva disciplinata dal codice. Forse, il legislatore del 1930, nel tentativo di trovare un compromesso nella disputa dottrinale circa la configurabilità o meno del concorso in materia colposa, ha optato per una scelta meno impegnativa, utilizzando il termine “cooperazione”. Ciò ha portato autorevole dottrina e giurisprudenza, a definire l'ipotesi contemplata dall'art. 113 come un concorso *sui generis*, un concorso improprio che, non presupponendo il dolo, sarebbe una “cooperazione limitata alla consapevole convergenza dei comportamenti esteriori che non investono in alcun modo l'evento il quale, sebbene previsto o prevedibile, resta non voluto.”⁷³ È questa, però, una concezione anacronistica, che ancora porta con sé il

⁷³ Cass. pen., sez II, 10 dicembre 1986, in RP 1987, 640.

ricordo del previgente sistema penale.

Non si può sposare neanche la tesi secondo cui il termine “cooperazione” si riferirebbe al concorso di cause colpose indipendenti, perché se così fosse stato, non sarebbe stato necessario inserire l’art.113 nel codice penale, essendo il fenomeno già ampiamente disciplinato dalle norme generali sulla causalità e, in particolar modo, dall’art. 41 c.p.⁷⁴. Seppure mancassero disposizioni *ad hoc*, le condotte colpose indipendenti ugualmente non potrebbero rientrare nell’art. 113, essendo in esse assente del tutto quel legame psicologico che, in ogni caso e a qualunque titolo, deve sussistere nelle forme concorsuali. A conferma di ciò, in tempi recentissimi, si è espressa anche la Suprema Corte⁷⁵ sostenendo che la cooperazione nel delitto colposo necessita della “convergenza dei rispettivi contributi all’incedere di una comune procedura in corso.” Il concorso criminoso colposo è, alla luce del nostro diritto positivo, configurabile. Sicuramente è una forma speciale di *societas sceleris*, ma, al pari di quella dolosa, gode di una struttura precisa, con componenti oggettive e soggettive. La fattispecie è integrata con la violazione di una regola cautelare. È, però, controverso in dottrina se ognuna delle condotte debba essere colposa o sia sufficiente che lo sia la condotta di almeno uno dei concorrenti.

In verità, nessuna delle due concezioni può dirsi giusta, come nessuna può considerarsi completamente errata. Tenendo sempre presente che la rilevanza penale di una condotta è un concetto diverso dalla punibilità di quella stessa condotta, il discorso va inquadrato nell’ambito della più ampia distinzione tra reati colposi a forma libera e reati colposi a forma vincolata. Nei primi, la condotta di un partecipe potrebbe anche non essere colposa (e dunque non punibile), ma sarà

⁷⁴ Ciò anche considerando che lo stesso art. 12 c.p.p., nell’ultima parte della lett. a) richiama, autonomamente, le ipotesi in cui più persone con condotte indipendenti abbiano determinato il medesimo evento.

⁷⁵ Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 14053/2015 nella quale si ravvisa nel “comune interesse” del conducente e del proprietario terzo trasportato dall’autovettura una cooperazione colposa nel reato di omicidio stradale.

ugualmente rilevante ai fini del concorso colposo se è direttamente connessa all'evento⁷⁶.

Nei reati a forma vincolata, invece, una data condotta, anche se trasgressiva di una norma cautelare e quindi colposa, può non essere tipica e, di conseguenza, non rilevante nel quadro della fattispecie colposa monosoggettiva di parte speciale, ma ciononostante può rientrare nella cooperazione colposa, perché in questo caso l'art. 113 svolge una funzione incriminatrice estensiva della punibilità⁷⁷.

Come per il concorso doloso, anche nella cooperazione colposa è necessario che ciascuno dei concorrenti dia il proprio contributo alla realizzazione del fatto di reato.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, trattandosi di colpa, occorrono, contestualmente, da un lato, la mancanza della volontà di concorrere con la propria condotta alla realizzazione di un fatto criminoso e, dall'altro, la consapevolezza dell'esistenza dell'azione altrui in concomitanza della propria. Sebbene questa sia l'opinione prevalente della dottrina, sono riscontrabili ulteriori orientamenti che arrivano a negare la necessità di un legame psicologico, sostenendo che l'elemento soggettivo sarebbe caratterizzato dalla consapevolezza della pericolosità della propria condotta e non dalla consapevolezza di cooperare con altri. C'è, poi, chi riscontra l'essenza della colpa concorsuale nella "prevedibilità" che la propria condotta interagisca con quella altrui, nella produzione di un evento penalmente

⁷⁶ In merito, si dice che per questo tipo di reati l'art.113 abbia una funzione di mera disciplina, perché la fattispecie di parte speciale prevede già l'incriminazione, *rectius* la rilevanza penale delle singole condotte colpose sarebbe già assicurata dalla fattispecie del delitto colposo che ciascuna di esse di per sé realizza: la loro valutazione in termini di concorso serve soltanto a fini di disciplina e, in particolare, a consentire l'applicazione delle aggravanti speciali previste al comma 2 dell'art. 113 (La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112).

⁷⁷ L'esempio classico è il seguente: Tizio istiga il guidatore Caio a violare il limite di velocità per raggiungere prima la mèta; Caio provoca la morte di Sempronio; Tizio non ha violato alcuna regola cautelare né alcun obbligo di diligenza riferito alla sua attività, ma ha cooperato con Caio, istigandolo.

rilevante come colposo. Quest'ultimo orientamento non è condivisibile, non essendo altro che un doppione superfluo del concetto stesso di colpa.

La giurisprudenza è tradizionalmente ferma sul fatto che “la cooperazione nel delitto colposo si caratterizza per un legame psicologico tra le condotte dei concorrenti, nel senso che ciascuno dei compartecipi deve essere consapevole della convergenza della propria condotta con quella altrui, senza però che tale consapevolezza investa l'evento richiesto per l'esistenza del reato.”⁷⁸ Non è neppure necessaria la conoscenza dell'identità dei concorrenti e delle loro specifiche condotte, con la conseguenza che “è integrata la fattispecie anche nelle organizzazioni complesse come la sanità, le imprese e i settori della pubblica amministrazione nei cui atti confluiscono condotte poste in essere, anche in diversi tempi, da soggetti tra i quali, pur non essendoci un rapporto diretto, sussiste un legame psicologico perché ciascuno di essi è conscio che un altro soggetto ha partecipato o parteciperà alla trattazione del caso.”⁷⁹

Prima di concludere, è giusto sottolineare che, forse non del tutto errando, vi è anche chi ritiene superfluo l'art. 113, nella misura in cui l'art.110 c.p. è visto come clausola ampia e generica, tale da essere idonea a ricomprendere qualsiasi tipologia concorsuale, sia essa dolosa o colposa.⁸⁰

4.5. c) la connessione teleologica

Si tratta di quel tipo di connessione, prevista dalla lettera c) dell'art. 12, che si ha nel momento in cui, dei reati per cui si procede, gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

⁷⁸ Cass. Pen., sez. IV, 30 marzo/22 novembre 2004, n. 45069.

⁷⁹ Cass. Pen., sez IV, 7 aprile 2004, n. 25311.

⁸⁰ FROSALI, 1947; PEDRAZZI, 1952.

In questi casi, gli imputati (o indagati) sono legati da un vincolo teleologico di esecuzione o di occultamento, il che equivale a dire che c'è un collegamento finalistico tra un reato ed un altro.

Ciò accade, per esempio, quando un soggetto vuole truffare un negoziante comprando un orologio con un assegno di provenienza delittuosa e che sarà, quindi, protestato come rubato: ci si troverà di fronte ai due distinti reati di ricettazione e truffa.

Il testo originario del codice prevedeva, sempre alla lettera c), la connessione “se una persona è imputata di più reati quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri”. Il riferimento, dunque, era chiaramente alle sole ipotesi nelle quali ci fosse identità tra l'autore del reato-mezzo e l'autore del reato-fine.

La prima modifica venne effettuata, negli anni della più intensa lotta alla criminalità organizzata, con il d.l. n. 367 del 20 novembre 1991 – convertito nella legge n. 8 del 20 febbraio 1992 - che inserì nella casistica dell'istituto della connessione tutte le ipotesi di nesso teleologico e connessione c.d. “occasionale”⁸¹. La *ratio* fu quella di ampliare i casi di connessione tra procedimenti, essendo stati evidenti, negli anni precedenti alla riforma, i risultati negativi della frammentazione e dalla moltiplicazione dei processi e di tutte quelle garanzie che, con il nuovo modello accusatorio, comportavano –in un periodo di emergenza assoluta- troppi spazi di impunità per chi aveva partecipato ad associazioni criminose come Cosa Nostra o aveva commesso reati per conto di essa⁸². Non è un caso che, il 30 gennaio 1992, appena venti giorni prima della conversione in legge del decreto, si

⁸¹ Il testo recitava “se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità”.

⁸² BARILLARO, M.M., *Le modifiche al codice di procedura penale del 1992 dopo le stragi. La disciplina della connessione dei reati e delle indagini collegate*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di Giovanni Tinebra, Roberto Alfonso e Alessandro Centonze, Milano 2011.

concludeva, con la sentenza finale della Corte di Cassazione, il Maxiprocesso di Palermo.

È stato già evidenziato come, con la Legge sul giusto processo del 2001, la lettera c) sia stata nuovamente ridimensionata, escludendo dal novero della “connessione” i casi di occasionalità semplice e occultamento. Queste ultime fattispecie sono state trasferite nell’istituto del collegamento investigativo, nell’ottica di preferire le maxi-indagini ai maxi-processi, ormai visti come gigantesche macchine rituali che rendevano estremamente difficoltoso l’esercizio dei diritti difensivi e mortificavano i principi di immediatezza e concentrazione del dibattimento⁸³.

Il testo è, quindi, quello che conosciamo, quasi uguale a quello dell’88, con la sola differenza che oggi non si parla di “una persona” ma di “reati commessi” in presenza di un vincolo.

Ciò ha portato chiaramente ad un regime di confusione riguardo alla necessaria identità dei soggetti ai fini della connessione teleologica.

L’acceso scontro dei differenti orientamenti è confluito nel deferimento della questione alle Sezioni Unite della Cassazione le quali, però, con sent. n. 42030 del 17 luglio 2014, hanno dovuto dichiarare inammissibile il ricorso loro assegnato.

Si è parlato di una grande occasione mancata, con la quale si sarebbe potuto porre un definitivo punto alla disputa.

Non resta, in questa sede, che analizzare le due principali concezioni, senza alcuna pretesa di esaustività.

L’orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario reputa sussistente la connessione solo nel caso in cui l’autore del reato mezzo coincida con quello del reato fine .

Si sostiene che, mancando tale unitarietà, non si potrebbe neanche parlare di vero e proprio "nesso teleologico", ma solo di “connessione eventualmente probatoria”.

⁸³ CAPRIOLI, F., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Giovanni Conso, Vittorio Grevi e Marta Bargis, 7 ed., 2014.

Questo tipo di argomentazione cammina di pari passo con una particolare concezione del rapporto tra il criterio della connessione e il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

Secondo questo approccio, se si riconoscesse l'esistenza di una connessione teleologica anche tra due reati commessi da soggetti diversi, si determinerebbe l'attrazione di entrambi nella sfera del più grave, annullandosi, per l'altro, il criterio territoriale. Conseguentemente l'autore di quest'ultimo sarebbe sottratto al suo "giudice naturale".

Di contro, altre decisioni della Suprema Corte adottano l'indirizzo interpretativo opposto, affermando che non sia necessaria l'identità dei soggetti attivi del reato mezzo e del reato fine.

A detta di questo secondo orientamento, la tesi maggioritaria andrebbe respinta perché caratterizzata da una eccessiva diffidenza nei confronti dell'istituto della connessione; tale istituto sarebbe stato erroneamente considerato come una eccezione al principio fissato dall'art. 25 Cost. e per tale ragione sarebbe stato interpretato in maniera troppo restrittiva.

Ed invece, anche la Corte Costituzionale ha chiarito la totale compatibilità dell'art. 12 c.p.p. con l'art. 25 Cost.⁸⁴; cosicché, secondo la tesi in discorso, non bisognerebbe porsi nei confronti della connessione con un atteggiamento di chiusura, considerato anche che le modifiche operate nel 1992 al testo dell'art. 12, eliminando il riferimento alla "persona", miravano proprio ad ampliare la fattispecie della connessione teleologica.

Pensandola diversamente, la citata modifica normativa sarebbe privata completamente della sua ragion d'essere.

⁸⁴ Corte cost. 11 febbraio 2013, n. 21: la Corte ha ribadito che il nostro ordinamento costituzionale non offre una nozione autonoma di giudice naturale, distinta e diversa da quella di giudice precostituito per legge, dovendosi con ciò intendere che spetta alla legge determinare, rispetto alle possibili controversie giudiziarie, il giudice competente a conoscerle, così ripartendo la giurisdizione tra i vari giudici previsti dall'ordinamento giudiziario, sicché giudice naturale è quello prefigurato dalla legge, secondo criteri generali che, nei limiti della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, appartengono alla discrezionalità legislativa.

Ciò che conta sarebbe, pertanto, il dato letterale della disposizione, dal quale emerge che è sufficiente che, ai fini della connessione, i reati siano oggettivamente connessi. Conta il rapporto tra i reati, prima ancora che quello tra gli agenti.

4.6. *d) il collegamento investigativo*

Il comma 4 dell'art. 192 c.p.p., ai fini della valutazione delle dichiarazioni, assimila agli imputati di procedimenti connessi anche quelli di procedimenti collegati a norma dell'art. 371 comma 2 lett b).

Come si è già avuto modo di constatare, il collegamento investigativo previsto dall'intero art. 371 -e non solo dalla lettera b) del secondo comma- rappresenta, più o meno, l'equivalente procedimentale dell'istituto della connessione, la quale opera in una fase successiva, ovvero quella strettamente processuale.

Le ipotesi di collegamento alle quali fa rinvio l'art. 192 co. 4 c.p.p. sono quelle di cui alla sola lett. b; infatti, la lett. a di quest'ultimo articolo contempla i casi di connessione *ex art. 12 c.p.*, già oggetto di rinvio da parte del menzionato art. 192, mentre la lett. c riguarda un caso di collegamento "debole", relativo alla comunanza, anche parziale, di fonti probatorie in relazione a più reati. Quest'ultimo caso non è giustificato da alcuna interferenza probatoria, ma piuttosto ispirato ad esigenze di politica giudiziaria⁸⁵ ed è questo il motivo per cui ipotesi del genere sono escluse dai rinvii dei commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p.

Prima di analizzare una per una le fattispecie che comportano il collegamento investigativo, è necessario inquadrare l'istituto nel suo insieme. Esso affonda le sue radici nella prassi di consultazioni tra gli uffici inquirenti, sviluppatasi negli anni Settanta e Ottanta.

A quei tempi, come è noto, le procure della Repubblica e la polizia giudiziaria fronteggiavano i fenomeni di eversione e mafia e la mole di lavoro era

⁸⁵ TRANCHINA,G., *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Diritto processuale penale*, vol.II, Milano 2001.

tale per cui venivano frequentemente costituiti gruppi di lavoro, non previsti da alcuna norma di rito, chiamati in gergo “collegi istruttori” che, certo, diedero i loro frutti, ma che generarono forti dubbi circa la loro legittimità⁸⁶; spesso veniva, infatti, invocata la nullità degli atti del collegio istruttorio, per vizio di costituzione del giudice. Pertanto, sempre in virtù delle stesse “preferenze”⁸⁷, i *patres* del nuovo codice penale hanno introdotto un istituto che consenta e agevoli una vasta attività inquirente ma che, contemporaneamente, eviti la concentrazione della stessa presso pochi uffici. Gli scopi del coordinamento investigativo sono la speditezza, l’economia e l’efficacia delle indagini, ovvero quei caratteri che generalmente vengono riconosciuti come il “paradigma” del buon governo di un’indagine, la quale deve essere celere, esauriente e snella⁸⁸. Il risultato pratico è, invece, l’ampliamento della durata massima delle indagini preliminari, portata a due anni, a norma dell’art. 407 comma 2 c.p.p., il quale alla lettera d) prevede, appunto, l’estensione della durata delle indagini nei procedimenti per i quali è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’art. 371. Tale coordinamento è attuato mediante lo scambio di atti e informazioni, nonché attraverso comunicazioni delle direttive impartite rispettivamente alla polizia giudiziaria. È uno scambio di notizie molto più ampio e penetrante di quello previsto dall’art. 117 c.p.p.⁸⁹ e privo delle formalità di quest’ultimo. L’art. 371 opera solo tra pubblici ministeri appartenenti a sedi giudiziarie differenti; non

⁸⁶ SAU, S., *Le indagini collegate- Il coordinamento investigativo degli uffici del pubblico ministero*, 2003.

⁸⁷ È ormai famoso lo slogan della *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale* “No ai maxi-processi, sì alle maxi-indagini”.

⁸⁸ CONTI, G. e MACCHIA, A., *Il nuovo processo penale*, Roma 1989.

⁸⁹ Di seguito il testo del primo e secondo comma dell’art. 117c.p.p.:

“1. Fermo quanto disposto dall’articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato”.

riguarda le ipotesi di più magistrati della medesima procura della Repubblica che svolgono congiunte indagini sul medesimo caso⁹⁰.

Tra i diversi uffici, inoltre, non è necessario un particolare rapporto gerarchico, ben potendosi instaurare il coordinamento tra posizioni equiparate.

Sebbene, per la genericità testuale, parte della dottrina ritiene si tratti di un coordinamento facoltativo, così non è: il collegamento investigativo è un dovere, così come il codice stesso lo definisce nell'art. 371-*bis*, co. 3, lett. h), n. 2.

La natura della norma è impositiva e non meramente dispositiva e ciò si evince anche dal fatto che l'art. 372 comma 1-*bis* prevede l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la Corte d'Appello quando il coordinamento delle indagini non risulta effettivo e neppure le riunioni da lui – anche d'intesa con altri procuratori generali interessati- promosse o disposte hanno dato esito.

Le indagini si considerano collegate quando ricorrono determinate condizioni, o meglio quando ci si trova di fronte a determinate fattispecie.

Il primo richiamo effettuato dall'art. 371 comma 2 è quello all'articolo 12 nella sua totalità, il quale può essere classificato come collegamento di “primo grado”, essendo l'unico caso in cui il collegamento investigativo ha effetti sulla competenza⁹¹; ciò perché esso configura un collegamento particolarmente stretto, l'unico vincolo la cui intensità è tale da rappresentare una giustificata deroga ai criteri generali sulla competenza.

⁹⁰ Tali situazioni sono, invece, disciplinate dal comma 3 dell'art. 70 ord.giud. il quale prevede che il titolare degli uffici del pubblico ministero, nello svolgimento delle sue funzioni di dirigenza e organizzazione, possa designare, per la trattazione delle indagini, più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini stesse o del dibattimento

⁹¹ L'art. 371 co.3 recita “Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza”.

Fuori dai casi previsti dall'art.12, sussistono comunque anche altre ipotesi, nelle quali, sebbene non si deroghi alle regole relative alla competenza, si impone però una cooperazione tra autorità inquirenti.. Tali fattispecie sono elencate dalla lettera b) e sono quelle in cui:

- tra i reati commessi, gli uni sono stati eseguiti in occasione degli altri; in sostanza si tratta delle situazioni nelle quali un soggetto, all'atto di commettere un reato, ne realizza altri, in precedenza non preventivati;
- dei reati, alcuni sono stati commessi per conseguire, a vantaggio dell'agente o di terzi, il prodotto, il profitto, il prezzo⁹² o l'impunità di altri reati;
- i reati sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; i soggetti dei due reati sono identici ma si trovano in posizioni diverse e antitetiche, così come le rispettive direzioni offensive: il soggetto attivo di un reato è soggetto passivo dell'altro e viceversa, come accade nelle ingiurie (reato ormai depenalizzata) o lesioni reciproche. In verità, si tratta di un inciso tautologico, perché l'interferenza probatoria che si realizza tra illeciti reciproci confluisce tranquillamente nel collegamento probatorio, richiamato dall'ultima parte della lettera b);
- la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza; vi è, cioè, un'interferenza tra le valutazioni necessarie all'accertamento di più reati: gli stessi elementi di valutazione rientrano in distinti sillogismi giuridici in funzione dell'accertamento di diverse fattispecie delittuose⁹³. Chiaramente si tratta di una semplice valutazione prognostica, essendo, poi, il dibattimento il luogo in cui, formandosi la prova, una tale influenza potrà essere accertata realmente.

⁹² Con specifico riferimento alle nozioni richiamate, si ricordi che il prezzo è quanto promesso ad un soggetto per la realizzazione del reato; il prodotto è l'immediato risultato derivante dal compimento dell'illecito; il profitto consiste nei vantaggi, non esclusivamente patrimoniali, conseguenti al compimento del reato, che possono essere ottenuti con ulteriori azioni (ad es. i proventi della vendita di un bene precedentemente rubato).

⁹³ TURONE,G., *Le indagini collegate nel nuovo codice di procedura penale*, Milano 1992.

Dunque, nonostante la somiglianza e la reciprocità degli scambi contenutistici nel tempo, oggi la disciplina del collegamento copre un'area più vasta di quella della connessione.

Lo schema è quello progressivo: si parte da collegamenti forti (art. 371 lett. a) fino ad arrivare a forme più sfumate che terminano, alla lettera c) del medesimo articolo, con i casi in cui c'è una comunanza, anche parziale, di fonti probatorie in relazione a più reati.

Quest'ultimo caso, come già precisato, non è giustificato da alcuna vera interferenza probatoria, ma piuttosto ispirato ad esigenze di politica giudiziaria⁹⁴ ed è questo il motivo per cui ipotesi del genere sono escluse dai rinvii contenuti nei commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p.

⁹⁴ TRANCHINA,G., *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Diritto processuale penale*, vol.II, Milano 2001.

CAPITOLO 2

Le forme di acquisizione della chiamata di correo

1. PREMESSA

La chiamata di correo è una dichiarazione che, avendo per oggetto l'altrui responsabilità, contenutisticamente può risultare simile all'istituto della testimonianza; ma che, a differenza di quest'ultima, è resa da un soggetto non terzo ed indifferente all'esito del processo, bensì portatore di un interesse personale.

Le forme di acquisizione, pertanto, sebbene con la legge n. 63 del 2001 sia stata inserita la nuova figura del testimone assistito, differiscono da quelle della testimonianza, così come anche i criteri di valutazione.

Partendo dal dato letterale offerto dalla prima parte dell'art. 192 co.3, si può notare immediatamente l'utilizzo dell'espressione "dichiarazioni rese", facilmente leggibile come la chiara intenzione del Legislatore di dare all'istituto una connotazione endoprocedimentale. Infatti, una dichiarazione si considera "resa" nel momento in cui si innesta una relazione dialogica tra un soggetto narrante, il *loquens*, e colui che ascolta, incaricato per legge di formalizzare, *rectius* documentare, nel rispetto della legge, ciò che è raccontato⁹⁵.

Si osservi che le dichiarazioni in analisi possono essere "rese" già durante le indagini preliminari (cfr. artt. 351 co. *l-bis*, 362 ultimo periodo, 363 c.p.p.), ovvero, in una fase nella quale mancano il contraddittorio tra le parti e tutte le garanzie del giusto processo, enunciate dall'art. 111 Cost.; ciononostante, gli elementi probatori assunti nella fase preliminare, a determinate condizioni, possono confluire nel fascicolo per il dibattimento⁹⁶, ad es. ai sensi dell'art. 431 comma 1 lettere *b* (verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria), *c* (verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore), e, molto più spesso nella prassi, lettera *e* (verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio);

⁹⁵ Cass. Sez. Un., 28 maggio 2003, Torcasio ed altri.

⁹⁶ Vedi, ad es., art 500 co. 4 e 6; art. 503 co.5 e 6, art. 512 e 513.

oppure, sarà possibile recuperare *ex post* i verbali documentanti le dichiarazioni precedentemente rese in fase procedimentale, qualora ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili, *ex art.* 512 c.p.p.

Nel presente capitolo si descriveranno le possibili modalità di acquisizione della chiamata in correità, partendo proprio dalla fase relativa alle indagini ed all'udienza preliminare.

Peraltro, dal punto di vista terminologico, si noti che solo per la fase del giudizio è corretto parlare di "acquisizione" di elementi conoscitivi, mentre per le fasi precedenti si è in presenza di una mera "assunzione".

2. LA RACCOLTA DELLA "CHIAMATA DI CORREO" NELLE INDAGINI PRELIMINARI: A) LE SOMMARIE INFORMAZIONI CHE LA POLIZIA GIUDIZIARIA ASSUME DALL'INDAGATO

La chiamata di correo può avvenire sia nel medesimo procedimento che in un procedimento separato, potendo giungere tanto dal coimputato per il medesimo reato quanto da un imputato in un procedimento connesso o collegato, per il quale non sia stata operata la riunione di processi a norma dell'art. 17 c.p.p.

Per entrambe le evenienze il legislatore, già dalla fase delle indagini preliminari ha predisposto meccanismi di assunzione in grado di rendere i verbali delle dichiarazioni suscettibili, a determinate, speciali, condizioni, di essere portati in dibattimento; meccanismi che si traducono in poteri ed oneri in capo alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero nello svolgimento delle rispettive attività investigative.

Per quanto concerne l'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, la prima norma di riferimento è l'art. 350 c.p.p. riguardante l'assunzione di "sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini".

Siamo di fronte ad un'attività investigativa che, nel caso concreto, potrebbe portare ad una chiamata di correo proveniente dal co-indagato, anche se, per tale specifica evenienza, non sono state previste regole particolari, valendo al riguardo il regime comune, se non per il fatto che, in caso di interrogatorio, al dichiarante deve

essere reso l'avvertimento secondo il quale, se renderà informazioni che concernano l'altrui responsabilità penale, assumerà al riguardo l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dalla legge (art. 64 co. 3 lett. c)..

Più precisamente, l'art. 350 prevede tre differenti ipotesi, nelle quali può realizzarsi un contatto tra la polizia giudiziaria e la persona indagata; si tratta di tre tipologie di raccolta del contributo conoscitivo della persona sottoposta alle indagini che si caratterizzano e diversificano per presupposti legittimanti, corredo garantistico e prospettive di utilizzabilità probatoria⁹⁷.

La prima fattispecie è quella prevista dall'art. 350 comma 1 e descrive la possibilità da parte della polizia giudiziaria di assumere sommarie informazioni, utili per le investigazioni, dall'indagato, a condizione che egli verta in *statu libertatis*⁹⁸. Quest'ultima previsione non è l'unica *condicio sine qua non* contemplata dalla norma: i successivi capoversi fissano un cospicuo *corpus* di garanzie. Anzitutto, le modalità di assunzione devono essere quelle previste dall'art. 64 c.p.p.; cioè, deve trattarsi di una partecipazione libera e cosciente della persona indagata, svolta nel rispetto della sua dignità, della sua libertà di autodeterminazione e del suo diritto al silenzio. Occorrerà, quindi, rivolgere all'indagato-dichiarante gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 64 c.p.p.⁹⁹, pena l'inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse. Inoltre, le dichiarazioni possono essere assunte solo con la necessaria presenza del difensore, che l'indagato deve essere stato invitato a nominare ed al quale la polizia giudiziaria deve aver dato tempestivo avviso; peraltro, il difensore è obbligato a presenziare al compimento dell'atto, e, nell'impossibilità di reperirlo o

⁹⁷ GRILLI L., *Le indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, Padova, CEDAM, 2012, 34.

⁹⁸ Art. 350 co.1 c.p.p.: “[...] che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384 e nei casi di cui all'articolo 384-bis”

⁹⁹ In particolare, in questa sede, interessa l'avvertimento, di cui alla lettera c), che “se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis” la cui inosservanza rende le dichiarazioni *erga alios* inutilizzabili nei confronti dei soggetti chiamati e la persona indagata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.

nel caso in cui, sebbene avvisato, il difensore risulti assente, dovrà procedersi a norma dell'art. 97 c.p.p.

La presenza di tali garanzie si comprende se si considera che, di queste sommarie informazioni, a norma dell'art. 357 comma 2 lettera b), deve essere necessariamente redatto verbale ad opera della polizia giudiziaria, verbale destinato ad arrivare in udienza preliminare unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, oltre che ad essere utilizzabile ai fini di tutte le decisioni che possono essere richieste durante la fase procedimentale (adozione di misure cautelari, autorizzazione di intercettazioni *etc.*); nonché, a confluire nel dibattimento, nei casi eccezionali nei quali ne è possibile un recupero ai fini probatori.

Sono riscontrabili molte somiglianze con l'istituto dell'interrogatorio tali per cui spesso si fa riferimento ai primi quattro commi dell'art. 350 con l'espressione "quasi interrogatorio"; tuttavia è da escludere una effettiva equiparazione con l'istituto dell'interrogatorio che può essere delegato dal pubblico ministero poiché quest'ultimo ha una connotazione anche difensiva, totalmente estranea, invece, all'attività puramente investigativa svolta ad iniziativa degli ufficiali di polizia¹⁰⁰.

Cosicché, quella appena descritta è la prima ipotesi di quella "relazione dialettica" tra indagato ed Autorità, che rende le dichiarazioni potenzialmente probatori.

La seconda modalità di contatto tra polizia ed indagato è disciplinata al comma 5 dell'art. 350 e prevede, eccezionalmente, la possibilità, sul luogo o nell'immediatezza del fatto¹⁰¹, di assumere, dalla persona nei cui confronti vengono

¹⁰⁰ LUPARIA L., *Attività d'indagine ad iniziativa della polizia giudiziaria*, in *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare. Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, III, Torino, 2009, 202.

¹⁰¹ A riguardo, si sottolinea che sembrerebbe opportuno e maggiormente aderente alla *ratio* sottesa alla norma interpretare la disgiuntiva "o" in senso di "e" congiunzione, per evitare di legittimare l'assunzione di informazioni in maniera differita nel tempo tornando sul luogo del delitto (CARLI L., *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale*, Giuffrè, Milano, 1999); non sarebbe sbagliato, tuttavia, neanche l'approccio teso a dilatare il concetto concetto di immediatezza in margini temporali comunque ragionevoli ed il concetto di luogo della scena del crimine, ricomprendendovi le zone limitrofe (LUPARIA L., *Attività d'indagine ad iniziativa della polizia*

svolte le indagini, anche se *in vinculis* (“anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’art. 384”), notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

Ciò è possibile, come si legge nella norma, anche senza la presenza del difensore; ma, in tal caso, il comma 6 specifica che delle notizie e delle indicazioni così assunte è vietata ogni documentazione ed utilizzazione. Il Legislatore qui ha operato un corretto equilibrio di pesi e contrappesi: il livello di garanzie minore rispetto all’ipotesi precedente è giustificato dall’urgenza di un celere sviluppo delle indagini (“ai fini della [loro] immediata prosecuzione”); allo stesso tempo il sacrificio dei diritti difensivi è pareggiato dal divieto di qualsiasi forma di documentazione e utilizzazione procedimentale delle indicazioni fornite dall’indagato. Così, in questa ipotesi, una chiamata in correità del co-indagato sarebbe assolutamente inutilizzabile.

La terza ed ultima situazione da considerare è la ricezione, da parte della polizia giudiziaria, di dichiarazioni spontanee dell’indagato, *id est* di quelle dichiarazioni che la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini- sia essa in stato di libertà o meno- rende *sua sponte*, senza stimoli o spinte esterne, anche senza la presenza del difensore.

Anche di queste è redatto verbale ai sensi della lettera b) del secondo comma dell’art. 357, ma l’ultimo comma dell’art. 350 prevede la loro utilizzabilità nel dibattimento per le sole contestazioni di cui all’art. 503 co.3 c.p.p.

La spontaneità sottrae questa particolare ipotesi ai criteri valutativi ed applicativi posti a tutela dell’indagato nei commi precedenti; il Legislatore ha preferito, in questa sede, garantire l’esigenza di non dispersione del contributo conoscitivo della persona indagata¹⁰², prevedendo allo stesso tempo il peculiare regime di non utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese senza l’assistenza del difensore. Se così non fosse, la persona indagata potrebbe subire il

giudiziaria, in *Le indagini preliminari e l’udienza preliminare. Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, III, Torino, 2009).

¹⁰² CERESA GASTALDO M., *Le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria*, Giappichelli, Torino, 2002, 27.

pregiudizio di rendere dichiarazioni senza la previa conoscenza dell'addebito.

3. SEGUE: B) E DALL'IMPUTATO IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO O COLLEGATO

Il Codice affronta espressamente il caso di assunzione procedimentale di informazioni dall'imputato "connesso" e da quello "collegato", più facilmente idonee a contenere accuse *erga alios*, precisando che tali dichiarazioni debbono essere assunte da un ufficiale di p.g. e, per il tramite di un rinvio all'art. 362 co. 1 secondo e terzo periodo, che alle medesime si applicano, tra gli altri, gli artt. 197 e 197-bis relativi alle incompatibilità a testimoniare ed alla testimonianza assistita.

Invero, l'art. 351 c.p.p. pone, sempre in capo alla polizia giudiziaria, il compito di assumere "altre sommarie informazioni" dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, applicando le disposizioni del secondo e del terzo periodo dell'art. 362¹⁰³ e preoccupandosi, al comma 1-bis, del caso particolare in cui le persone "informate sui fatti" rivestano la qualità di imputati in un procedimento connesso o di un reato collegato nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b).

La disposizione in esame, introdotta dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, costituisce la norma di riferimento per la specifica circostanza nella quale la chiamata di correo avvenga nell'ambito di due procedimenti separati.

Il dichiarante gode delle medesime garanzie "comuni", previste dall'art. 350 co. 1, sebbene il dato letterale, forse per distrazione del legislatore, parli di diritto del difensore ad assistere all'atto, mentre l'art. 350 c.p.p. utilizzi la parola "obbligo".

Altra asimmetria testuale si riscontra rispetto all'art. 363 c.p.p., che prevede la medesima attività da parte del pubblico ministero. Infatti, come meglio si vedrà nel corso dei successivi paragrafi, l'art. 363 richiede lo svolgimento

¹⁰³ "Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197bis, 198, 199, 200, 201, 202e 203"

dell'interrogatorio da parte del pubblico ministero nelle forme previste dall'art. 210, rinviando indirettamente agli avvisi dell'art. 64 c.p.p.

Ad ogni modo la Corte di Cassazione, con sentenza 10 maggio 2012 n. 22643 ha chiarito che, aldilà del diverso rigore letterale, l'attività che la polizia giudiziaria svolge a norma dell'art. 351 comma 1-*bis* soggiace alle medesime regole dell'art 363 e, pertanto, l'atto della polizia giudiziaria deve essere preceduto, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni comunque rese, dagli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. Delle informazioni assunte a norma dell'art. 351 la polizia giudiziaria deve redigere verbale (art. 357 comma 2 lett. *c*) e trasmetterlo al pubblico ministero.

4. SEGUE: C) LE DICHIARAZIONI ACQUISITE DAL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE D'INTERROGATORIO

Passando all'attività del vero protagonista della fase investigativa, ovvero il pubblico ministero, anche in questo caso le strade che il codice prevede sono due, l'una per il procedimento soggettivamente cumulativo in cui il pubblico ministero procede ad interrogatorio della persona indagata -che, eventualmente, può operare una chiamata in correità-, l'altra per procedimenti connessi o collegati ma, quali che siano le ragioni, separati¹⁰⁴.

Nel procedimento cumulativo, il mezzo di assunzione della *narratio* della persona sottoposta alle indagini (che, per ragioni di comodità ai fini della nostra trattazione, chiameremo, d'ora in poi, "co-indagato") da parte del pubblico ministero, è l'interrogatorio della stessa, svolto nel rispetto del combinato disposto degli articoli 64 e 375 c.p.p.

¹⁰⁴ Il fenomeno della co-indagazione inerisce alla sussistenza di un procedimento cumulativo: in fase di indagini preliminari è il pubblico ministero che, a propria discrezione, opta per la separazione oppure per il cumulo dei procedimenti penali in ragione della fluidità dei titoli di reato, nonché dei fatti su cui si indaga (KALB, L., *Il processo per le imputazioni connesse*, Torino, 1995).

Per procedere ad interrogatorio, il pubblico ministero invita il co-indagato a presentarsi, avvertendolo che, in caso di mancata presentazione senza l'adduzione di un legittimo impedimento, egli potrà, a seguito dell'autorizzazione del giudice, disporre l'accompagnamento coattivo a norma degli articoli 132 e 376 c.p.p.¹⁰⁵. L'invito deve contenere altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalla indagini fino a quel momento compiute (art. 375 co.3)¹⁰⁶.

Ovviamente, tale previsione attiene al caso in cui il co-indagato versi in stato di libertà, ben potendosi verificare anche l'ipotesi in cui egli sia sottoposto ad una misura cautelare personale (art 294) o che sia stato arrestato o fermato (art. 388): in tali ultimi casi l'art. 64 dispone che anche la persona assoggettata al regime di custodia cautelare o detenuta per altra causa, intervenga libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. Il comma 2 dell'art. 64 enuncia il principio secondo cui nel corso dell'interrogatorio non possono essere impiegati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche¹⁰⁷ idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o, comunque,

¹⁰⁵¹⁰⁵ È, in verità, possibile che l'invito non si renda necessario perché il soggetto che ha avuto notizia che nei suoi confronti sono svolte le indagini ha la facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni. Il tal caso, il pubblico ministero, se lo ammette ad esporre le sue discolpe, ha due alternative:

- limitarsi a recepire le dichiarazioni, senza contestare il fatto per cui si procede, con la conseguenza che le dichiarazioni potranno semplicemente essere utili alle sue indagini ma in alcun modo inutilizzabili (poiché mancherebbero gli avvertimenti)
- trasformare la presentazione spontanea in un interrogatorio, effettuando gli avvisi, la discovery degli elementi e delle fonti di prova e la nomina del difensore.

¹⁰⁶ Questo ad ulteriore conferma della funzione dell'interrogatorio quale strumento di difesa.

¹⁰⁷ Il riferimento alle "tecniche" vieta l'uso di strumenti come l'ipnosi, la narcoanalisi, il *lie-detector*, prescindendo da ogni considerazione non solo della loro efficacia ma pure dell'interesse che il soggetto potrebbe, in certe ipotesi, avere a sottoporvisi (si tratta di un diritto indisponibile). Il riferimento ai "metodi" si pone, invece, in un rapporto imprescindibile con la concezione dell'interrogatorio come sede di dichiarazioni rese in assenza di ogni condizionamento psicologico. Infatti, la medesima regola vige anche per l'esame dell'imputato (VOENA, G.P., *Soggetti*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Giovanni Conso, Vittorio Grevi e Marta Bargis, VII ed. 2014).

idonei ad alterare le capacità mnemoniche o valutative¹⁰⁸. Prima di procedere all'interrogatorio nel merito nel rispetto dell'art. 65, l'organo procedente ha l'obbligo di rivolgere alla persona interrogata un triplice avvertimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 64. Siamo di fronte al c.d. avvertimento all'"americana", che costituisce il nucleo essenziale dello *ius tacendi* della persona sottoposta ad interrogatorio; i primi due avvisi riguardano le conseguenze del "contegno" dell'indagato, il quale può essere omissivo o collaborativo; il terzo attiene al mutamento di *status* qualora le sue dichiarazioni coinvolgano terzi soggetti¹⁰⁹.

Innanzitutto, il soggetto deve essere edotto che le dichiarazioni da lui rese potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti (lett. *a*); in secondo luogo deve essere avvertito che, salvo l'obbligo di fornire le proprie generalità *ex art.* 66, egli ha la "facoltà di non rispondere ad alcuna domanda ma comunque il procedimento seguirà il suo corso" (lett. *b*)¹¹⁰. L'inosservanza di queste disposizioni, a norma

¹⁰⁸ Neppure l'interrogatorio condotto per molte ore o nelle ore notturne, quando l'indagato, o imputato, non ha più lucidità mentale può essere tollerato dalla norma in commento che tutela l'autodeterminazione del dichiarante : ogni altra e diversa soluzione importerebbe vanificare l'impronta difensiva dell'istituto che si fonda su dichiarazioni liberamente prestate (MAZZA O., *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Giuffrè, Milano, 2004).

¹⁰⁹ MAZZA O., *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Giuffrè, Milano, 2004.

¹¹⁰ In attuazione della direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali, il d.lgs. 1 luglio 2014, n. 101, impone ora la somministrazione dell'avviso della facoltà di non rispondere subito dopo l'esecuzione delle più severe restrizioni della libertà personale. Nello specifico, l'art. 1 lett. *a* del decreto prescrive agli ufficiali o agli agenti di polizia giudiziaria, nell'esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare, di consegnare all'imputato una "comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile" nella quale lo si avvisa, appunto del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere. In sede di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, il giudice deve verificare, a norma della lett. *c* dello stesso art. 1 del decreto, se la persona sia stata informata di tale facoltà e, se del caso, deve provvedere a dare o a completare la comunicazione. Lo stesso deve avvenire nel caso di arresto o fermo, con la possibilità di provvedere all'avviso, eventualmente, in forma orale. Ciò al fine di evitare dichiarazioni avventate, che magari vengono rese con lo scopo di discolparsi ma che il soggetto che le rende potrebbe vedere utilizzate contro di sé in un momento successivo.

dell'art. 63 comma 3-*bis*, parte prima, rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata¹¹¹.

In terzo luogo, e qui si giunge alla parte che più riguarda l'istituto della chiamata in correità, l'autorità procedente¹¹² è tenuta ad avvertire il co-indagato che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197-*bis* (lett. *c*).

È la grande novità del sistema, introdotta con la legge sul “giusto processo”. Si vuole consentire all'indagato di scegliere consapevolmente cosa dichiarare alla luce dei diversi effetti che possono derivarne. In questo modo egli può utilizzare il suo diritto di difesa non solo nella scelta di non rispondere, ma anche nella scelta di sottoporsi ad interrogatorio e far emergere l'eventuale responsabilità di correi nel compimento del reato.

In mancanza dell'avvertimento di cui alla lettera *c*) scatta la c.d. inutilizzabilità relativa: le dichiarazioni *contra alios* non sono utilizzabili nei confronti dei terzi chiamati ma potranno sempre essere utilizzate nei confronti del dichiarante, a condizione che siano stati effettuati gli altri avvertimenti. Inoltre, la persona interrogata non potrà assumere, in ordine ai fatti riferiti che concernono la responsabilità altrui, l'ufficio di testimone assistito.

L'art. 64, co. 3, lett. *c*, sembrerebbe non operare nel caso in cui le dichiarazioni etero-accusatorie vengano rese nei confronti del coimputato nel

¹¹¹ In dottrina si sottolinea che tali avvertimenti e l'assistenza del difensore non sono fungibili, trattandosi di due garanzie che assolvono a differenti esigenze: la presenza del difensore assicura all'indagato il miglior “utilizzo” difensivo dell'interrogatorio e realizza un rapporto il più possibile equilibrato tra l'interrogato e l'Autorità interrogante; gli avvertimenti rendono consapevole il destinatario dell'atto, in maniera esplicita, del proprio diritto al silenzio. (PATANE' V., *Il diritto al silenzio dell'imputato*, Giappichelli, Torino, 2006, 185).

¹¹² All'interrogatorio di solito procede il pubblico ministero, ma è possibile una delega alla polizia giudiziaria. In altre ipotesi, quali, per esempio, l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, quando sia stata disposta una misura di custodia cautelare vi procede il giudice per le indagini preliminari; nel corso dell'udienza preliminare, vi procede chiaramente il giudice dell'udienza preliminare.

medesimo reato, nell'ambito, cioè, della connessione forte prevista dall'art. 12, lett. *a*, c.p.p., poiché se l'interrogato rende dichiarazioni accusatorie nei confronti del concorrente, dovendo rispondere per lo stesso reato, non potrà in alcun caso assumere la veste di testimone assistito; si ritiene, però, che, nonostante l'incompatibilità assoluta con l'ufficio di testimone dei soggetti di cui all'art. 12 lett. *a*, sarebbe ugualmente opportuno fornire all'interrogato l'avvertimento della lett. *c* a tutti gli indagati, perché non è possibile in modo alcuno prevedere il contenuto delle dichiarazioni che eventualmente saranno rese dal soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria¹¹³.

Per assicurare la natura di strumento di difesa dell'interrogatorio, a norma dell'art. 364 la persona sottoposta alle indagini, priva del difensore, deve essere avvisata della possibilità di nominarne uno di fiducia e che, in mancanza, sarà assistita da un difensore d'ufficio. Il difensore deve essere, anche in termini brevi ("almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti"), avvisato dell'interrogatorio, al quale ha diritto di assistere¹¹⁴. Dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero deve redigere verbale, secondo quanto stabilito dalla lett. *b*) del comma 1 dell'art. 373, conservato, poi, nell'apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero.

5. SEGUE: D) L'INTERROGATORIO DI PERSONA IMPUTATA IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO O COLLEGATO

Nel procedimento separato, di contro, la chiamata di correo può essere posta in essere nel momento in cui il pubblico ministero, nel compimento delle sue attività

¹¹³ SILVESTRI P., *Le figure soggettive della legge n. 63/2001*, in *Strumenti per la formazione della prova penale*, di APRILE E., SILVESTRI P., Giuffrè, Milano, 2009.

¹¹⁴ Talvolta la sua partecipazione è, addirittura, condizione di validità dell'interrogatorio poiché lo stesso è inserito in un determinato contesto (es. udienza di convalida, udienza preliminare) nel quale la legge impone la necessaria presenza del difensore.

necessarie “per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”¹¹⁵, procede ad interrogatorio di persone imputate in un procedimento connesso o collegato.

La norma di riferimento è l’art. 363 c.p.p.¹¹⁶, il quale si riferisce appunto all’interrogatorio delle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 c.p.p. (co.1) e a quelle imputate di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera *b*) c.p.p. (co.2), nonché - deve ritenersi - di chi sia semplicemente sottoposto a indagine per il reato connesso o collegato¹¹⁷.

L’art. 363 stabilisce che le forme dell’ “escussione” devono essere quelle previste dall’articolo 210 commi 2,3,4 e 6. Ciò significa che del dichiarante può essere ordinato l’accompagnamento coattivo, che anche nei suoi confronti devono essere effettuati gli avvisi circa la facoltà di non rispondere, che egli è assistito da un difensore con diritto di partecipare all’interrogatorio.

Inoltre, se il dichiarante è imputato, o indagato, in un procedimento connesso *ex art. 12 lett. c)* o di reato collegato *ex art. 371 comma 2 lett. b)* e non ha reso in precedenza dichiarazioni contro l’indagato, deve essere avvertito che in seguito a tali dichiarazioni *contra alios* la sua posizione si trasformerà in quella di testimone assistito.

Va sottolineato che il rinvio all’art. 210 co. 6 comprenderebbe, seguendo il dato letterale, anche l’applicazione dell’art. 497 co. 2 c.p.p., alla stregua del quale il teste è chiamato a leggere una formula con la quale si impegna a dire la verità; formalità, questa, che appare incompatibile con la fattispecie *de qua* e, pertanto, inapplicabile.

¹¹⁵ Art. 326 c.p.p.

¹¹⁶ Anche se la norma tace a riguardo, non contenendo l’inciso “si è preceduto o si procede separatamente” presente, invece, nell’art. 210, il presupposto necessario per lo strumento in parola è che i procedimenti siano celebrati separatamente (BARGIS M., *Incompatibilità a testimoniare e connessione di reati*, Giuffrè, Milano, 1980).

¹¹⁷ CAPRIOLI F., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Giovanni Conso, Vittorio Grevi e Marta Bargis, VII ed. 2014

È perciò utile sottolineare che il richiamo operato dall'art. 363 all'art. 210 e da quest'ultimo ad ulteriori disposizioni vada inteso *cum grano salis*¹¹⁸.

Delle dichiarazioni assunte, siano esse sommarie informazioni a norma dell'art. 362 o derivanti da interrogatorio *ex art.* 363, il pubblico ministero deve redigere verbale, conservato nel fascicolo presso il suo ufficio insieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 357.

6. L'ASSUNZIONE DI DICHIARAZIONI NELL'UDIENZA PRELIMINARE

Se la chiamata di correo è avvenuta correttamente nella fase delle indagini preliminari, essendo stata documentata, la stessa finirà senza dubbio in udienza preliminare, poiché con la richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero trasmette il fascicolo contenente - oltre che la notizia di reato ed i verbali compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari- la documentazione relativa alle indagini espletate (art. 416 c.p.p.).

La chiamata di correo può, inoltre, ben dispiegarsi nel cuore dell'udienza preliminare, e cioè nel corso della discussione prevista dall'art. 421 c.p.p.

Le strade, dopo l'esordio del pubblico ministero che "espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio" e prima che prendano la parola i difensori delle parti private, possono essere due: l'imputato può manifestare la volontà di rendere dichiarazioni spontanee o quella di essere sottoposto ad interrogatorio.

L'interrogatorio in questione presenta elementi caratterizzanti del tutto difforni rispetto alle tipiche figure sia dell'interrogatorio in fase di indagini sia dell'esame dibattimentale, dai quali "ruba" alcuni elementi per trasformarsi, poi, in un istituto *sui generis*.

¹¹⁸ A riguardo, in dottrina, in merito al problema dell'ambito applicativo delle disposizioni del libro III delle prove, si sottolinea che - in assenza di univoche disposizioni normative- la disciplina ivi racchiusa debba il linea di massima applicarsi anche alle indagini preliminari nella misura della "oggettiva compatibilità" con le stesse.

Si applicano, infatti, come forma base, le disposizioni contenute negli artt. 64 e 65¹¹⁹.

In fase dibattimentale, le dichiarazioni *de quo* potranno essere utilizzate per le contestazioni nell'esame testimoniale di cui all'art. 500 e se ne potrà dare lettura a norma degli artt. 512 e 513.

Aldilà dei casi prescritti, ogni altra lettura delle dichiarazioni rese in udienza preliminare è vietata a norma dell'art. 514.

Su richiesta di parte, il giudice per l'udienza preliminare può disporre che l'interrogatorio dell'imputato sia reso nelle forme della *cross examination* di cui agli artt. 498 e 499: in questo caso, l'art. 514 ne ammette la possibilità di lettura in dibattimento, se rese alla presenza del difensore (si tratta infatti di dichiarazioni che hanno rispettato i principi dibattimentali dell'oralità e del contraddittorio e non ci sarebbe motivo di escluderle dalle prove che il giudice può utilizzare per il suo libero convincimento).

L'utilizzazione della chiamata in correità sarà poi sottoposta all'ulteriore requisito della valutazione "rafforzata" di cui al comma 3 dell'art. 192.

Terminata la discussione, è inoltre, possibile che vi siano delle deviazioni dal modello *standard* di svolgimento dell'udienza preliminare.

Il giudice potrebbe non essere in grado di definire l'udienza allo stato degli atti e sulla base delle risultanze del fascicolo del pubblico ministero o potrebbe ritenere le indagini incomplete.

In seguito alla sentenza n. 88 del 28 gennaio-15 febbraio 1991, la Corte Costituzionale ha sancito il principio della "necessaria completezza delle indagini preliminari", valorizzando la posizione del pubblico ministero che, in quanto organo di giustizia indipendente, deve raccogliere non solo gli elementi di prova volti a

¹¹⁹ E' possibile che si sia arrivati all'udienza preliminare senza che l'imputato sia stato mai sentito. Ai fini della validità della richiesta di rinvio a giudizio è, infatti, necessario l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio nel corso delle indagini preliminari ma non è necessario che l'interrogatorio sia stato effettivamente posto in essere: l'importante è aver messo l'indagato nella possibilità di esercitare il suo diritto di difesa; non si potrebbe certamente far dipendere dalla sua scelta di non farsi interrogare la validità o meno della richiesta di rinvio a giudizio.

suffragare le tesi di accusa ma anche tutti gli elementi di prova favorevoli all'imputato.

Così, nel 1999 si è assistito all'introduzione dell'art 421-*bis* e alla riformulazione dell'art. 422 c.p.p., con la conseguenza che il giudice può indicare le ulteriori indagini che ritiene necessarie, fissando un termine per le stesse e una data per la nuova udienza preliminare; indagini che si svolgono lontane dal contraddittorio e ad opera del pubblico ministero il quale, perciò, potrebbe trovarsi nuovamente ad interrogare l'indagato o l'imputato in un procedimento connesso o collegato e ricevere, solo in quel momento, una chiamata in correità.

Il potere del giudice si spinge fino a disporre, anche *ex officio*, l'assunzione di prove "delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere"¹²⁰; l'assunzione in questo caso avverrà dinanzi al giudice. Se è possibile, egli provvederà all'integrazione immediatamente; in caso contrario, secondo quanto disposto dall'art. 422 comma 2, egli fisserà la data della nuova udienza e disporrà la citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici o delle persone indicate nell'art. 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. Ad ogni modo, l'elenco dei mezzi di prova appena menzionati non è tassativo e non ha alcun valore imperativo.

La chiamata di correo può dunque inserirsi anche nel contesto di questa ulteriore deviazione, ponendosi potenzialmente in due precisi segmenti: l'audizione delle persone indicate nell'art. 210 – se i processi connessi o collegati sono separati o l'interrogatorio a cui l'imputato, *ex art.* 422 comma 4, può chiedere di essere sottoposto – nel caso in cui il processo sia cumulativo. L'audizione avviene con forme semplificate rispetto a quelle del dibattimento: il giudice pone direttamente le domande all'interrogando, mentre pubblico ministero e difensori possono proporre domande solo a mezzo del giudice. Su richiesta di parte, egli può disporre le forme dell'esame incrociato, di cui agli articoli 498 e 499, con le conseguenze probatorie già indicate sopra

¹²⁰ Si tratta di un giudizio prognostico in base al materiale raccolto fino a quel momento. Non è certo che si arrivi, poi, all'emanazione di una sentenza di non luogo a procedere.

7. L'ACQUISIZIONE PER FINALITÀ PROCESSUALI: A) L'INCIDENTE PROBATORIO

Mentre nel codice Rocco il dibattimento era immediatamente consecutivo all'istruzione e, di conseguenza, tutti gli atti compiuti dall'organo inquirente erano destinati ad influire sul dibattimento e sulla decisione finale, con la riforma del codice di procedura penale è stato introdotto il principio della separazione delle fasi processuali: nelle indagini si raccolgono le fonti di prova e nel dibattimento, in ossequio al principio di oralità, si formano le prove, nel rispetto del contraddittorio, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, lontano da ogni tipo di accanimento facilmente riscontrabile in capo ad un giudice istruttore del codice fascista.

Il legislator, certo si rese conto, ai tempi della ristrutturazione del rito, che questo avrebbe potuto provocare un pericolo di dispersione e di inquinamento del materiale probatorio e ha optato per l'inserimento di un istituto eccezionale che permettesse alle parti di richiedere l'assunzione anticipata di prove a rischio e, pertanto, indifferibili.

Lo strumento processuale destinato a svolgere tale funzione nel nostro ordinamento è l'incidente probatorio, il quale consente, in casi particolari, di acquisire, con le forme del dibattimento, nel contraddittorio delle parti, una prova già nel corso delle indagini preliminari.

La Corte Costituzionale ha ampliato l'applicabilità dell'istituto anche nell'udienza preliminare, dichiarando illegittimi gli articoli 392 e 393 nella parte in cui non prevedevano tale estensione¹²¹.

La chiamata in correità è, senza dubbio, una prova dichiarativa con un'alta percentuale di pericolo, considerando il fatto che, in concreto, la sua maggiore attuazione avviene nei procedimenti di criminalità organizzata e, anche in processi

¹²¹ Con sent. 10 marzo 1994, n. 77, nella quale si legge. “essendo l'assunzione anticipata della prova volta a garantire l'effettività del corrispondente diritto delle parti e considerato che il presidente del collegio può assumere prove non rinviabili a norma dell'art. 467, la preclusione dell'esperimento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare si rivela priva di ogni ragionevole giustificazione e lesiva dei diritti di azione e di difesa.”

non di criminalità organizzata, è soggetta, più di ogni altra fonte di prova, a ritrattazioni e modifiche tali per cui spesso si può, attraverso il peso probatorio di una chiamata, arrivare ad un dibattimento che verrà poi vanificato per l'assenza di una successiva conferma della stessa.

Prima del 1997 i casi in cui era possibile da parte del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini chiedere al giudice di procedere con incidente probatorio erano limitati, e solo all'epoca si poteva effettivamente affermare, grossolanamente, che tutte le condizioni erano accomunate dal fatto che l'anticipazione fosse indispensabile perché ci si trovava in situazioni "non rinviabili" al dibattimento.

Per quanto riguarda le prove dichiarative¹²², le condizioni erano rappresentate dal fondato motivo di ritenere che un testimone non potesse essere esaminato in dibattimento per infermità o per altro grave impedimento (art. 392 comma 1 lett. a) o dal fondato motivo di ritenere, per elementi concreti e specifici, che la persona da esaminare venisse esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponesse o deponesse il falso (lett. b); quest'ultima è la c.d. testimonianza inquinata¹²³.

Queste condizioni, infatti, dovevano essere rispettate anche nei casi previsti dalle successive lettere, ovvero nei casi in cui si dovesse procedere all'esame di una

¹²² Le altre prove di cui si può chiedere incidente probatorio sono la perizia o l'esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato sia soggetto a modificazione inevitabile, come la rilevazione di impronte del reato in un luogo nel quale esse siano destinate ad un repentino deterioramento a causa di agenti atmosferici (art. 392 comma 1 lett. f) o la ricognizione qualora particolari ragioni d'urgenza non consentano il rinvio al dibattimento (art. 392 comma 1 lett. g).

¹²³ Per delineare i confini della condotta perturbatrice, la dottrina utilizza le medesime locuzioni del diritto penale: l'attività inquinatrice deve ritenersi sussistente non solo quando sia rivolta allo stesso dichiarante ma anche quando sia diretta sulle cose o sia rivolta ad una terza persona legata ad un'altra da vincoli di affetto o solidarietà (per approfondimenti: MOLARI A., *L'incidente probatorio*, in *IP*, III, 1989); per lo stesso principio, nel concetto di utilità va ricompreso qualunque vantaggio per la persona (LA REGINA K., *Incidente probatorio*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da SPANGHER G., III, Milanofiori Assago, 2009).

persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di terzi (lett. *c*) o all'esame delle persone indicate nell'art. 210 (lett. *d*); il codice prevedeva, infatti, che doveva ricorrere “una delle circostanze previste dalle lettere *a*) e *b*).

La l. n. 267 del 7 agosto 1997, ha emendato, con l'art. 4, i presupposti di attivazione dell'incidente probatorio nelle evenienze di cui alle lettere *c*) e *d*) eliminando, per queste due ipotesi, la necessità del ricorrere di uno dei presupposti delle lettere *a*) e *b*). Con la riforma, si può dire, l'incidente probatorio si è “emancipato”, si è staccato dal presupposto di una condizione indifferibile ancorandosi piuttosto al criterio dell'utilità dell'anticipazione.

In altre parole, oggi si può chiedere sempre incidente probatorio per l'esame dell'indagato su fatti che riguardano la responsabilità di terzi e per l'esame dell'imputato in un procedimento connesso o collegato; il che equivale, per noi, a dire che la chiamata di correo, sia in un procedimento soggettivamente cumulativo che in un procedimento separato ma connesso o collegato, può sempre verificarsi in sede di incidente probatorio e, dunque, essere acquisita già dalla fase delle indagini preliminari come prova utilizzabile dal giudice per la sua decisione.

La *ratio* della modifica risiede nell'elevato rischio al quale soggiacciono le dichiarazioni dell'imputato su fatti concernenti la responsabilità di altri, e le dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210, in quanto ben può accadere che in giudizio tali persone si avvalgano, legittimamente, della facoltà di non rispondere. L'ampliamento degli spazi operativi dell'incidente probatorio rappresenta una risposta ad un'esigenza avvertita lungo tutto l'arco dei lavori preparatori del nuovo codice, perché in queste ipotesi il pericolo di compromettere la genuinità della prova è *in re ipsa*¹²⁴.

Da qui la previsione della possibilità, posta in capo al pubblico ministero, di trasformare in prova, fin da subito, il materiale disponibile che potrebbe andare perduto se non confermato in dibattimento.

¹²⁴ BOCCHICCHIO G., *Il Giudice dell'incidente probatorio ex art. 6 co. 1 L. n. 267 del 1997*, in *Cass. Pen.*, 1998, 1287.

Si è posto, però, un problema di coordinamento in seguito all'introduzione di una nuova figura di dichiarante *erga alios*, da parte della legge n. 63 del 2001: il testimone assistito.

Come meglio sarà esposto nel successivo paragrafo, gli articoli 197 e 197-*bis* prevedono la facoltà per l'imputato in un procedimento connesso *ex art. 12, co. 1. c) c.p.p.* o di un reato collegato a mente dell'art. 371, co. 2, lettera *b) c.p.p.* di assumere veste testimoniale -anche qualora non sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza irrevocabile di condanna, di proscioglimento o di applicazione della pena *ex art. 444-* nell'evenienza di cui egli abbia ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, co. 3, lettera *c)*.

L'avvertimento permette, in sostanza, di superare l'incompatibilità a testimoniare.

Il problema che sorge deriva dal fatto che, dopo l'introduzione di tale nuovo istituto, la disciplina dell'incidente probatorio non ha subito alcuna modifica.

Da qui, la seguente questione: stabilire se il contributo probatorio del testimone assistito debba essere assunto in incidente probatorio ai sensi (e nei limiti) previsti dalle lettere *a) o b) dell'art. 392, comma 1, relativi alla testimonianza, nella quale ricomprendere anche la testimonianza "assistita" di nuovo conio; ovvero se tale contributo conoscitivo debba essere assunto ai sensi delle lettere c) e d) della medesima disposizione (e, quindi, senza la necessaria presenza di un pericolo di dispersione/inquinamento), riguardanti l'esame dell'indagato e dell'imputato connesso.*

Si deve capire, cioè, se, alla luce della riforma del 2001, sia prevalente la qualifica di "testimone" (con conseguente applicazione dell'art. 392 lett. *a e b) o quella di "imputato/indagato" in procedimento connesso o collegato (che rientrano nella casistica di cui alle successive lettere c e d); di conseguenza, comprendere se e in che misura la nuova disciplina della testimonianza assistita abbia inciso sull'ambito di applicazione dell'acquisizione anticipata della prova.*

Posto che non si è creato un orientamento giurisprudenziale e dottrinale a riguardo¹²⁵, per comprendere appieno la questione e tentare di risolverla occorre sottolineare che l'esame in incidente probatorio riguarda le dichiarazioni *erga alios* rese dall'imputato nel proprio procedimento o le dichiarazioni di persone nel procedimento connesso o collegato, che saranno sicuramente, come quelle dell'imputato, *erga alios* poiché, sebbene ciò non risulti espressamente dal dato letterale, questo risulta essere un elemento implicito per il tipo di prova oggetto dell'incidente probatorio¹²⁶.

L'interesse all'anticipazione sussiste, dunque, solo in presenza di dichiarazioni coinvolgenti soggetti diversi dal dichiarante -come accade proprio nella chiamata di correo, essendo essa il luogo per eccellenza delle dichiarazioni etero-accusatorie.

Se si considera che il motivo per cui il legislatore del 1997 aveva eliminato il *periculum* come requisito per l'esame del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso o collegato, era rappresentato dal fatto che, all'epoca, non esisteva un obbligo del dichiarante sul fatto altrui di rispondere in sede dibattimentale sui medesimi fatti riferiti in corso di indagini preliminari e, quindi, l'intento del legislatore nel 1997 era stato quello di ampliare l'ambito di applicazione dell'incidente probatorio per evitare il rischio del silenzio del dichiarante in dibattimento; e se si considera, inoltre, che la novella del 2011, ampliando, con l'introduzione del teste assistito, l'ambito applicativo della testimonianza ha, contemporaneamente, ridotto la facoltà di non rispondere -perché, sia pure con le garanzie dell'art. 197-*bis*, il teste assistito ha l'obbligo di deporre-

¹²⁵ La questione è stata affrontata una sola volta e in maniera marginale dalla Corte di Cassazione che con sent. 28102 del 2010 si è limitata a stabilire che nel modificare le disposizioni relative all'esame degli imputati in un procedimento connesso, non è stata implicitamente abrogata la disciplina delle speciali ipotesi di incidente probatorio prevista dall'art. 392, comma primo, lett. c) e d).

¹²⁶ DI GERONIMO, P., *Il contributo dell'imputato all'accertamento del fatto*, Giuffrè 2009.

risulta evidente che quelle esigenze che avevano indotto il legislatore ad ampliare la portata dell'esame in incidente probatorio sono venute completamente meno¹²⁷.

Si ritiene, dunque, preferibile la tesi per cui la testimonianza assistita debba rispondere ai requisiti di ammissibilità propri della testimonianza e quindi l'incidente probatorio in tal caso potrà essere richiesto solo se vi è fondato motivo di ritenere il pericolo di dispersione o inquinamento. Questo anche perché, volendo ragionare da un punto di vista interpretativo strettamente sistematico, la figura soggettiva del testimone assistito non è assimilabile in alcun modo a quella dell'imputato in procedimento connesso o collegato, e pertanto non potrebbe applicarsi in via estensiva la disciplina dell'incidente probatorio ex lettera *d*) dell'art. 392 a quei soggetti che processualmente acquistano la qualità di testimoni.

Da ultimo, va comunque sottolineato che, nella prassi, accade spesso che la qualifica di testimone assistito si assuma proprio in corso di incidente probatorio svolto ai sensi della lett. *d*). È il caso dell'imputato di reato connesso o collegato che sia sottoposto a esame e, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 64 co.3 lett. *c*) renda dichiarazioni *erga alios*, assumendo la veste di testimone assistito, di modo che l'esame in incidente probatorio - ammesso pur in assenza dei presupposti dell'indifferibilità della prova - prosegua con l'acquisizione di una testimonianza assistita, che, così, viene assunta in incidente probatorio anche fuori dai casi di *periculum* delle lettere *a*) e *b*).

Ciò appurato, per quanto specificatamente riguarda la chiamata di correo, a seguito dell'ordinanza di accoglimento del giudice – g.i.p. o g.u.p. a seconda dei casi- sarà possibile procedere, in udienza appositamente fissata dal giudice (art. 401 c.p.p.), all'assunzione delle dichiarazioni, *rectius* delle testimonianze o dell'esame, delle persone indicate alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 392, co. 1, c.p.p..

Le modalità di assunzione, secondo quanto disposto dall'art. 401, co. 5, sono sottoposte alle medesime formalità sancite per il dibattimento (v. artt. 496 ss. c.p.p.); e ciò perché si tratta di prove a tutti gli effetti, che possono essere utilizzate

¹²⁷ SANNA, *L'interrogatorio e l'esame testimoniale dell'imputato nei procedimenti connessi, alla luce del giusto processo*, in *Trattato di procedura penale*, Vol VII a cura di G.Ubertis e G.P. Voena, milano 2007

ai fini della decisione al pari di quelle formatesi nel giudizio innanzi al giudice dibattimentale: confluiranno nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, co. 1, lettera e) c.p.p..

Si osservi, peraltro, che le prove assunte nel corso dell'incidente probatorio sono utilizzabili in via esclusiva nei confronti degli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro assunzione, secondo il combinato disposto dell'art. 401, co. 6, c.p.p. e dell'art. 403, co. 1, c.p.p.

8. LA TESTIMONIANZA ASSISTITA

Arrivando alla fase vera e propria di formazione della prova, ovvero il dibattimento, si nota che la chiamata in correità trova, in esso, la sua disciplina più completa, essendo previsto un *corpus* normativo che comprende tutte le evenienze possibili.

Le dichiarazioni *erga alios* possono essere rese nell'ambito della testimonianza assistita (art. 197-*bis*) e, nei casi di incompatibilità, dell'esame di persona imputata in un procedimento connesso nei confronti della quale si procede o si è proceduto separatamente (art. 210).

Anche il coimputato nel medesimo reato, qualora riferisca elementi concernente l'altrui responsabilità, sarà sottoposto alla disciplina dettata dall'art. 210, anziché a quella ordinaria relativa all'esame dell'imputato ex art. 208 c.p.p.

È, predisposto, poi, un ulteriore meccanismo, previsto dall'art. 513, che permette, a determinate condizioni, di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, superando i divieti di lettura di cui all'art. 514. Tale istituto sarà oggetto di analisi nel paragrafo successivo.

La testimonianza assistita, introdotta dalla l. n. 63/2001, relativa al cd. "giusto processo", è disciplinata negli artt. 197 e 197-*bis* c.p.p.

L'art. 197, nel prevedere i casi di incompatibilità con l'ufficio di testimone, indica, tra le altre, alcune particolari situazioni di incompatibilità c.d. "relativa" (cfr. lett. a e b), ovvero di incompatibilità sanabile a determinate condizioni.

Tali fattispecie sono contrapposte alle altre, parimenti tratteggiate dal medesimo articolo, integranti una incompatibilità “assoluta”, relative al responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (lett. *c*) e di coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché di difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’art. 391 ter: (lett. *d*)

In particolare, per quel che qui interessa, a norma della lettera *a*), i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 co. 1, lettera *a*) non possono assumere l’ufficio di testimone, a meno che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444.

Stessa incompatibilità è prevista dalla lettera *b*) dell’art. 197, con riguardo agli imputati in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, co. 1 lettera *c*) o di un reato collegato a norma dell’art. 371, co. 2, lettera *b*), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444.

Peraltro, in questa seconda fattispecie, relativa ad un caso di connessione “debole” o ad un mero collegamento investigativo, l’incompatibilità cessa qualora il soggetto *de quibus*, edotto a norma dell’art. 64, co. 3 lettera *c*), abbia scelto ciononostante di “parlare”, rendendo dichiarazioni eteroaccusatorie.

Quest’ultimo avvertimento, infatti, pone il soggetto in una condizione di piena consapevolezza circa la possibilità di assumere le vesti di testimone assistito nell’eventualità in cui, in sede di interrogatorio o esame, egli deponga circa la responsabilità penale di terzi; cosicché, in caso decida di rendere dichiarazioni *erga alios*, l’incompatibilità a testimoniare cade anche prima che la situazione processuale del dichiarante sia stata irrevocabilmente definita. L’avvertimento funge, dunque, da clausola di salvezza.

Non manca, però, chi parla, in questo caso, di “compatibilità condizionata e parziale” a testimoniare, sostenendo che quella della lett. *b* sia un’eccezione speciale dall’oggetto limitato, in quanto i soggetti ivi indicati possono deporre come

testimoni soltanto se hanno reso dichiarazioni sul fatto altrui e limitatamente a tali fatti¹²⁸.

La *ratio* dell'art. 197 sta nella volontà di garantire la concreta applicazione del principio del *nemo tenetur se detegere*: il testimone ha l'obbligo, penalmente sanzionabile, di dire la verità e, se il processo nei confronti dell'imputato connesso o collegato non è ancora volto al termine, non lo si può costringere, con la testimonianza, ad operare una scelta diversa da quella, legittima, che egli ha operato nel proprio procedimento, cioè il silenzio.

Lo si può ascoltare in veste di testimone solo qualora egli non abbia più interesse a rimanere in silenzio perché il procedimento a suo carico è volto al termine o, nei soli casi di connessione debole o di collegamento investigativo (nei quali è più facile scindere le dichiarazioni *contra se* da quelle *erga alios*), se egli sia stato adeguatamente messo al corrente delle conseguenze delle sue dichiarazioni etero-accusatorie, ossia del fatto che sarà poi costretto ad assumere l'ufficio di testimone.

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma in esame, anche la Corte Costituzionale, con sentenza n.74 del 22 luglio 2004 ha chiarito la ragione della riforma, sostenendo che l'"assetto normativo censurato [per contrasto con l'art. 3 della costituzione] rappresenta espressione della strategia di fondo che ha ispirato il legislatore della l. 1 marzo 2001, n. 63, consistente nell'enucleare una serie di figure di dichiaranti nel processo penale in base ai diversi stati di relazione rispetto ai fatti oggetto del procedimento".

Ad ogni modo, nel momento in cui cessa l'incompatibilità e l'imputato di procedimento connesso o collegato depone circa la responsabilità altrui, già dalla fase delle indagini preliminari assumerà le vesti di testimone assistito, disponendo delle garanzie previste dall'art. 197-bis: ha diritto all'assistenza di un difensore, anche d'ufficio; ha diritto ad astenersi dal rendere dichiarazioni autoincriminanti o

¹²⁸ CONTI C., *La riduzione dell'incompatibilità a testimoniare*, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (l. 1° marzo 2001, n. 63)*, TONINI, CEDAM, Padova, 2001, 280.

dalle quali, ad ogni modo, possa emergere la sua responsabilità penale in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. Le sue dichiarazioni non potranno in nessun caso essere utilizzate contro di lui nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi altro giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle suddette sentenze.

In altre parole, quanto da lui dichiarato può essere utilizzato solo ai fini del processo in cui egli lo dichiara, non oltre.

L'ultimo comma dell'art. 197-*bis* contiene invece una disposizione differenti avente diversa *ratio*; ossia, non la tutela *pro loquens*, bensì la garanzia circa la genuinità dell'accertamento: le dichiarazioni del testimone devono essere corroborate da riscontri che ne confermino l'attendibilità, e cioè devono essere valutate a norma dell'art. 192 comma 3. Il testimone assistito sarà esaminato in dibattimento nelle forme previste per la testimonianza semplice, dunque nelle forme della *cross examination* degli articoli 498 e 499 c.p.p. e con tutto il regime delle contestazioni previsto per l'esame testimoniale.

9. L'ESAME DI PERSONA IMPUTATA NEL PROCEDIMENTO CONNESSO

Se, invece, l'incompatibilità condizionata non cede, il Legislatore ha introdotto una figura intermedia tra quella del testimone e quella dell'imputato, generata dalla scelta di non rinunciare completamente al contributo probatorio dei soggetti delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 197.

L'istituto è quello previsto dall'art. 210, rubricato "esame di persona imputata in un procedimento connesso".

Ai sensi del primo comma dell'art. 210, "nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art.12, co. 1, lettera *a)*, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte ovvero, nel caso indicato dall'art.195 (testimonianza indiretta) anche d'ufficio."

Con sentenza n. 361 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle disposizioni in essa contenute anche all'esame del coimputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria.

Quindi, volendo parlare in termini di chiamata di correo resa dal coimputato nel medesimo reato, resta fermo, anche dopo la novella della legge 63/2001, che essa avvenga nelle forme dell'art. 210 e non in quelle dell'art. 208 se la chiamata era stata già effettuata nelle fasi precedenti del procedimento.

Ad ogni modo, i soggetti di cui sopra, hanno l'obbligo di presentarsi davanti al giudice il quale, ove occorra, può disporre l'accompagnamento coattivo; essi godono del diritto ad avere un difensore che assista all'esame ed hanno la facoltà di non rispondere, della quale devono essere adeguatamente informati.

L'esame avviene nel rispetto dell'art. 194 riguardo ai limiti e all'oggetto della testimonianza, dell'art. 195 circa la testimonianza *de relato*, degli articoli 498 e 499, ed è soggetto alle contestazioni di cui all'art. 500.

Tale ultimo rinvio, è diretto dunque ad affermare la possibilità contemplata dall'art. 500 comma 4, che prevede la decisione del giudice di acquisire al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone se, "anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso."

Le disposizioni dell'art. 210, ai sensi del sesto ed ultimo comma dello stesso, si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, co. 1 lettera c) o di un reato collegato a norma dell'art. 371, co. 2 lettera b) a condizione che esse non abbiano reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. La condizione del non aver mai reso in precedenza dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato fa riferimento, quindi, sia all'ipotesi in cui tali persone non siano mai state sentite da alcuna autorità interrogante, sia all'ipotesi in cui, pur essendo state interrogate, non abbiano reso, in

tale sede, alcuna dichiarazione sull'altrui responsabilità. A questa ipotesi sembra doversi equiparare anche quella in cui le suddette persone abbiano sì reso dichiarazioni sul fatto dell'imputato ma senza ricevere l'avvertimento di cui all'art. 64 co.3 lett. c), con la conseguenza dell'inutilizzabilità di tali dichiarazioni e, soprattutto, dell'impossibilità, per il soggetto in questione, di assumere la veste di testimone assistito in ordine a tale fatto¹²⁹.

Tuttavia, la seconda parte del comma 6 dell'art. 210 prevede che nei confronti di tali soggetti vada effettuato l'avviso dall'art. 64 co. 3 lettera c) e se, dopo tale avviso, essi depongono ugualmente circa la responsabilità di terzi, assumeranno l'ufficio di testimoni assistiti su quei fatti, applicandosi nei loro confronti, anche le disposizioni dell'art. 197-bis e 497. Viene a crearsi, cioè, *a posteriori*, la medesima situazione che si sarebbe creata se essi avessero già in precedenza reso dichiarazioni circa la responsabilità dell'imputato.

La conseguenza, è che, sostanzialmente, l'art. 210 si applica solo agli imputati di procedimento connesso a norma dell'art. 12 lett. a) e del coimputato nel medesimo procedimento, per quanto concerne le dichiarazioni su fatto altrui precedentemente rese all'autorità giudiziaria.

10. L'ACQUISIZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE LETTURA DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

10.1. La lettura delle precedenti dichiarazioni come strumento di non dispersione delle fonti di prova

In sede di elaborazione del nuovo c.p.p., il legislatore non ha inserito solo l'incidente probatorio come meccanismo volto a garantire la non dispersione del materiale probatorio proveniente da fonti dichiarative.

¹²⁹GREVI, V. Prove, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Giovanni Conso, Vittorio Grevi e Marta Bargis, VII ed. 2014.

Tale obiettivo è stato realizzato anche mediante altro istituto, quello attivabile in sede dibattimentale, consistente nella lettura, a determinate condizioni, delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, *ex art. 513 c.p.p.*

Peraltro, tale articolo ha avuto una storia travagliata, essendo stato modificato fin dai primi anni di vita del nuovo codice ed inciso da più di una dichiarazione di incostituzionalità; ha rappresentato il banco di prova per misurare il tasso di accusatorietà del processo penale¹³⁰, ciò a causa della difficoltà di trovare un giusto equilibrio tra le opposte fazioni tra le quali l'art. 513 si trova in bilico: il diritto di difesa, il rispetto del contraddittorio (di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione) e le altrettanto importanti esigenze conoscitive del processo.

10.2. L'evoluzione del testo contenuto nell'art. 513

Originariamente, il testo del 1989 prevedeva innanzitutto che l'imputato in un procedimento connesso non potesse rifiutarsi di sottoporsi all'esame e, dunque, nel momento in cui qualsiasi iniziativa tesa ad assicurarne la presenza non fosse andata a buon fine, su richiesta delle parti si sarebbe provveduto a dare lettura delle precedenti dichiarazioni.

Rimaneva, però, la facoltà di non rispondere durante l'esame, qualora esso avesse avuto luogo, e ciò comportava l'impossibilità di procedere alle letture.

Nel 1992, con la sentenza n. 255, la Corte Costituzionale aveva riscontrato una non giustificata disparità di trattamento tra l'imputato in procedimento connesso e il coimputato del medesimo reato, ovvero tra la chiamata di correo in un procedimento soggettivamente cumulativo e quella inserita nel contesto di procedimenti separati.

La violazione del principio di uguaglianza, secondo il Giudice delle leggi, risiedeva nel fatto che mentre l'imputato di un procedimento connesso, esercitando

¹³⁰ MAMBRIANI A., *Giusto processo e non dispersione delle prove*, Piacenza, 2002, 202.

la facoltà di non rispondere, avrebbe impedito la lettura delle precedenti dichiarazioni, il coimputato nel medesimo reato, a norma del vecchio comma 1 dell'art. 513, rifiutandosi di sottoporsi ad esame, avrebbe, per ciò solo, consentito la lettura.

Se non che, afferma la Corte, «in tutti i casi in cui si è in presenza di procedimenti che - per le relazioni esistenti tra i reati contestati - la legge qualifica connessi o collegati, e quindi potenzialmente soggetti a trattazione cumulativa, la circostanza che al *simultaneus processus* non si addivenga per qualsiasi causa non può ragionevolmente mutare il regime di leggibilità in dibattimento (e quindi di utilizzabilità ai fini della decisione) delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di detti procedimenti».

Di conseguenza, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, vecchio testo, nella parte in cui non prevedeva che il giudice, sentite le parti, disponesse la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si fossero avvalse della facoltà di non rispondere¹³¹.

Da tale statuizione, però, sarebbe derivato in qualunque caso il sacrificio del principio del contraddittorio, garantito dalle forme dell'esame incrociato.

Cosicché, con la legge 7 agosto 1997, n. 267, la disciplina cambiò nel senso di prevedere la lettura solo previo accordo tra le parti, salva la sopravvenuta ed imprevedibile irripetibilità dell'atto.

In sostanza, come lucidamente rilevato da un successivo arresto della Corte

¹³¹ La decisione della Corte fu ampiamente criticata, sia perché non convinse la parificazione di due situazioni così eterogenee, quali il silenzio tenuto dal coimputato nel medesimo processo e l'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'imputato in un procedimento connesso o collegato, sia per la l'eccessiva lesione del diritto di difesa conseguente all'acquisizione delle dichiarazioni delle persone di cui all'art. 210 c.p.p. mediante la semplice lettura (SANNA A., *Il contributo dell'imputato in un diverso procedimento: forme acquisitive e garanzie di attendibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 508); la difesa veniva privata del diritto di escutere la fonte di accusa, in netto contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 6 CEDU (SIRACUSANO D., *Urge recuperare l'oralità*, in *Diritto Penale e Processo*, 1997, 528).

costituzionale¹³² si era ritornati, sia pure con alcune variazioni, ad una disciplina analoga a quella vigente prima della sentenza n. 254 del 1992: in caso di esercizio della facoltà di non rispondere, la lettura non era preclusa in modo assoluto, ma risultava condizionata all'accordo delle parti; in caso di impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante, la lettura non era ammessa sempre, ma solo nelle ipotesi in cui la impossibilità di ripetizione dell'atto dipendesse da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

Ma la Corte Costituzionale intervenne nuovamente, con la sent. n. 361 del 1998, secondo la quale *«l'irragionevolezza e l'incoerenza [del meccanismo delineato dal novellato art. 513] sono di immediata evidenza: l'esclusione delle dichiarazioni rese in precedenza dal patrimonio di conoscenze del giudice risulta infatti rimessa alla concorrente volontà dell'imputato in procedimento connesso e della parte processualmente interessata a impedire l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni stesse. Ne risulta pregiudicata la stessa funzione essenziale del processo, che è appunto quella di verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di accertare le relative responsabilità»*.

Cosicché, fu nuovamente dichiarata l'illegittimità dell'art. 513 co. 2, nella parte in cui non prevedeva che se il dichiarante si fosse rifiutato o avesse ommesso in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri e già oggetto delle sue dichiarazioni precedenti, anche in mancanza dell'accordo delle parti, si sarebbe potuto procedere ai sensi dell'art. 500 co. 2-bis e 4, alla stregua dei quali (nel testo all'epoca vigente) le parti possono procedere alle contestazioni anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni e le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

A fronte di un confronto così serrato tra Legislatore e Corte costituzionale, si sentì l'esigenza di codificare il principio del contraddittorio a livello costituzionale, mediante la successiva l. Cost. n. 2 del 1999 relativa al "Giusto processo", alla

¹³² Cfr. Sent. n. 361 del 1998, in motivazione.

quale è stata data attuazione mediante la l. n. 63 del 2001, che, tra l'altro, ha emendato anche il testo dell'art.513 c.p.p., conferendo al medesimo il contenuto attuale.

10.3. La disciplina attualmente vigente

Ad oggi, l'art. 513 comma 1, riguarda i casi in cui, in assenza dell'imputato o a causa del suo rifiuto di sottoporsi all'esame, non sia possibile procedere al suo esame. In tale fattispecie, il giudice, su richiesta di parte, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o al giudice delle indagini preliminari o al giudice nell'udienza preliminare¹³³.

Il comma 2 dell'art 513 si occupa invece delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 210 comma 1, ossia dei soli soggetti imputati in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 lett. a) nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, che abbiano già reso dichiarazioni etero accusatorie in fase predibattimentale.

La non inclusione delle altre forme di connessione e collegamento appare logica alla luce della novella del 2001, in base alla quale, se gli imputati in un procedimento connesso ex art. 12 lett. c) o collegato ex. art. 371 comma 2 lett. b) forniscono delle dichiarazioni le strade sono due: se ci sono stati i giusti avvertimenti, essi assumono la veste di testimoni assistiti e si applicheranno le disposizioni dell'art. 500; se, viceversa, non vi sono stati gli avvisi, le loro

¹³³ Questione controversa è se la lettura delle dichiarazioni predibattimentali possa avvenire solo se l'imputato rifiuti assolutamente di essere esaminato o se, al contrario, possa aver luogo quandanche gli decida di sottoporsi all'esame ma rifiuti di rispondere ad alcune domande. In senso positivo: GREVI V., *Facoltà di non rispondere delle persone esaminate ex art. 210 c.p.p. e lettura dei verbali di precedenti dichiarazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1129; in senso contrario si sostiene che l'applicabilità dell'art. 513 presuppone la completa mancanza della prova dibattimentale (MAZZA O., *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Giuffrè, Milano, 2004).

dichiarazioni sono assolutamente inutilizzabili.

L'art. 513 co. 2 prevede una serie di attività, che il giudice deve porre in essere per tentare in tutti i modi di evitare la soppressione dei principi dell'oralità e del contraddittorio.

Innanzitutto, se i soggetti di cui sopra risultano assenti, egli deve disporre, a richiesta di parte, l'accompagnamento coattivo, l'esame presso il domicilio, la rogatoria internazionale o l'esame in qualsiasi altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio.

Se nessuna di queste attività può essere effettuata, si potrà procedere a norma dell'art. 512, se ne ricorrono le condizioni. Ossia, si potrà dar corso alla lettura delle precedenti dichiarazioni rese da tali soggetti, su richiesta di parte, nel caso in cui l'impossibilità di ripetizione derivi da fatti o circostanze che non erano prevedibili ai tempi in cui esse furono assunte; - diversamente, le parti avrebbero avuto l'onere di chiedere l'acquisizione di tali elementi conoscitivi mediante l'incidente probatorio¹³⁴.

Se invece, il soggetto è presente ma dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere, l'art. 513 prevede che le parti si possano accordare per procedere ugualmente alla lettura dei verbali delle dichiarazioni che il medesimo abbia precedentemente reso.

Insomma la lettura delle dichiarazioni etero accusatorie anche alla presenza dell'imputato, risulta essere l'ultima *spes* che il legislatore ha previsto per evitare la perdita di materiale probatorio utile alla definizione del processo.

L'accordo delle parti risulta essere indispensabile, poiché solo le parti hanno la facoltà di disporre, e di rinunciare quindi, al contraddittorio nella formazione della prova.

¹³⁴ Secondo la dottrina il richiamo all'art. 512 sarebbe plenastico, bastando un semplice riferimento a "fatti o circostanze imprevedibili" a definire i presupposti per la lettura; lo stesso vale per la specificazione che l'imprevedibilità delle cause ostative vada valutata "al momento delle dichiarazioni", precisazione considerata scontata e, di conseguenza, superflua (FRIGO G., *Ritornano l'oralità e il contraddittorio mentre cresce il rischio di una controriforma*, in Guida dir., 1997, 32).

Va sottolineato, al riguardo, che nel caso di silenzio c.d. parziale, cioè nel caso in cui durante lo svolgimento dell'esame al quale abbia acconsentito, il soggetto utilizzi la facoltà (che conserva immutata) di non rispondere a talune domande, non si può dar luogo alle letture in esame.

Capitolo 3

La valutazione delle dichiarazioni *erga alios*

1. *PREMESSA*

Con il passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio si è assistito, coerentemente con tutta la ristrutturazione sistematica, al superamento del sistema delle prove legali¹³⁵, per dare spazio al principio illuminista dell'*intime conviction* dell'organo decidente.

Il legislatore dell'88, però, se da un lato aveva recepito in maniera ottimale gli insegnamenti della rivoluzione francese decidendo di distaccarsi completamente dal codice fascista del 1930, dall'altro aveva ben intuito che anche il principio del libero convincimento del giudice, se non adeguatamente circoscritto, avrebbe potuto dar luogo ad abusi tali da vanificare la -tanto attesa - riforma del rito.

Pertanto, come non era mai stato fatto nell'Europa continentale in epoca moderna fino a quel momento, il nuovo Codice di procedura penale italiano ha tracciato itinerari ben precisi per il convincimento del giudice.

Innanzitutto è stato stabilito il principio di legalità della prova: le “prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate” e l'inutilizzabilità è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (art. 191 c.p.p.).

¹³⁵ Le prove legali sono “fatti tali, per l'ordinamento giuridico, che, una volta verificatisi, impongano di ritenere inconfutabilmente dimostrata la sussistenza di certi altri”, MOSCARINI, P., *Principi delle prove penali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014. L'autore propone un esempio di prova legale utilizzata nel processo penale inquisitorio: “per condannare l'inquisito, sarebbero occorsi due testimoni deponenti *de visu* circa la sua condotta illecita. Senza di ciò, non si sarebbe potuto condannare (*unus testis nullus testis*); ma, se detta premessa fattuale si fosse realizzata, la condanna sarebbe dovuta seguire come conseguenza ineluttabile, dovendosi *de iure* ritenere inconfutabilmente dimostrato, a carico dell'inquisito, il comportamento oggetto dell'imputazione.”

Il principio è ribadito anche dall'art. 526 co.1 c.p.p., a norma del quale il giudice “non può utilizzare, ai fini della decisione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”.

In capo al giudice, inoltre, è posto un obbligo di motivazione che si evince dal combinato disposto dell'art. 192 co.1 (“Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”) e dell'art. 546 co.1 lett. e) in merito al contenuto della sentenza, nella quale si devono esporre i “motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata”.

Il giudice, in altre parole, gode della libertà di valutazione ma deve giustificare gli esiti del suo processo valutativo libero, argomentando in diritto, in fatto, in regole scientifiche e d'esperienza per dimostrare che non si tratti di una decisione intuitiva o irrazionale¹³⁶.

In più, nei commi successivi dell'art. 192 il legislatore si è spinto fino a prevedere degli eccezionali canoni legali di valutazione per determinati tipi di materiali probatori, definiti anche criteri di esclusione, poiché, appunto, escludono l'utilizzo di talune fonti probatorie se non dotate di particolari requisiti.

Ad es., il comma 2 dell'art. 192 prevede che gli indizi, ovvero “quegli elementi o fatti che non sono direttamente rappresentativi del *thema probandum*, ma che possono consentire di fissarlo attraverso un ragionamento logico”¹³⁷, possano essere utilizzati alla sola condizione che essi godano, congiuntamente, delle caratteristiche di precisione, gravità e concordanza.

2. L'ESIGENZA DI UNA *CORROBORATION*

Ciò che interessa alla nostra trattazione è il contenuto dei commi 3 e 4 dell'art.192, in base ai quali le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 o collegato ex. art. 391

¹³⁶ Non è un caso che, tra i tassativi motivi di ricorso in Cassazione, l'art. 606 preveda, alla lett. e), la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.

¹³⁷ MOSCARINI, P., *Principi delle prove penali*, op. cit.

co.2 lett. b) “sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”.

È regola di comune esperienza che la chiamata di correo sia intrinsecamente sospetta, provenendo da un soggetto che non è *extraneus* al processo, come lo sarebbe un qualunque testimone, ma, al contrario, ricopre una posizione soggettiva che è, oggettivamente, non neutrale.

Alla generale affidabilità delle ordinarie fonti dichiarative si sostituisce la generale diffidenza, così da essere portati a ritenere che la dichiarazione probatoria del chiamante in correità riesce verificata nella sua veridicità in quanto risulti corrispondere a determinati requisiti¹³⁸.

Il legislatore avrebbe potuto optare anche per la non utilizzazione delle dichiarazioni in analisi, ma non lo ha fatto, e per ragioni molto semplici: in primo luogo, la scelta di utilizzarle -sebbene in maniera condizionata- si sposa perfettamente con la tendenza di fondo che caratterizza l’intero sistema processuale penale, ovvero la propensione alla conservazione del materiale probatorio per la superiore esigenza di accertamento dei fatti; in secondo luogo, come esposto in precedenza, l’ordinamento giuridico, ai tempi della codificazione della norma in questione, portava con sé la fresca esperienza del maxiprocesso che, per quanto carnefice di diritti costituzionalmente garantiti, aveva dimostrato la rilevante utilità delle dichiarazioni dell’ *intraneus*.

Si è preferito, perciò, stabilire, come contrappeso alla possibilità di utilizzazione di tali dichiarazioni, un percorso valutativo più complesso, per non dover rinunciare all’importante contributo probatorio di tali soggetti “non terzi”.

All’alba dell’entrata in vigore del nuovo c.p.p. -che, tra le sue incommensurabili novità, portava per la prima volta in una norma riferimenti specifici alla chiamata di correo- non è mancato in dottrina chi ha dubitato dell’utilità di un’autonoma regolamentazione delle suddette dichiarazioni, considerandole “questioni che appartengono alla clinica giurisprudenziale e che vanno risolte sui dati” con le quali “i legislatori vi interloquiscono male”¹³⁹

¹³⁸ DOMINIONI, O., *La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1986

¹³⁹ CORDERO, F., *Procedura penale*, Giuffrè, 2000.

trattandosi di “una tematica difficilmente codificabile e che per certi aspetti potrebbe risultare anche pericolosa”¹⁴⁰.

Ma la formula utilizzata all’art. 192 comma 3 appare un’evidente manifestazione della consapevolezza del legislatore stesso di quanto potesse risultare fuorviante formulare precisi criteri ai fini dell’utilizzazione: il riferimento agli “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” è un principio-quadro che lascia la normativa aperta, come auspicato dalla più illustre dottrina, all’intervento della giurisprudenza¹⁴¹.

Proprio per questo, c’è stato chi si è spinto ancora oltre sostenendo che, se da un lato, stabilire a livello normativo dei criteri che devono presiedere alla valutazione della chiamata in correità può comportare il rischio di introdurre una “prova legale” che contrasta con il principio del libero convincimento del giudice, dall’altro, lasciare alla giurisprudenza ampia discrezionalità in tal senso ha pericolosamente reso possibile l’utilizzo di ogni materiale probatorio a corroborare e confermare la credibilità di una chiamata in correità¹⁴².

¹⁴⁰ GREVI V., *Le “dichiarazioni rese dal coimputato” nel nuovo codice di procedura penale*, in AA.VV., *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel processo penale*, CEDAM, 1992.

¹⁴¹ DE CATALDO NEUBURGER L., *Arrivare ad una decisione: analisi dei criteri di giudizio adottati in alcune sentenze e ricerca di regole empiriche per la valutazione della chiamata in correità*, in AA.VV., *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel processo penale*, CEDAM, 1992.

¹⁴² DELL’ANNA T., *L’esame del coimputato in reato connesso e la chiamata di correo*, in GAITO, A., *La prova penale*, UTET Giuridica, 2008. Nello specifico l’autrice, riferendosi alla *mutual corroboration*, che approfondiremo nel par. 4.1 del corrente capitolo, sostiene: “Invero, le pronunce di legittimità in tema di valutazione probatoria della chiamata in correità non sempre sono accettabili da un punto di vista normativo e costituzionale. Ancor di più, non lo sono quelle dirette a risolvere la dibattuta problematica dei cc.dd. elementi di riscontro alle dichiarazioni del chiamante in correità, che non solo hanno oramai stravolto il principio-quadro sancito dal legislatore, allorquando il giudice di legittimità statuisce che anche una dichiarazione proveniente da soggetti appartenenti alle stesse categorie previste dall’art.192,3° e 4° co., c.p.p., può corroborare un’altra chiamata, ma soprattutto creano grave pregiudizio per la certezza del diritto e per i fondamentali principi costituzionali a garanzia dell’indagato-imputato”.

Tale parte della dottrina, già all'epoca, affermava la necessità di un imminente intervento del legislatore; intervento che non è giunto neanche con la l. n. 63/2001, che viene infatti considerata, da questo filone dottrinale, una “legge che ha deluso persino se stessa” se si pensa alla sua titolazione “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione”¹⁴³.

Aldilà delle censure, è certo che attraverso l'introduzione della disposizione del comma 3 dell'art.192, il legislatore ha risolto due importanti questioni.

Prima di tutto, ponendo fine alle dispute dottrinali nate nel silenzio del codice del 1930, ha chiarito definitivamente che la chiamata in correità ha valore di prova, sebbene si tratti di una prova che necessita di essere “vestita”, come in gergo si dice fin dai tempi del codice Rocco.

In secondo luogo, recependo il magistrale lavoro suppletivo della giurisprudenza precedente alla codificazione dell'88¹⁴⁴, ha formulato una regola di valutazione complessa, in base alla quale si richiede al giudice di procedere alla disamina di plurimi elementi.

¹⁴³ DELL'ANNA, T., op. ult. Cit.

¹⁴⁴ A titolo esemplificativo, Cass. pen., 26-02-1987, in *Il foro italiano*: “In considerazione della particolare natura della fonte di prova, le dichiarazioni accusatorie formulate da un imputato nei confronti di coimputati dello stesso reato o di reato connesso, non possono avere la medesima forza probatoria delle deposizioni testimoniali ed il loro esame critico va condotto con particolare approfondimento e cautela; l'assenza di motivi di astio, il disinteresse, il sincero ravvedimento, la spontaneità, la precisazione, la reiterazione delle dichiarazioni, l'univocità delle affermazioni, costituiscono sicuri parametri di valutazione dell'attendibilità del chiamante in correità”; Cass. pen., 13-11-1986, in *Foro it.*: “Il giudice del merito, nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali in tema di scelta e di apprezzamento delle prove, può attribuire, ai fini del giudizio di colpevolezza, concreto valore probatorio alla chiamata in correità per le sue caratteristiche e per il suo contenuto intrinseco; detta chiamata acquista valore decisivo in presenza di circostanze obiettive e di elementi, anche di ordine logico, di riscontro, che valgano a confermare la veridicità e l'attendibilità dell'accusa.”

3. LE INCERTEZZE ESEGETICHE RIGUARDANTI L'ART. 192 CO. 3 E LA SOLUZIONE OFFERTA DALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Prima di capire di quali elementi si tratti – stabiliti in maniera definitiva dalle Sezioni Unite nel 1992¹⁴⁵ e mantenuti pressoché costanti nel tempo- occorre sottolineare che la voluta genericità del dato letterale aveva creato una confusione tale per cui si è reso necessario il suddetto intervento della Cassazione per fissare un principio di diritto in materia di chiamata in correità.

Il testo dell'art. 192 co.3, *prima facie*, è suscettibile, infatti, di due chiavi di lettura, completamente differenti l'una dall'altra.

Può intendersi sia che la dichiarazione è, da sola, sufficiente a ricostruire il fatto costituente il *thema probandi* e che gli “altri elementi di prova” servono esclusivamente a verificare l'attendibilità del dichiarante; sia che la dichiarazione concorre “unitamente agli altri elementi di prova” alla ricostruzione del fatto; il quale, pertanto, non può ritenersi provato solo in base a quanto riferito dal dichiarante in causa, per quanto quest'ultimo risulti attendibile.

Il dubbio è ingenerato dalla coesistenza problematica e contraddittoria, nello stesso periodo, dei termini “unitamente” e “attendibilità”, laddove l'avverbio fa pensare alla necessità di una valutazione globale di una pluralità di elementi di prova, mentre il sostantivo evoca un'operazione mentale -diversa dalla valutazione del dato probatorio- riguardante il grado di affidabilità della fonte¹⁴⁶.

Tale problematica, su cui si era già focalizzata la dottrina, aveva diviso la giurisprudenza, cosicché le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate ad intervenire in merito alla interpretazione dell'art. 192 co. 3 c.p.p. per quanto attiene al senso da attribuire all'inciso “altri elementi di prova” ed al suo rapporto nella valutazione probatoria complessiva con la chiamata in correità¹⁴⁷.

La citata sentenza si inserisce come passaggio intermedio in un *iter* processuale travagliato e complesso, riguardante l'omicidio del commissario di

¹⁴⁵ Sez. Un. Pen., 21 ottobre 1992, sent. n. 1653, RV. 5233.

¹⁴⁶ DELIA, A.A., *Studi di diritto processuale penale*, Giappichelli 2005.

¹⁴⁷ Cass. pen., SS. UU., 21 ottobre 1992.

polizia Luigi Calabresi, avvenuto nel maggio del 1972, che portò, dopo anni, nel 1997, alla condanna per Ovidio Bompressi e Leonardo Marino. Quest'ultimo fu il collaboratore di giustizia le cui dichiarazioni furono poste a fondamento dell'accusa.

Ebbene, le Sezioni Unite, con la pronuncia in discorso, hanno annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano –la quale aveva confermato le condanne in primo grado a 22 anni per Giorgio Pietrostefani, Adriano Sofri e Ovidio Bompressi, e a 11 anni per Leonardo Marino, in quanto collaboratore di giustizia- reputando, tra l'altro, che le dichiarazioni del pentito Marino fossero state valutate in modo assai superficiale.

All'analisi della sentenza impugnata, la Corte di legittimità ha ritenuto opportuno “premettere una breve osservazione di ordine metodologico”, sostenendo che “i problemi relativi all'interpretazione dell'art. 192 co.3, c.p.p. vigente, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correità [...] presuppongono nell'ordine logico la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correità, in sé considerata, pone sotto un duplice aspetto”.

Secondo la Corte, *“non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata di correo e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se non si siano prima chiariti i caratteri di affidabilità della chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa; ne consegue che il giudice deve, anzitutto, esaminare il problema della credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo dovranno essere sottoposte a vaglio critico l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del correo, alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, quali la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità della chiamata; infine, egli deve esaminare i riscontri considerati esterni”*.

È stata, quindi, formulata una vera e propria mappa che il giudice deve seguire per poi poter essere libero nel suo convincimento.

Una duplice scansione valutativa: egli prima deve operare una verifica intrinseca, secondo i criteri normalmente utilizzati nel valutare qualsiasi fonte dichiarativa; poi, deve procedere alla verifica dell'esistenza estrinseca di elementi esterni di riscontro che offrono garanzie sull'attendibilità della narrazione¹⁴⁸.

Il controllo *ab intrinseco* deve metodologicamente precedere l'unitaria verifica della chiamata e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e, anche qualora gli elementi riguardanti la credibilità della fonte e quelli concernenti l'attendibilità della dichiarazione, concettualmente distinti, venissero concretamente ad intrecciarsi, il giudice dovrà sempre compiere l'esame seguendo l'ordine logico indicato.

Se l'esito del controllo intrinseco sarà negativo, lo sforzo corroborativo richiesto dall'art. 192 co.3 non dovrà neanche essere posto in essere.

Quindi, anche per ragioni di economia processuale, conviene che il giudice, prima di procedere alla verifica espressamente richiesta dalla norma, proceda ad una verifica della chiamata in sé¹⁴⁹.

Sul solco segnato dalle Sezioni Unite nel 1992, la giurisprudenza continua a riproporre la medesima elencazione di elementi onnicomprensivi di dati intrinseci ed estrinseci del dichiarante, poiché "un'accurata analisi della affidabilità del chiamante è la base verificatoria dalla quale pervenire ad ogni ulteriore apprezzamento."¹⁵⁰

¹⁴⁸ DI MARTINO, C., PROCACCIANTI, T., *La chiamata di correo*, CEDAM 2007.

¹⁴⁹ Nel caso oggetto della sentenza in analisi, la Corte sostenne che la credibilità di Leonardo Marino era stata valutata positivamente dai giudici di merito solo ed esclusivamente in relazione alla circostanza che egli - del tutto insospettato - si fosse risolto, dopo 16 anni, a dichiararsi colpevole di un grave delitto di terrorismo, esponendo se stesso e la sua famiglia a gravi conseguenze. Non mettendo in dubbio la rilevanza dell'elemento confessorio, certamente suggestivo, sottolineò come l'esame compiuto dalla sentenza impugnata avesse sorvolato su circostanze significative che avrebbero potuto anche portare ad una conclusione diversa da quella della piena credibilità, cui la sentenza di merito era approdata.

¹⁵⁰ Cass. Pen., sez. II, 12 dicembre 2002- 3 aprile 2003, n. 15756.

4. I C.D. RICONTRI, IN GENERALE

Sebbene il riferimento esplicito sia solo ai cc.dd. riscontri esterni (“altri elementi di prova”), risulta, alla luce di quanto appena detto, generalmente accettato che essi da soli non possano soddisfare le esigenze valutative del giudice.

Lo si comprende bene partendo dalla definizione stessa di riscontro, quale “fatto, interferente con quello da provare, la cui esistenza è in rapporto di indifferenza rispetto al tema storico del procedimento, ma è in grado di dimostrare che l’autore della narrazione è stato veritiero”¹⁵¹.

Considerando, inoltre, la natura stessa della fonte di prova – che è dichiarativa- bisogna guardare oltre il dato letterale e considerare come “riscontri” sia gli elementi di controllo esterni alla chiamata, sia, previamente, i requisiti intrinseci al chiamante e alla chiamata. In altre parole, il giudice deve valutare la credibilità del dichiarante e, unitamente, l’attendibilità intrinseca della chiamata, e solo infine può procedere alla valutazione dei riscontri esterni¹⁵².

Questo costante orientamento ha portato una parte della dottrina a rivedere la tradizionale bipartizione, operata già in assenza di un riferimento normativo, tra riscontri intrinseci ed estrinseci, per sostituirla con una tripartizione che prevede due sottogruppi della verifica interna, individuati sulla base dell’oggetto della verifica.

Da un lato, vi è l’attendibilità del dichiarante valutata in base a circostanze e fatti attinenti alla sua persona, operando quello che è stato definito un “*identikit psicologico*”¹⁵³.

¹⁵¹ BEVERE, A., *La chiamata di correo*, Giuffrè, 2001.

¹⁵² Tale principio è stato peraltro recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza 14 maggio 2013 n. 20804, hanno affermato “nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma terzo c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale”.

¹⁵³ G. Cavalli, *La chiamata in correità*, Milano, 2006.

Dall'altro si trova l'attendibilità della chiamata di correo desunta da dati specifici e caratteristiche della dichiarazione stessa.

Si tratta, comunque, di una classificazione dottrinale la cui differenza rispetto a quella tradizionale risulta essere di poco conto in termini pratici.

Che si accolga questa piuttosto che l'altra, non restano comunque dubbi circa la via obbligata percorrendo la quale deve esplicitarsi l'attività valutativa del giudice¹⁵⁴.

Si nota, pertanto, che, in merito alla differente possibilità di lettura dell'art. 192 co.3, dottrina e giurisprudenza hanno preferito dare maggiore importanza all'avverbio "unitamente", inteso come la necessità di una valutazione comprensiva di più fattori convergenti.

Ma proprio quell' "unitamente" può far ulteriormente riflettere: se il giudizio richiesto per l'efficacia probatoria deve essere unitario, si può utilizzare una dichiarazione che scarseggia di credibilità intrinseca che è, di contro, sanata da riscontri estrinseci?

Posto che il primo passaggio obbligato del giudice sia la verifica dell'attendibilità soggettiva, è possibile una compensazione della stessa se i riscontri esterni sono forti?

La risposta positiva appare plausibile.

Infatti, se è vero che la *ratio* dell'art. 192 co.3 è quella di evitare la condanna –e quindi la compressione di diritti costituzionalmente garantiti- di un soggetto sulla base di prove inattendibili, non solo è possibile ma è, a questo punto, anche doveroso per il giudice cercare con maggiore attenzione riscontri esterni di particolare rilevanza quanto più esili e sospetti appaiono quelli interni¹⁵⁵.

¹⁵⁴ DI MARTINO, C., PROCACCIANTI, T., *La chiamata di correo*, CEDAM 2007.

¹⁵⁵ Cass. Pen., sez. V, 22 gennaio 1997 (sempre nel corso del processo per l'omicidio Calabresi); Cass. Pen., sez I, 25 febbraio 1997, n. 1801 RV 206878.

Si può concludere, quindi, che, sebbene siano da valutare unitamente, la credibilità della fonte e l'attendibilità della dichiarazione sono scindibili: l'una non garantisce l'altra e l'assenza dell'una non nega la presenza dell'altra¹⁵⁶.

Rimandando alla fine del presente capitolo la trattazione della c.d. frazionabilità dei riscontri e il problema, collegato, dell'oggetto dei riscontri, inteso come problema di stabilire quale attendibilità deve essere sanata attraverso gli "altri elementi di prova", passiamo all'approfondimento dei diversi riscontri da cercare nei differenti momenti della valutazione, seguendo lo schema che la sentenza Marino ha posto come obbligatorio per il raggiungimento del libero convincimento del decidente.

5. I RISCONTRI INTERNI: A) L'ATTENDIBILITÀ SOGGETTIVA DEL DICHIARANTE

L'essere umano quando si trova di fronte alla scelta di dover riporre fiducia in una terza persona, comincia ad immagazzinare dati: valuta l'etica della persona in questione, il suo modo di pensare, di agire nei confronti di altri e nei confronti di sé stesso. Raccoglie informazioni da ogni dove, secondo un ordine casuale di interconnessioni comportamentali che, infine, portano ad avere gli elementi per poter operare un giudizio di meritevolezza dell'affidamento che si vuole fare di quella determinata persona.

In tema di *accomplice evidence*, il primo *step* richiesto al giudice ai fini del proprio giudizio di attendibilità, è una valutazione che non si discosta di molto da quanto ordinariamente fa l'uomo medio.

Le differenze fondamentali dell'attività del giudice, rispetto alla comune prudenza, risiedono innanzitutto nel fatto che egli deve operare tale vaglio in

¹⁵⁶ In questo senso, più recentemente, Cass. pen., sez. I, 8 maggio 2013, n. 35561: "In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato non impedisce di valorizzare le ulteriori parti di un racconto più complesso svolto dal dichiarante, se supportate da precisione di riscontri, anche non specifici su ciascun elemento dichiarato, idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva."

maniera più rigorosa, essendo tenuto ad andare “aldilà di ogni ragionevole dubbio”; e, in secondo luogo, nel fatto che non gli si richiede un giudizio sulle qualità etiche del dichiarante, apparendo esse discutibili dal momento che anche il soggetto con il più intimo e sincero pentimento rimane, pur sempre, l’autore di –almeno- un reato.

Occorre, pertanto, che il giudice valuti la chiamata “non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona, bensì attraverso le ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione.”¹⁵⁷

La sentenza Marino rinvia espressamente alla “personalità [del dichiarante], alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all’accusa dei coautori e complici”¹⁵⁸.

La valutazione circa l’attendibilità intrinseca del dichiarante è, dunque, una verifica statica –rispetto alla valutazione dinamica delle dichiarazioni- perché è effettuata al momento della collaborazione; contemporaneamente, però, richiede di

¹⁵⁷ Cass. Pen., Sez. II, 14 gennaio 1997, n. 1351; ciò non vuol dire che la caratura morale del *loquens* non sia da prendere assolutamente in considerazione ai fini del giudizio di attendibilità, “atteso che anche i soggetti più amorali e i mentitori più inveterati possono, in determinate circostanze e per le più vane ragioni, riferire la verità e, dall’altra parte, dette dichiarazioni costituiscono comunque materiale probatorio ritualmente acquisito, non sottraibile, come tale, al libero apprezzamento da parte del giudice, ferma restando, naturalmente, la necessità che in tali casi la verifica si compia nel modo più approfondito e con il massimo senso critico”(Cass. Pen., sez. I, 6 novembre 2003, n. 47486).

¹⁵⁸ In questo senso si erano espresse anche altre pronunce precedenti della Corte di Cassazione. Tra le tante, a titolo di esempio, riportiamo Cass. Pen., 5 luglio 1990 in *Il foro italiano*: “La valutazione dell’attendibilità della chiamata di correo deve essere operata in relazione alla credibilità soggettiva del chiamante ricavata dalla personalità dello stesso, mancanza di interesse, coerenza, e così via”; e Cass. pen., 23 giugno 1989 in *Foro italiano*: “Le dichiarazioni del coimputato per costituire legittima fonte di prova della colpevolezza del chiamato in correità o dell’accusato devono essere sottoposte, per ciascuno degli accusati e per ognuno degli episodi riferiti, ad un duplice controllo: di attendibilità intrinseca, cioè di credibilità soggettiva, desunta, normalmente, dalla personalità del chiamante, dal disinteresse nei confronti del chiamato, dalla coerenza e reiterazione delle dichiarazioni; di conferma *ab extrinseco*, attraverso la individuazione e valutazione di elementi processuali di verifica esterna”.

volgere l'attenzione a elementi numerosi, difficili sia da apprezzare separatamente sia da inserire in una scala gerarchica di valore.

Volendo enucleare, dalle indicazioni della sentenza Marino, dei profili da scandagliare possiamo parlare di: a) la personalità del soggetto; b) le motivazioni che lo hanno spinto alla chiamata; c) il rapporto del chiamante con il contesto delinquenziale del chiamato; e) i contatti diretti tra il chiamante ed il chiamato¹⁵⁹.

Pur creando delle categorie, risulta chiaro che, comunque, esse si intreccino inevitabilmente.

La prima voce è la "personalità", ma essa non si può delineare prescindendo dalle categorie successive come se queste fossero fattori a sé stanti.

La personalità si valuta, necessariamente, in relazione al contesto di provenienza, al gruppo di appartenenza, alla posizione che il soggetto ha assunto nella commissione del reato, al ruolo che egli ha ricoperto all'interno dell'organizzazione criminale di cui fa parte (considerando che la chiamata di correo si presenta molto più spesso nel reato associativo che in altri). Sono, questi, tutti elementi sintomatici della sua capacità di trasgressione, del suo temperamento, del suo carattere; e da questi connotati si può certamente desumere il grado di affidabilità del propalante.

Ne deriva che, per creare un profilo psicologico del chiamante, assumono rilevanza anche "i rapporti [attuali e pregressi] di frequentazione fra il chiamato in correità [...] con altre persone indagate per il medesimo reato"¹⁶⁰.

Gli stessi elementi che contribuiscono alla formazione di un giudizio circa la personalità del dichiarante, possono essere indicativi anche di un altro elemento, doveroso da apprezzare da parte del giudice: la spinta motivazionale, o, per dirla con le parole delle Sezioni Unite, "la genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici".

A tal fine, la giurisprudenza ha elaborato il principio del c.d. disinteresse – o della mancanza di interesse- nel senso che, generalmente, quanto più risulta

¹⁵⁹ DI MARTINO, C., PROCACCIANTI, T., *La chiamata di correo*, CEDAM 2007.

¹⁶⁰ Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 1998, in *Il foro italiano*.

disinteressata la scelta di fornire determinate informazioni, tanto più il correo narrante è considerato attendibile.

Escludendo dalla nostra trattazione le marginali situazioni nelle quali il pentimento è effettivo e le dichiarazioni etero-accusatorie sono il frutto di una reale risoluzione al senso civico e al bisogno di giustizia¹⁶¹, la questione dell'interesse va valutata sotto due punti di vista, o meglio prendendo in considerazione due tipi di *imput* che possono generare la dichiarazione, strettamente connessi al risultato atteso dal chiamante.

Tali stimoli rappresentano l'essenza stessa del sospetto nutrito nei confronti di dichiarazioni di questa portata; sono la *ratio* più profonda che giustifica la scelta di parametri di valutazione così rigidi.

Se non fossero state queste le premesse, tutta la nostra dissertazione non avrebbe avuto motivo di esistere.

Innanzitutto è possibile che il pentimento sia stato incentivato esclusivamente dalla legislazione premiale, prevista dal d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in l. 15 marzo 1991, n. 82; e che quindi, le sue dichiarazioni mirino ad ottenere quei benefici processuali personali ed extraprocessuali (per i familiari, ad esempio) che il legislatore, nell'affannoso tentativo di porre dei limiti alla criminalità organizzata, ha previsto per i collaboratori di giustizia, a determinate condizioni.

È chiaro che, avendo posto lo stesso legislatore la possibilità di collaborare in capo ad un criminale, la collaborazione non deve e non può essere vista come negativa e, di conseguenze, fattore invalidante della dichiarazione; se così fosse, si svuoterebbe il senso stesso del "premio"; ma, per scongiurare la strumentalizzazione della chiamata, il giudice penale è ugualmente "tenuto a ricostruire criticamente le ragioni, utilitaristiche e psicologiche, che animano il dichiarante, tenendo conto del suo statuto giuridico, e precisamente degli strumenti,

¹⁶¹ Infatti, la prassi giurisprudenziale insegna che "in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. pentimento, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue provalazioni" (Cass. Pen., sez. VI, 30 ottobre 2013, n. 46483).

coercitivi e premiali, di cui si avvale l'ordinamento per spingerlo alla chiamata in correità, giacché in genere l'attendibilità del chiamante è inversamente proporzionale all'entità del premio cui egli ambisce e direttamente proporzionale al suo timore di essere concretamente smentito e punito.”¹⁶²

In secondo luogo, è possibile che la scelta del proपालante “sia frutto di una volontà di rivalsa verso i correi e di protagonismo, idonea a compensare i rischi della collaborazione”, come si legge nella sentenza Marino.

È, cioè, ben riscontrabile la presenza di grave inimicizia o astio verso il chiamato, che possono aver scatenato una voglia di vendetta tale per cui, nel suo personale bilanciamento di interessi, il chiamante accetta il rischio di ripicche dirette o trasversali e si allontana dalla classica *forma mentis* di un membro di un'associazione criminale.

Il giudice ha, pertanto, il potere-dovere di verificare “l'esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati”¹⁶³ e, quindi, ritornando alle categorie di cui sopra, tenendo presente i rapporti tra il chiamante e coloro che sono raggiunti dalle sue accuse.

Questo, però, non vuol dire che l'esito positivo di un tale riscontro sia da considerare come automatica inattendibilità della chiamata ma “deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire se, in concreto, i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza.”¹⁶⁴

Le due differenti spinte motivazionali possono anche non essere alternative, ma, anzi congiungersi in modo che proprio il premio rappresenta, per il narrante, un giusto contrappeso ai danni che possono derivare dalla sua vendetta ottenuta mediante la chiamata.

A tutto quanto appena detto, va aggiunto l'ulteriore requisito della spontaneità della dichiarazione, ovvero l'assenza di spinte esterne, che può essere rivelatrice sia di una maggiore attendibilità che, al contrario, di un'alta percentuale di inattendibilità, e necessita pertanto di essere contestualizzata caso per caso e in

¹⁶² Corte d'Assise d'Appello di Catania, 10 maggio 1995, in *Il foro italiano*.

¹⁶³ Cass. Pen., Sez. I, 14 aprile 1995 n. 2328 in *Il foro italiano*.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

relazione ai diversi momenti del procedimento o del processo in cui la chiamata è stata effettuata.¹⁶⁵

Adeguata attenzione deve essere data, inoltre, alla natura eventualmente confessoria della dichiarazione resa; ossia, il giudice deve valutare se si sia in presenza di una chiamata in reità –dove la portata delle dichiarazioni è esclusivamente *erga alios*- ovvero di una chiamata in *co-reità* – dove si indica non un responsabile ma un *co-rresponsabile* penale e quindi si può operare una frazionabilità della chiamata, dividendo la confessione di un fatto *contra se* dalle dichiarazioni etero-accusatorie.

Sebbene sia vero che “l’assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all’efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa”¹⁶⁶, non si può e non si deve cadere nell’errore di ritenere, al contrario, che l’auto-accusa sia immediato elemento idoneo a confermare l’attendibilità delle dichiarazioni; non può dirsi che se il soggetto è attendibile per la parte che concerne la sua responsabilità lo sarà anche per la parte riguardante la responsabilità di terzi. Soprattutto se si riflette che anche la confessione può derivare da “intendimenti autocalunniatori” o dall’“intervenuta costrizione dell’interessato”¹⁶⁷, è doveroso che il giudice valuti anche la chiamata in correità in senso stretto alla luce di tutto il complesso di elementi fino ad ora analizzati e dei quali, comunque, non si ha pretesa di esaustività, dal momento che le situazioni prospettabili nei casi concreti possono avere infinite ramificazioni.

Da ultimo, va sottolineato che, prima ancora di procedere ad ogni tipo di considerazione sulle molteplici sfaccettature della personalità dell’*accomplice*, si può presentare una situazione nella quale il giudice necessiti di accertare eventuali

¹⁶⁵ Si noti che la spontaneità della dichiarazione, oltre ad essere elemento utile per la valutazione dell’attendibilità soggettiva, risulta essere, secondo la consolidata giurisprudenza, una delle caratteristiche ai fini del giudizio circa l’attendibilità oggettiva della dichiarazione stessa, insieme ai requisiti che analizzeremo del successivo paragrafo.

¹⁶⁶ Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996.

¹⁶⁷ Cass., sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085.

anomalie psichiche dell'imputato che, compromettendo, ad esempio, la sua percezione della realtà o il suo livello di intelligenza, diminuiscono la sua capacità di partecipare in maniera cosciente al processo, e, in generale, potrebbero intaccare *ab origine* l'attendibilità delle sue dichiarazioni.

A tal proposito, la giurisprudenza, facendo leva sul fatto che la verifica dell'idoneità fisica e mentale tramite perizia sia prevista dal legislatore solo in relazione al testimone *ex art. 196 co.2 c.p.p.* (che parla, infatti, di "idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza") e premendo sul dato normativo dell'art. 210, che non richiama l'art. 196 c.p.p, non ritiene ammissibili "indagini sulla capacità fisica o mentale di coloro che vengono esaminati quali imputati in procedimenti connessi; la ragione di tale diverso trattamento normativo risiede nella diversità di valenza e di peso che hanno i testimoni rispetto a quei soggetti"¹⁶⁸.

La dottrina però, sostiene che la disparità di trattamento non sia giustificata, soprattutto in virtù della disposizione del comma 1 dell'art. 70 c.p.p., in base al quale il giudice può disporre, anche d'ufficio, una perizia qualora "vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo".

Non si comprende il motivo per cui nel processo pendente a suo carico il chiamante possa vedere accertata una riduzione delle sue facoltà psichiche e, di contro, nel processo in cui egli è dichiarante *erga alios* il giudice non possa effettuare la medesima constatazione, mediante il supporto di un esperto.

Ne deriva, quindi, la possibilità per il giudice di avvalersi di un perito per il fine sopra esposto e, chiaramente, la possibilità di valutare i risultati della perizia unitamente agli altri riscontri interni ed esterni. Questo qualora la perizia abbia un esito parzialmente negativo, traducendosi necessariamente in uno "scadimento" del livello di credibilità delle dichiarazioni e in un' attenuazione della loro efficacia dimostrativa¹⁶⁹.

È inutile sottolineare che se il risultato della perizia medico-legale è totalmente negativo –al punto che se si trattasse di un imputato il procedimento

¹⁶⁸ Cass. Pen., Sez. V, 11 gennaio 1993, n. 2648 in *Foro Italiano*.

¹⁶⁹ BEVERE, A., *La chiamata di correo*, Giuffrè, 2001.

dovrebbe essere sospeso a norma dell'art. 71 c.p.p.- il giudice non potrà procedere in alcun modo a nessuna altra verifica, né esterna né interna, essendo invalidata qualsiasi tipo di dichiarazione a causa dell'inidoneità assoluta del narratore.

6. SEGUE: B) L'ATTENDIBILITÀ OGGETTIVA DELLA CHIAMATA

6.1. L'“immediatezza” delle dichiarazioni rese erga alios

“Una volta verificata, l'attendibilità intrinseca del chiamante in correttezza, il procedimento logico non può pervenire, *omisso medio*, all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile”. Questo, perché senza una verifica di attendibilità intrinseca della dichiarazione, “si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 192, 3° comma, c.p.p.”¹⁷⁰Dopo le valutazioni circa la personalità del chiamante e i suoi rapporti con l'accusato e i motivi che lo hanno potuto spingere a regalare al processo le sue informazioni, occorre, dunque, che il giudice valuti le caratteristiche ed i requisiti della dichiarazione. La giurisprudenza ha elaborato, costantemente nel tempo, le qualità che una dichiarazione deve avere per poter essere considerata oggettivamente attendibile, *rectius* ha individuato dei parametri di controllo, delle *guidelines* che il giudice deve seguire per poter avere, insieme con gli esiti circa la valutazione del dichiarante in sé, elementi che non facciano apparire vana, fin dall'inizio, la successiva ricerca dei riscontri esterni.

Il giudice deve prendere in considerazione, anzitutto, l'immediatezza delle dichiarazioni, ovvero il dato temporale dei fatti di reato rivelati, poiché secondo l'*id quod prelumque accidit*, tanto più la collaborazione appare vicina al fatto di reato, tanto più dovrebbe apparire veritiera.¹⁷¹

¹⁷⁰ Cass. pen., sez. VI, 31-01-1996, Alleruzzo, CED-206599.

¹⁷¹ DI MARTINO, C., PROCACCIANTI, T., *La chiamata di correo*, op. cit.

Si pensi all'ipotesi in cui il soggetto decida di effettuare una chiamata in correità nel corso delle prime indagini della polizia, cioè nell'ambito della raccolta da parte della polizia giudiziaria delle sommarie informazioni *ex art. 350 o art. 351 c.p.p.*: essendo un tempo strettamente prossimo alla perpetrazione della condotta illecita, si presuppone che egli non abbia avuto materialmente tempo per organizzare un piano di difesa articolato e, di conseguenza, risulta maggiormente probabile la genuinità delle sue affermazioni.

L'immediatezza è di facile apprezzamento qualora si stia analizzando una chiamata di correo in relazione ad un singolo reato; quando, però, si passa ad un quadro più complesso come quello di un'organizzazione criminale, con plurime condotte illecite distanziate nel tempo l'una dall'altra, valutare il dato temporale presenta maggiori difficoltà, poiché è possibile che le accuse riguardino fatti risalenti nel tempo.

A tal proposito, l'art. 16-*quater* della l. 15 marzo 1991, n. 82, prevede un termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione entro cui devono terminare le dichiarazioni.

Si tratta di un presupposto necessario per l'ammissione del collaboratore – per i soli delitti tipici di criminalità organizzata, cui la legge in questione fa esclusivamente riferimento- alle misure tutorie e alla normativa premiale, ma è contemporaneamente un momento per controllare lo spessore e l'attendibilità del collaboratore.

Nello specifico, inoltre, si può affermare che la disposizione in esame introduca, per la criminalità organizzata, l'ulteriore requisito della concentrazione della collaborazione.

Aldilà di questa specifica fattispecie, occorre sottolineare che la chiamata “non può essere disattesa a causa del tempo in cui è stata fatta, giacché essa non è soggetta a vincoli che ne limitino l'apprezzamento”; i modi e i tempi di assunzione o acquisizione della chiamata partono dalle fasi immediatamente successive alla *notitia criminis* e arrivano fino al dibattimento, pertanto “mentre è indubbio che essa appare, in generale, maggiormente attendibile in relazione al tempo più immediato e prossimo della sua manifestazione, sicché sia da escludere che sia il

risultato di una più matura riflessione che ne vulneri la veridicità, d'altro canto non può dirsi che sussista l'aspetto negativo dell'attendibilità, se il carattere dell'immediatezza difetta per cause che lo spieghino in relazione agli altri elementi di fatto: ed è insindacabile il giudizio di merito che spieghi la ragione sulla quale è fondato il convincimento in ordine alla causa logica del difetto di immediatezza.¹⁷²

Il giudice dovrà quindi sempre valutare il "ritardo" come valuta gli altri elementi nell'insieme, e dovrà ritenerlo rilevante solo nell'ipotesi in cui non vi siano valide cause che lo giustifichino.

6.2. La reiterazione

La reiterazione consiste nella ripetizione delle accuse da parte dell'imputato in più di una dichiarazione nel corso del procedimento. Le chiamate reiterate, secondo la giurisprudenza di legittimità, come si legge in una sentenza peraltro risalente, godono di "un'elevata valenza probatoria"¹⁷³.

In verità, alla luce di tutte le valutazioni che il giudice deve effettuare, non si può pensare che la reiterazione sia *sic et simpliciter* decisiva ai fini del giudizio di attendibilità: il giudice dovrà senza dubbio tenerne conto, soprattutto se tra loro le chiamate reiterate non risultano in contraddizione, essendo una regola di comune esperienza che è più facile dimenticare una menzogna detta che un fatto realmente accaduto e, dunque, la memoria delle precedenti dichiarazioni può essere fattore sintomatico di maggiore attendibilità.

Ciononostante non si può, come del resto accade per ogni altro elemento di riscontro interno, dare un peso autonomo e decisivo alla ripetizione della chiamata;

6.3. La costanza

¹⁷² Cass. Pen., Sez. I, 29 novembre 1956, Campidoglio. La decisione citata è risalente nel tempo ma è tuttora utilizzata dalla dottrina per la sua forte argomentazione, considerata attualissima.

¹⁷³ Cass. Pen. Sez. II, 1 aprile 1985, Reitano.

Ulteriore elemento da prendere in considerazione è dato dalla costanza delle dichiarazioni etero-accusatorie, che è cosa diversa dalla reiterazione, essendo intesa come assenza di ritrattazioni.

Il ripensamento non può chiaramente essere visto di buon occhio dal giudice ma, la chiamata, seppur ritrattata in qualche modo e, quindi, “negata”, può ugualmente rappresentare una legittima fonte di prova, sempre meritevole di corroborazione da parte di riscontri sia interni che esterni¹⁷⁴.

La stessa ritrattazione, inoltre, se maldestra e, di conseguenza, inattendibile, potrebbe essere l’elemento che dona attendibilità alle originarie dichiarazioni rese, nel senso che si può riconoscere valore di riscontro anche ad una dichiarazione inattendibile¹⁷⁵. Il legislatore aveva preso in considerazione un’ipotesi del genere e pertanto ha predisposto strumenti volti ad evitare la perdita del materiale probatorio nei casi di una sospetta ritrattazione: se il chiamante ha assunto la veste di testimone assistito il suo esame è sottoposto al regime delle contestazioni ex art. 500 e, nello specifico, se la sua ritrattazione avviene in dibattimento e vi è una provata condotta illecita che lo spinge a deporre il falso o a non deporre affatto, si può procedere

¹⁷⁴ In questo senso si riporta Cass. Pen., sez. I, 23 gennaio 1991, n. 8756 in *Il foro italiano*: “La valutazione dell’attendibilità intrinseca del coimputato del medesimo reato è correttamente operata, ai sensi dell’art. 192 del vigente codice di rito, in relazione alla credibilità soggettiva del chiamante, alla mancanza di interesse diretto all’accusa, all’assenza di contrasti con altre acquisizioni probatorie, alla mancanza di contraddizioni eclatanti e/o logicamente insuperabili, tali da riverberarsi negativamente sulle proposizioni accusatorie; a sua volta la valutazione degli elementi processuali di verifica esterni alla chiamata deve riguardare elementi, certi anche se pochi, non congetturali, di contenuto idoneo ad esplicitare la funzione di verifica dell’attendibilità della chiamata; in tale prospettiva la chiamata di correo può costituire legittima fonte di prova della colpevolezza del chiamato in correità anche quando sia stata in qualche modo ritrattata, purché fatta oggetto di più penetrante e attenta valutazione.” Ancora Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996: “La ritrattazione non costituisce elemento in grado di escludere l’attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto del mutamento della posizione del dichiarante ovvero allorché risulti l’assoluta inattendibilità delle «controdeklarazioni».

¹⁷⁵ Cass. pen., sez. VI, 18-02-1994, n. 6422 in *Il foro italiano*.

all'acquisizione nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

6.4. La coerenza

La coerenza consiste nella “logica interna del racconto”¹⁷⁶.

Si tratta di una valutazione circa lo sviluppo logico della rievocazione dei fatti rivelati; detto in altre parole, occorre che la dichiarazione sia credibile sul piano razionale e psicologico. L'analisi va effettuata alla stregua della comune esperienza e delle regole generali della logica. Nel requisito della coerenza si può inserire, in un rapporto di specialità, la sottocategoria della univocità, nel senso che il dichiarante deve utilizzare parole e locuzioni non equivoche e non suscettibili di più di una interpretazione: una dichiarazione non coerente è senza dubbio equivoca, non univoca.

La coerenza interna della dichiarazione non deve essere confusa con la c.d. coerenza globale, che viene invece in risalto nel momento in cui le dichiarazioni, logicamente attendibili, sono messe in relazione alle altre risultanze probatorie con le quali non devono avere insuperabili contrasti –questo aspetto rileva quindi nel passaggio successivo, nel quale il giudice valuta i riscontri esterni.

6.5. La veridicità

La chiamata deve essere “intrinsecamente verosimile”¹⁷⁷, non manifestamente e immediatamente percepibile come falsa, indipendentemente dai riscontri ottenuti dalla totalità dell'attività del giudice. Si tratterebbe di una verosimiglianza “effettiva” ed “obiettiva”, ma, è chiaro, il giudice deve tener presente che l'apparenza del vero non comporta l'effettività del vero. Egli non può verificare solo la facciata delle dichiarazioni.

¹⁷⁶ Ibidem

¹⁷⁷ Cass. pen., 30 giugno 1982, in *Il foro italiano*.

6.6. *La precisione*

La precisione, intesa come ricchezza nei dettagli. Per poter operare tutte le valutazioni appena esposte, è necessario altresì che la chiamata risulti articolata e che offra precisi e dettagliati riferimenti a persone, luoghi e fatti, poiché maggiori sono i contenuti descrittivi maggiore è il grado di attendibilità o, quanto meno, minore è il livello di difficoltà per ottenere un giudizio di attendibilità oggettiva della dichiarazione.

Il giudizio positivo circa l'attendibilità intrinseca, sulla base di tutti questi parametri valutativi, porta, infine, all'ultimo gradino della scalata verso la ricerca di elementi in grado di giustificare l'utilizzo della chiamata come fondamento della decisione finale.

7. GLI “ALTRI ELEMENTI DI PROVA”, OVVERO I RISCONTRI “ESTRINSECI”

La tappa più importante, l'ultima, nonché l'unica ad essere prevista esplicitamente dal legislatore è il riscontro con “gli altri elementi di prova”.

Si è già detto della vacuità del dato normativo, dal quale si può solo desumere che il riferimento ad “altri” sia indiscutibilmente un'indicazione di alterità dei riscontri, che vanno ricercati fuori dalla chiamata e che, pertanto, sono definiti “esterni”.

Probabilmente il legislatore ha pensato di non dover fare espressamente riferimento ai precedenti passaggi valutativi del giudice, essendo essi sottintesi cronologicamente nella valutazione di una prova dichiarativa, ma ha ritenuto, al contrario, necessario sottolineare che una chiamata di correo, sebbene verosimile, spontanea, costante, precisa, resa da un soggetto cosciente e disinteressato, può continuare ad essere un'invenzione con intenti calunniatori; cosicché la stessa è meritevole di un'adeguata valutazione alla luce dell'ulteriore patrimonio probatorio acquisito al processo.

La disposizione contenuta nell'art. 192 co. 3 è molto generica e, nella difficoltà di definire i contorni del concetto di riscontro esterno, si è consolidato in

giurisprudenza l'orientamento che esalta il c.d. principio della libertà dei riscontri, secondo cui è idoneo a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 192 co.3 e 4 "qualsiasi altro elemento di prova"¹⁷⁸, non predeterminato nella specie e nelle qualità, che può essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativo che di carattere logico.

Il principio onnicomprensivo non deve trarre, però, in inganno; non si deve cadere nell'errore di ritenere che non vi siano delle, sia pur labili, linee di confine della libertà dei riscontri.

Il primo limite è individuato in negativo, poiché i riscontri devono essere costituiti da elementi che, da soli, non siano sufficienti a provare il fatto di reato o la responsabilità dell'imputato.

Non deve trattarsi, dunque, di prove autonome di colpevolezza, poiché se così fosse la norma in analisi sarebbe del tutto pleonastica, essendo inutile procedere ad una valutazione che, a questo punto, data la presenza di un elemento di per sé idoneo a provare l'accusa, sarebbe assolutamente superflua ed irrilevante.

Sempre come limite negativo, non possono essere considerati riscontri, capaci di confermare l'attendibilità delle accuse, tutte le valutazioni circa l'attendibilità intrinseca del chiamato, posto che, come esposto nei precedenti paragrafi, tali valutazioni sono le premesse logiche al riscontro esterno: non si può utilizzare come sostegno della chiamata la chiamata stessa.

Il requisito positivo dei riscontri, invece, è rappresentato dal fatto che essi, anche se non devono necessariamente riferirsi al *thema decidendum*, devono essere idonei a fornire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità della dichiarazione.

Così come i riscontri sull'attendibilità intrinseca del chiamante e della chiamata devono essere idonei a purificare una prova proveniente da una fonte "impura", allo stesso modo i successivi riscontri esterni servono a completare una prova semipiena.

Si è sottolineato in dottrina che l'espressione "altri" induce a ritenere che il legislatore richieda la presenza di almeno due elementi corroborativi affinché la chiamata in correità acquisti piena efficacia probatoria; questo avvicinerrebbe il

¹⁷⁸ S.U. Cass. Pen., 3 febbraio 1990, n. 2477 in *Il foro italiano*.

processo valutativo dei riscontri a quello degli indizi.

Poiché, però, il legislatore non ha voluto in nessun modo equiparare la chiamata in correità alla prova logica, non inserendo come requisiti dei riscontri quelli tipici degli indizi (gravità, precisione e concordanza)¹⁷⁹, si sostiene che il plurale impiegato dal legislatore vada letto al singolare nel senso che la chiamata deve essere accompagnata da almeno un altro elemento di prova che abbia la razionale attitudine a convalidarla. Ne consegue che basta anche un solo riscontro esterno, purché esso sia di peso sufficiente¹⁸⁰.

In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza, ogni qualvolta, trovandosi a disquisire in tema di chiamata di correo, non ha mai utilizzato il plurale, sostenendo invece che le dichiarazioni etero-accusatorie “possono essere valutate con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermare l’attendibilità delle medesime”¹⁸¹.

Attraverso il principio della libertà dei riscontri, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come riscontri idonei, ai fini dell’utilizzazione delle dichiarazioni etero-accusatorie, i più disparati elementi probatori.

Si pensi all’alibi falso offerto dall’imputato, considerato “sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verità” e pertanto, “considerato come un indizio a carico, il quale, pur di per sé inidoneo - in applicazione della regola di cui al 2° comma dell’art. 192 c.p.p. - a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell’attendibilità delle

¹⁷⁹ La chiamata in correità non può essere declassata a semplice indizio perché “il legislatore ha avuto di mira soltanto l’esigenza di una valutazione congiunta di più elementi con propria dignità di prova, anche se relativa ed incompleta; ne consegue che, se è vero che la sola chiamata di correo non è sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, è anche vero che il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, essendo necessario, invece, che chiamata di correo e riscontro estrinseco si integrino reciprocamente e, soprattutto, formino oggetto di un giudizio complessivo.” (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 1994, in *Il foro italiano*)

¹⁸⁰ CAVALLI G., *La chiamata in correità*, Giuffrè 2006.

¹⁸¹ Cass. S.U. 3 febbraio 1990, n. 6422 in *Il foro italiano*.

dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi del 3° comma del predetto art. 192 c.p.p.”.

Anche una ritrattazione inattendibile della chiamata può assurgere a riscontro della stessa, come anticipato in precedenza; così come “il contenuto di dichiarazioni etero-accusatorie registrate nel corso di conversazioni legittimamente intercettate” – che può costituire riscontro ad analoghe dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio, “anche quando le une e le altre provengano dal medesimo soggetto”¹⁸² - o ancora la deposizione testimoniale del terzo, che riferisce in ordine a circostanze apprese direttamente dal dichiarante e che costituiscono oggetto della chiamata in correità, poiché, “pur non potendo attingere al minimo di sufficienza quale autonoma prova della colpevolezza del chiamato, proprio per la derivazione di conoscenza da un unico referente, ben può costituire, nella globale valutazione del giudice, l’elemento di riscontro oggettivo ed esterno dell’attendibilità della chiamata in correità, in considerazione dell’apporto di conoscenza di elementi certi.”

L’unico limite, in definitiva, è che l’acquisizione degli altri elementi di prova sia avvenuta nel rispetto delle regole prescritte, poiché un elemento acquisito *contra ius* è assolutamente inutilizzabile sia come prova autonoma che come elemento di corroborazione.

Peraltro, nel commentare le massime estratte da numerose pronunce di legittimità, si è rilevato che la presenza nelle stesse di incisi logici e precisazioni riveli un palese sforzo della giurisprudenza volto consentire una più ampia utilizzazione probatoria delle dichiarazioni dei pentiti¹⁸³, sforzo che, nonostante gli intenti senza dubbio nobili, finisce col pregiudicare gravemente il diritto di difesa e

¹⁸² Cass. pen., sez. I, 24 settembre 2003, Callipari.

¹⁸³ Così si esprime FALCONE P. (in *I processi per le stragi di Capaci e Via d’Amelio: le questioni processuali in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di incompatibilità dei giudici dopo le sentenze della Corte Costituzionale*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di Giovanni Tinebra, Roberto Alfonso e Alessandro Centonze, Milano 2011) nello specifico riferendosi al periodo storico in cui particolarmente forte risultava “l’onda emozionale dei più efferati delitti di mafia ed in cui si avvertiva con crescente intensità la volontà di dare maggiore efficacia alla lotta alla criminalità organizzata.”

le altre garanzie a tutela dell'imputato.

8. LA MUTUAL CORROBORATION

Se parte della dottrina¹⁸⁴ considera pericoloso il principio della libertà dei riscontri, ciò avviene anche perché la giurisprudenza tende ad attribuire la dignità di *corroboration* anche alla c.d. “chiamata incrociata”.

Si parla di chiamata incrociata o di chiamate plurime nel momento in cui la chiamata in correità principale – definita così semplicemente perché pervenuta cronologicamente per prima - è corroborata da una dichiarazione proveniente da un soggetto appartenente ad una delle medesime categorie richiamate dall'art. 192 co.3 c.p.p., e cioè da un'altra chiamata in correità.

Come anticipato, una parte della dottrina critica la *mutual corroboration*, considerandola compressiva delle garanzie costituzionali in tema di processo.

Alcuni Autori ritengono che la degenerazione interpretativa sia una diretta conseguenza della carente formulazione normativa e auspicano un intervento del legislatore in termini di restrizione applicativa della norma¹⁸⁵; altri, facendo riferimento proprio al dato normativo, ritengono che il requisito dell'alterità – che si evince dal riferimento ad “altri elementi di prova”- presuppone che la chiamata sia inserita, dallo stesso legislatore, in una categoria differente di elementi di prova e che un elemento di prova della medesima categoria non è ammissibile a rafforzamento delle dichiarazioni sospette proprio perché non sarebbe “altro”¹⁸⁶.

Quest'ultimo filone dottrinale fa leva anche sulla collocazione sistematica della disposizione contenuta nell'art. 192 co.3: l'aver il legislatore posto

¹⁸⁴ GAITO A., *La prova penale*, UTET, 2008; MAGI R., *Chiamata in correità e metodo di individuazione del riscontro nei processi di criminalità organizzata*, in FIANDACA G., VISCONTI C., *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Giappichelli, Torino, 2010.

¹⁸⁵ GREVI V., *Le “dichiarazioni rese dal coimputato” nel nuovo codice di procedura penale*, in AA.VV., *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel processo penale*, CEDAM, 1992.

¹⁸⁶ VERRINA G.L., *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, Torino, UTET 2000.

quest'ultima immediatamente dopo il capoverso riferito alla prova indiziaria (art. 192 co. 2), è rappresentativo del fatto che le due prove sono accomunate sotto il profilo del disvalore¹⁸⁷ e che, di conseguenza, non può essere utilizzata, per fortificare una prova debole, un'altra prova dotata della stessa debolezza intrinseca che, a sua volta, meriterebbe di un ulteriore riscontro¹⁸⁸.

In senso contrario, si è invece espressa la dottrina dominante, secondo la quale *quod Lex voluit, dixit*; pertanto, la scelta di non escludere espressamente la chiamata incrociata dal novero dei riscontri deve essere intesa nel senso della relativa ammissibilità¹⁸⁹.

In quest'ultimo senso, la giurisprudenza si è spinta fino ad affermare che le chiamate di correo "convergenti", una volta superato il rispettivo vaglio di attendibilità intrinseca, sono mezzi di prova con valenza più accentuata della semplice chiamata corroborata da altri elementi di prova differenti, poiché i soggetti che rendono tali dichiarazioni, una volta accertati come fonti credibili, hanno senza dubbio informazioni privilegiate avendo preso parte all'attività illecita perseguita¹⁹⁰.

Ad ogni modo, visto che libertà dei riscontri vuol dire sì che i riscontri possono appartenere a qualsiasi categoria astrattamente configurabile, ma resta,

¹⁸⁷ VERRINA, G.L., *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, UTET, 2000. L'autore sostiene che gli ultimi tre commi dell'art. 192 contengano "una regola di valutazione probatoria mirante al rafforzamento di fonti controvertibili, sicché non può esservi una sorta di integrazione probatoria reciproca (*mutual corroboration*)."

¹⁸⁸ DELL'ANNA, T., *L'esame del coimputato in reato connesso e la chiamata di correo*, in GAITO, A., *La prova penale*, UTET Giuridica, 2008.

¹⁸⁹ BOSCHI, M., *La chiamata di correo nel nuovo processo penale*, in *Il foro italiano*, 1989, II, 526.

¹⁹⁰ Così si legge in Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 1996, n. 7627, nella quale, però, si precisa: "la valenza della combinazione dimostrativa risulta peraltro attenuata tutte le volte che la chiamata in correità sia confermata da una semplice chiamata in reità", non tanto perché l'assenza della confessione sarebbe fattore indicativo di inattendibilità, quanto piuttosto perché se il soggetto dichiarante si professa esterno le sue dichiarazioni, una volta accertate come intrinsecamente attendibili, non sono più considerate provenienti da un soggetto che ha partecipato attivamente alla commissione del reato o del reato connesso e quindi sono equiparate a quelle di qualsiasi altro soggetto, trasformandosi in semplici "altri elementi di prova".

comunque, fuori discussione che non debbano addensarsi “nubi sulla loro certezza”¹⁹¹, la giurisprudenza, nel momento in cui ammette la chiamata incrociata, prescrive anche le condizioni che devono essere rispettate affinché non si rischi di emanare una sentenza ingiusta.

Il giudice dovrà verificarne, innanzitutto, l’indipendenza, ovvero l’assenza di concertazioni, “di collusioni o comunque di reciproche influenze”¹⁹² e condizionamenti che possono aver inficiato le dichiarazioni, in modo da renderle convergenti fraudolentemente: la chiamata successiva deve poter essere accertata come iniziativa autonoma rispetto alla prima chiamata, per scongiurare il rischio che tutte le chiamate possano essere un complotto – riuscito - contro l’indagato-imputato, il quale si troverà a doversi confrontare con plurime accuse.

Le chiamate dovranno, inoltre, essere convergenti in ordine allo “specifico fatto materiale oggetto del narrato”¹⁹³ e la successiva chiamata dovrà avere un contenuto preciso con riferimenti univoci alla medesima persona accusata dalla prima chiamata e alle medesime imputazioni a questa ascritte in seguito alla prima chiamata.

Si pensi al caso in cui una chiamata collochi l’accusato nella fase iniziale di preparazione del delitto e la seconda chiamata, invece, collochi il chiamato in una fase successiva della condotta illecita: non vi è univocità e non si può ritenere che vi sia convergenza in ordine allo stesso fatto.

Ciò detto, non è richiesto che vi sia totale sovrapponibilità, “dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del *thema probandum*”¹⁹⁴; le discrasia e le eventuali smagliature che si evincono nel confronto tra le chiamate non implicano immediatamente il venir meno della loro

¹⁹¹ DEGANELLO M., *I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale*, Giappichelli, 2005.

¹⁹² Cass. pen., sez. II, 01-10-1996, in *Il foro italiano*; nello stesso senso Cass. Pen., sez I, 3 dicembre 1999 n. 13885; cass. Pen., sez II, 2 marzo 2000, n. 3616

¹⁹³ Cass. pen., sez. VI, 31-01-1996 in *Il foro italiano*; nello stesso senso, Cass. Pen. sez VI, 30 luglio 1996 n. 7627; cass. Pen., sez II, 2 marzo 2000, n. 3616.

¹⁹⁴ Cass. pen., sez. I, 14-04-1995, in *Il foro italiano*.

sostanziale affidabilità “quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.”¹⁹⁵

Si osservi che non si fa riferimento alcuno al fatto che il giudice, prima ancor di verificare i requisiti dell'autonomia, della convergenza e della precisione, debba accertare l'attendibilità intrinseca della chiamata, sia dal punto di vista oggettivo della chiamata che da quello soggettivo relativo al chiamante.

Si tratta di una valutazione che non deve essere effettuata per il seguente motivo: se la successiva chiamata necessitasse, per essere utilizzata come riscontro di un'altra chiamata, di essere a sua volta corroborata da “altri elementi di prova”, una volta che essa sia stata confermata, non ci sarebbe motivo di utilizzarla per rafforzare la prima chiamata, perché il percorso valutativo del giudice posto dall'art. 192 co. 3 sarebbe già rispettato e la prima chiamata perderebbe la sua rilevanza; si svuoterebbe il senso stesso della chiamata incrociata.

Oltre a non farne riferimento in senso positivo, la giurisprudenza nega l'accertamento intrinseco, allorquando specifica che “la sufficienza e l'idoneità” delle chiamate vanno verificate mediante l'accertamento “della coincidenza del loro contenuto e della loro autonomia”¹⁹⁶.

La chiamata incrociata, quindi, è definita tale perché entrambe le dichiarazioni appaiono “nude” e si vestono a vicenda mediante il teorema della “convergenza del molteplice”, perciò si parla di “*mutual*” *corroboration*.

È proprio questo che preoccupa la contraria dottrina, la quale afferma che, nel difetto di una verifica esterna ed oggettiva delle singole chiamate, si crea una presunzione di responsabilità, con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al soggetto raggiunto dalle plurime accuse, incompatibile con i principi costituzionali, a cominciare dalla presunzione di non colpevolezza.

Tale obiezione dovrebbe, però, essere superata riflettendo sul fatto che il giudice non può accettare *sic et simpliciter* due dichiarazioni convergenti, ma dovrà procedere, comunque, all'ulteriore accertamento volto a verificare che non vi sia stato, tra i chiamanti, un accordo in ordine al mendacio in danno del chiamato.

¹⁹⁵ Cass. pen., sez. VI, 18-02-1994, in *Il foro italiano*.

¹⁹⁶ Cass. Pen., sez. VI, 30 gennaio 1997, Picarella.

Ciò, risulta agevolato anche dal divieto che l'art. 106 co. 4-*bis* c.p.p.¹⁹⁷ impone ad uno stesso difensore di assumere “la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso [...] o collegato [...]”, divieto che nasce proprio dall'esigenza di evitare che, anche inconsapevolmente, il difensore possa essere utilizzato quale strumento di comunicazione e uniformazione delle versioni rese dai vari collaboratori.

In più, è previsto, a norma dell'art. 12 co.2 lett *d*) del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, modificato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45, che chi collabora non deve incontrare né contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia.

Il giudice dovrà, inoltre, verificare anche l'assenza di successive manipolazioni, che potrebbero derivare, ad esempio, dal fatto che il successivo chiamante sia venuto a conoscenza, anche da fonti lecite come la stampa, delle accuse analoghe fatte da un altro correo e decida di allinearsi alle stesse¹⁹⁸.

9. L'OGGETTO DEI RISCONTRI

Appurata la natura dei riscontri, che può essere di qualsiasi tipo in virtù del principio della libertà degli stessi, sono stati posti in dottrina una serie di interrogativi circa l'oggetto dei riscontri, nel tentativo di comprendere se gli altri elementi di prova debbano dimostrare l'attendibilità del chiamante, l'attendibilità

¹⁹⁷ Inserito con l'art. 16 della l. 13 febbraio 2001, n. 45.

¹⁹⁸ Si riporta la massima di una sentenza, peraltro recente, della sez VI della Cass. pen., del 9 ottobre 2012, n. 4157: “In tema di chiamata di correo, quando le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime.

della chiamata e quindi del fatto narrato, o debbano essere riferibili ad entrambi gli aspetti, sia quello soggettivo che quello oggettivo.

La sentenza Marino, nel 1992, ha esposto le due diverse, possibili esegesi riguardanti l'oggetto dei riscontri, anche se, in sede di motivazione, ogni riferimento all'argomento è stato tralasciato.

Ad ogni modo, risulta utile partire proprio dalla dicotomia dottrinale così come esposta dalle S.U. del '92.

Secondo un orientamento, gli "altri" elementi probatori devono riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato in relazione allo specifico reato che gli si addebita, devono essere univocamente interpretabili come conferma dell'accusa e riguardare tutti i fatti denunciati e non soltanto alcuni di essi.

Si tratterebbe di una modalità c.d. analitica che, richiedendo fatti riferibili in via diretta al chiamato, rende necessario un riscontro individualizzante, che, appunto, collega il chiamato al fatto attribuitogli.

Secondo un'altra interpretazione, non occorrerebbe che i detti elementi afferiscano direttamente al fatto reale oggetto dell'accusa, potendo essi riguardare taluni soltanto dei chiamati o dei fatti riferiti dal chiamante; questo perché, secondo tale esegesi, gli altri elementi di prova servono solo a confermare *ab extrinseco* l'attendibilità del chiamante in correità, attendibilità che sarebbe, dunque, l'oggetto essenziale del riscontro.

La Corte di Cassazione, nel silenzio della sentenza Marino, che è stato visto come un'occasione perduta per mettere fine al contrasto in questione, ha dimostrato la difficoltà che presenta la definizione di una regola precisa in una materia così vulnerabile.

Da un punto di vista garantistico, non sembra potersi condividere la modalità di accertamento sintetica, che elegge quale oggetto del riscontro l'attendibilità del chiamante.

Ci si ritroverebbe davanti ad un'inversione dell'onere della prova a carico del soggetto raggiunto da accuse considerate valide sulla base di una semplice induzione che porta a ritenere riscontrata una chiamata meramente per la sua intrinseca attendibilità. Non può accettarsi una conclusione del genere, poiché si

confonde l'oggetto del riscontro con il fine ultimo del riscontro stesso, cioè quello di rendere legittimo un giudizio che assuma come attendibile la chiamata in correità¹⁹⁹.

Il riscontro deve essere individualizzante, nel senso che deve confermare la colpevolezza del chiamato, offrendo “elementi che collegano il fatto al chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato”²⁰⁰.

Di conseguenza l'oggetto del riscontro va individuato in quella parte della narrazione del chiamante che indica il chiamato come colpevole²⁰¹.

In conclusione, si può affermare che il nebuloso dato letterale costituito dall'art. 192 co. 3 andrebbe chiarito in questi termini: il giudice, per poter porre a fondamento del suo libero convincimento una chiamata in correità, deve verificare la credibilità del dichiarante, l'attendibilità della chiamata e cercare riscontri di qualsiasi tipo e natura che siano idonei a ricondurre il fatto all'accusato.

¹⁹⁹ RAFARACI, T., *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994.

²⁰⁰ Cass. Pen. Sez. I, 13 giugno 2001, Chiofalo.

²⁰¹ Si riporta, a titolo esemplificativo, Cass. pen., sez. II, 22-03-1996 n. 10469: “Ai fini della valutazione della prova in ordine al giudizio di responsabilità, le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso, abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile ovvero siano a lui favorevoli, necessitano di riscontri di conferma della loro attendibilità - come richiesto dal 3° comma dell'art. 192 c.p.p. - non solo sul dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche sulla persona cui esse si riferiscono”; e Cass. pen., sez. II, 01-10-1996: “I riscontri oggettivi ed esterni alla chiamata in correità devono specificamente riguardare il singolo accusato e ciascun fatto a lui ascritto; di conseguenza, non può essere accolto il criterio della c.d. efficacia traslativa interna della chiamata in correità, secondo cui, nel caso di una chiamata in correità concernente più fatti, essa può costituire prova anche riguardo a fatti privi di specifico riscontro, qualora l'esistenza di riscontri relativi a taluni dei fatti sia tale da condurre ad un giudizio di sintesi, di complessiva attendibilità del dichiarante.”

10. LA FRAZIONABILITÀ DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ'

Quanto appena detto risulta facilmente applicabile nel momento in cui il chiamante, nel suo racconto, si riferisce ad un solo reato, indicandone un solo autore: il giudice verificherà l'attendibilità della dichiarazione e il riscontro circa la colpevolezza del chiamato; dopodiché potrà utilizzare la dichiarazione per il suo libero convincimento.

I problemi sorgono allorché la chiamata abbia ad oggetto più fatti criminosi, attribuiti dal chiamante ad uno o a più soggetti, poiché l'attività di ricerca di riscontri individualizzanti, cioè riferibili ad ogni reato e ad ogni chiamato, diventa complessa e, spesso, impossibile da operare per tutte le chiamate presenti nella dichiarazione. Nell'incapacità di trovare riscontri per ogni parte della dichiarazione, e, soprattutto, nell'ipotesi in cui, oltre ad essere assenti riscontri individualizzanti, vi è la certezza che una delle chiamate sia falsa, è sorto il quesito circa la possibilità di utilizzazione delle sole parti della chiamata delle quali il riscontro individualizzante ha confermato l'attendibilità; in altre parole ci si è chiesti se fosse possibile dividere la dichiarazione in più chiamate – tante quanti sono i fatti di reato e gli autori presunti - in modo da utilizzare le parti attendibili e riscontrate o se, al contrario, l'assenza di un riscontro per una delle accuse (intesa come manifestazione di falsità dell'accusa stessa) fosse invalidante per l'intera chiamata, poiché l'inattendibilità si estenderebbe a tutta la dichiarazione nel suo complesso.

Il discorso si può meglio comprendere se si effettua in positivo, partendo dall'esempio di una chiamata in correità in senso stretto, cioè quella chiamata che ha anche una natura confessoria.

Se una chiamata del genere fosse valutata in termini di indivisibilità, ne deriverebbe che il positivo riscontro della parte confessoria – che comunque necessita di riscontri perché non è prova legale e potrebbe essere mendace²⁰² - esimerebbe il giudice dal vaglio delle altre parti, in modo che, dunque, si avrebbe

²⁰² Potendo essere il frutto di una costrizione esterna o di intenti auto-calunniatori, come si legge in Cass., sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 13085, già precedentemente richiamata.

un'estensione dell'attendibilità di una parte della chiamata su tutto: si avrebbe la c.d. credibilità per transazione.

Alla luce di tutta la dissertazione *de qua* e di tutta l'attenzione che il giudice deve fare percorrendo gli angoli più remoti e nascosti di una chiamata così sospetta, appare illogico un approdo simile.

Applicando il medesimo ragionamento alla chiamata di correo plurima, sembra dunque doversi concludere nel senso che il riscontro positivo di una parte di essa non si possa estendere fino a confermare l'attendibilità di tutta la dichiarazione, poiché non è pensabile sorvolare sull'accertamento della colpevolezza di uno o più imputati sulla base di una mera presunzione di attendibilità. Il giudice sarà libero di attribuire attendibilità solo ad una parte della chiamata²⁰³.

Questo soprattutto perché si accoglie una valutazione analitica della chiamata e una natura individualizzante dei riscontri; se il riscontro deve avere ad oggetto la colpevolezza del chiamato in ordine al preciso fatto di reato che gli si imputa, non si può giungere ad una sentenza di condanna per gli altri imputati, considerati autori di più reati, sulla base di un unico riscontro in merito ad un unico reato del quale è stata accertata la colpevolezza del chiamato – o dei chiamati.

È inammissibile una pronuncia di condanna per le responsabilità rimaste “scoperte”²⁰⁴.

In questo senso si è orientata anche la giurisprudenza²⁰⁵, secondo la quale ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o ad alcuni dei chiamati “deve essere confermata *ab extrinseco*, non essendo sufficiente, ai fini della loro piena valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; e ciò sia perché a più temi di conoscenza corrispondono -quanto a contenuto- più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita quindi di riscontri, sia perché è principio tradizionale quello della scindibilità delle dichiarazioni di tutti i tipi di prova rappresentativa, tra cui la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza la

²⁰³ BEVERE, A., *La chiamata di correo*, Giuffrè, 2001.

²⁰⁴ Ibidem

²⁰⁵ Cass. pen., sez. II, 22-03-1996, in *Il foro italiano*.

possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o meno, di un'altra.”

Ponendo, nuovamente, la questione in una prospettiva negativa e, dunque, nell'ambito della *quaestio* circa la possibilità di utilizzazione, nonostante l'accertata falsità di un'altra parte della dichiarazione, della chiamata vestita di riscontri, la risposta sembra dover essere positiva.

L'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia²⁰⁶; si potrà procedere ad una valutazione frazionata della dichiarazione.

Ciò, ovviamente, solo se alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia, nel senso che essa non deve essere strettamente interconnessa, sul piano fattuale e logico, con quella ritenuta falsa o, comunque, non credibile; spetterà inoltre al giudice spiegare il motivo per cui una parte della narrazione risultata smentita – per esempio perché il chiamante ha avuto difficoltà di mettere a fuoco un ricordo lontano, o perché non ha voluto coinvolgere un prossimo congiunto- in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante²⁰⁷.

Insomma, l'inattendibilità accertata di una parte della dichiarazione, a meno che non sia talmente macroscopica (per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie) da compromettere la stessa credibilità del dichiarante²⁰⁸, non va ad invalidare le parti della chiamata per le quali la valutazione unitaria del giudice ha avuto esito positivo.

²⁰⁶ Cass. pen., sez. VI, 28-04-2010, n. 20514.

²⁰⁷ Cass. pen., sez. I, 10-07-2013, n. 40000.

²⁰⁸ Cass. pen., sez. VI, 18-07-2013, n. 35327.

11. LA VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA NEI PROCESSI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: IL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA

La disciplina della chiamata in correità è inserita nelle disposizioni generali sulle prove, eppure per il dato storico e per l'esperienza giurisprudenziale, può essere considerata strumento tipico dei processi di criminalità organizzata²⁰⁹.

A riguardo, si rendono necessarie delle precisazioni.

A norma della legge 15 marzo 1991, n.82 e della sua modifica con la legge 13 febbraio 2001 n.45, nei processi di criminalità organizzata l'imputato per il medesimo reato o l'imputato per un reato connesso o collegato che rende dichiarazioni *erga alios* assume le vesti del collaboratore di giustizia, con conseguenti attenuanti e benefici penitenziari.

Ma non ogni chiamante in correità nei processi di criminalità organizzata è destinatario del medesimo trattamento premiale e tutorio: le dichiarazioni devono riguardare i delitti tipici della criminalità organizzata e devono avere notevole rilevanza in termini di novità o completezza.

Inoltre è necessario che dette dichiarazioni abbiano il carattere della costanza, intesa in termini più precisi rispetto al generale requisito di una chiamata in correità occasionale: esse devono essere verbalizzate entro 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare.

Mentre, però, la chiamata è sottoposta a tale normativa speciale, la valutazione della stessa non soggiace al regime del c.d. "doppio binario", essendo, al contrario, sottoposta alle medesime regole valutative generalmente previste dall'art. 192 co.3, finora analizzate.

Ciò non è condiviso da quella parte della dottrina che, partendo dalle connotazioni e dalle peculiarità dei collaboratori di giustizia²¹⁰, lamenta l'assenza di

²⁰⁹ SILVESTRI G., *La valutazione della chiamata in reità e in correità*, in *Il "doppio binario" nell'accertamento dei fatti di mafia*, di BARGI A., Giappichelli, 2013.

²¹⁰ Si parla del c.d. sinallagma del pentito, in base al quale, poiché il collaboratore riceve un trattamento sanzionatorio favorevole, la sua attendibilità è inversamente proporzionale al premio atteso (Deganello, M., *I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto*

una disciplina *ad hoc* per la valutazione delle loro specifiche dichiarazioni, le quali sono nella sostanza molto differenti e pertanto meritevoli di essere ascritte ad una separata categoria²¹¹.

Nel generale auspicio di un intervento legislativo volto a ridimensionare la portata interpretativa dell'art.192 co.3, ancor più cogente è percepita l'esigenza di una separata e più rigorosa disciplina per le dichiarazioni etero-accusatorie nei processi di criminalità organizzata, poiché in questi casi non ci si può limitare a confidare nella professionalità dell'organo decidente.

Avendo riguardo, nello specifico, alla criminalità organizzata di stampo mafioso, professionalità significa anche avere la conoscenza delle tecniche probatorie elaborate dai giudici più impegnati sul fronte della lotta alla mafia.

Ma non sempre si assiste a doti di questo genere e non si può accettare l'assenza di precisi riferimenti normativi idonei a fornire all'interprete linee guida per muoversi nel multiforme *humus* mafioso²¹².

giurisprudenziale, Torino, 2005; Verrina, G.L., *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, Torino, 2000).

²¹¹ GUARINO, A., *Anatomia della calunnia dei cosiddetti "collaboratori di giustizia"*, in AA.VV., *Chiamata in correatà e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, CEDAM, 1992; nello specifico l'autore sostiene che il collaboratore di giustizia abbia patito il clima e gli effetti delle guerre di mafia e camorra, sia stato coinvolto in vicende, spesso anche sanguinose, di lotte di potere criminale che sicuramente ne hanno segnato la storia. La vendetta, la ritorsione, il risentimento, la ripicca sono emozioni che nei collaboratori di giustizia si manifestano in forma più incisiva e penetrante rispetto a quanto accade in un comune testimone o chiamante occasionale.

²¹² RUSSO, I., *Valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori: criteri generali e aspetti pratici. Verso il "capitolato dei riscontri"*, in AA.VV. *Delitti di criminalità organizzata*, in Quaderni del CSM, n. 99, vol. II, 1996. La neo-presidente della Corte d'appello di Salerno ha offerto, a tal proposito, una serie di esempi di riscontri per una chiamata accusatoria formulata in ordine al delitto-fine, che variano a seconda del tipo di reato. Per la fattispecie di omicidio, cioè nel caso in cui il collaboratore accusi una persona di essere il mandante o l'esecutore di un omicidio, si suggerisce di partire, per l'attendibilità soggettiva, dal sodalizio criminoso al quale il dichiarante aderiva, essendo logico che l'intraneo ad una data cosca conosca i nomi dei consociati che hanno programmato o attuato quel dato delitto molto meglio di chi aderiva al clan opposto. I riscontri esterni dovranno essere elementi che attestino corrispondenza del dichiarato accusatorio con la

Orientamento opposto è sposato da chi, invece, ritiene che l'uniformazione sotto la medesima disciplina valutativa non sia cosa errata, poiché le regole dell'art. 192 co. 3 se correttamente utilizzate, nei processi di criminalità organizzata, permettono di svelarne la struttura e delinearne le strategie delinquenziali in maniera agevole; il problema non è la normativa né gli strumenti che essa offre, quanto più l'uso inappropriato che ne viene fatto da parte di chi ha l'onere di gestire le suddette dichiarazioni²¹³.

dinamica e le modalità dell'agguato, con il tipo di armi adoperate, il numero e la direzione dei colpi, l'uso dell'autovettura usata, il contegno della vittima e, in più, avranno rilevanza i peculiari elementi che potevano essere conosciuti solo da chi ha preso parte alla determinata vicenda oggetto della narrazione. Se la chiamata ha, invece, ad oggetto delitti di natura estorsiva, il primo confronto della dichiarazione dovrà avvenire con quanto dichiarato della parte offesa; quando ciò non può accadere –e spesso non accade per il sistema di omertà generato dall'associazione- si deve cercare di trovare elementi corroborativi dalle dichiarazioni, vaghe, nebulose e tipicamente reticenti della persona offesa (la quale, ad esempio, ammette il danneggiamento subito pur non confermando l'accusa del chiamante); occorrerà, inoltre, tener presente anche lo “status” del chiamato all'interno dell'associazione. La tipologia di reato più ostile viene individuata nel traffico di stupefacenti, poiché si tratta di un reato la cui condotta normalmente non lascia alcuna traccia: è difficile individuare elementi esterni attestanti l'acquisto o la cessione, a meno che non si versi in flagranza. In questi casi, si propone il riscontro incrociato con le dichiarazioni di altri collaboratori che conoscono e lavoravano con il chiamato.

²¹³ PULEIO F., *Associazione mafiosa, chiamata di correo e processo*, Giuffrè, 2008.

Capitolo IV

Ipotesi particolari di chiamata in correità

1. LA VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ *DE RELATO*

1.1. *Una fonte di prova doppiamente “sospetta”*

La chiamata in correità può essere contenuta all'interno di una testimonianza indiretta, intesa quest'ultima come quella riguardante un fatto che il soggetto che depone non ha percepito personalmente con uno dei suoi cinque sensi, ma che ha appreso a seguito di una rappresentazione fattagli da altri a voce, in forma scritta, gestuale o con altro mezzo²¹⁴.

Invero, qualsiasi prova dichiarativa può consistere in una deposizione “per sentito dire”, cosicché anche chi renda dichiarazioni etero accusatorie potrebbe fare riferimento a terze persone, dalle quali abbia appreso in tutto o in parte i fatti in ordine alla responsabilità penale del chiamato.

Se non che, è già molto impegnativo valutare una testimonianza *de relato* (atteso che il narrante potrebbe aver mal percepito, memorizzato e descritto l'accadimento); molto più complesso risulta stabilire l'attendibilità e la credibilità di colui che non solo ha avuto un'esperienza mediata dei fatti²¹⁵, ma riveste (o ha rivestito) anche una particolare posizione processuale tale da renderlo sospetto in quanto tale²¹⁶.

²¹⁴ FALDATI L., *La testimonianza nel giudizio penale*, Giuffrè 2008.

²¹⁵ MANZINI V., *Trattato di diritto processuale penale italiano*, UTET 1967.

²¹⁶ Nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 14 maggio 2013, n. 20804 (per la quale si rimanda al par. 1.2 del corrente capitolo), si legge: “L'intuibile diffidenza verso la prova inoriginale aumenta logicamente in maniera direttamente proporzionale ai gradi di inoriginalità (informazioni di seconda, terza, quarta mano e così via), in quanto crescono le possibilità di errore o addirittura di inganno, che si riverberano sul fatto da accertare, sfumandone progressivamente i contorni, sino al punto da rendere sempre più di difficoltosa, se non impossibile, la individuazione del vero. Tale situazione può paragonarsi alla visibilità di un corpo attraverso uno o più strati di

1.2. La soluzione individuata dalla giurisprudenza nel vigore del vecchio codice

Nella vigenza del codice Rocco, la giurisprudenza equiparava la dichiarazione *de relato* proveniente “da un coimputato o da un imputato di reati connessi” a quella proveniente da un testimone, poiché si trattava, in entrambi i casi, di “un elemento indiretto che introduce nel processo, ai fini probatori, la dichiarazione di una terza persona”²¹⁷.

La chiamata indiretta era ammessa, ma con la specificazione che occorreva sottoporre ad un vaglio di credibilità intrinseca e di riscontro esterno anche la narrazione della fonte mediata, sebbene proveniente da un soggetto che avrebbe assunto la veste di testimone.

La ragione pratica risiedeva nel fatto che il terzo entrava nel processo, per rendere la dichiarazione sul fatto di cui aveva avuto percezione diretta, dopo essere stato indicato come fonte dal coimputato o dall'imputato di un reato connesso, e quindi, l' “impurità” caratterizzante la chiamata di correo indiretta si trasmetteva anche alla dichiarazione della fonte diretta, andando a “inquinare” quella che normalmente sarebbe stata una normale testimonianza ma che, in tale particolare contesto, finiva per essere equiparata anch'essa ad una chiamata in correità.

1.3. La giurisprudenza più recente

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, l'ammissibilità della “chiamata” *de auditu* non è stata messa in discussione, poiché l'altrui condotta criminosa ben può essere il frutto di una conoscenza mediata, “la quale appare possibile avuto riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive - imputato, indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato

vetro: il corpo si scorge distintamente attraverso un solo vetro, la visione è sempre meno chiara e deformata per l'interposizione di altri strati di vetro.”

²¹⁷ Cass., sez. I, 22 febbraio 1998, Belsito.

probatoriamente collegato- contemplate dall'art. 192 co.3 c.p.p., dall'altro, alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la diretta conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche.”²¹⁸Nel momento stesso in cui ne si ammette la possibilità, però, sulla medesima scia della giurisprudenza precedente all'88, si riconosce la ancor più scarsa attendibilità di una dichiarazione del genere.

Le “precauzioni” previste al riguardo sono due, essendo duplice il livello di sospetto.

Innanzitutto, la chiamata *de relato* deve essere sottoposta alle regole contenute nell'art. 195, in tema di testimonianza indiretta²¹⁹; pertanto, se il dichiarante indica la fonte, su richiesta di parte o per impulso del giudice, deve essere chiamata a deporre la fonte “di prima mano”²²⁰; se la fonte non è chiamata a deporre, nonostante la richiesta in tal senso proveniente dalle parti processuali, le dichiarazioni *de auditu* saranno inutilizzabili, salvo che l'esame del teste di riferimento risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità²²¹.

La prima ricerca di riscontro dovrà quindi essere orientata verso la fonte da cui il dichiarante sostiene di aver avuto notizia²²².

Nel caso nel quale risulti impossibile l'audizione della fonte, la chiamata in correità *de relato* non perde per ciò solo utilità. L'esame del testimone diretto è solo

²¹⁸ Cass., sez. I, 10 maggio 93, Algranati ed altri.

²¹⁹ DI MARTINO, C. PROCACCIANTI, T., *La chiamata di correo*, CEDAM, 2007.

²²⁰ Art. 195 co. 1 e 2 c.p.p.

²²¹ Art. 195 co. 3. Si sottolinea in dottrina il paradosso che qualora nessuna richiesta di audizione della fonte sia stata avanzata e qualora il giudice non abbia proceduto d'ufficio, le dichiarazioni rese dal dichiarante indiretto saranno ugualmente utilizzabili, poiché il silenzio delle parti può essere interpretato come il tacito consenso all'utilizzabilità della deposizione resa “per sentito dire” (GREVI V., *Prove*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di CONSO G., GREVI V. E BARGIS M., VII ed., CEDAM, 2014).

²²² PULEIO, F., *Associazione mafiosa, chiamata di correo e processo*, Giuffrè, 2008.

uno dei modi (sicuramente il primo da tentare ma non l'unico) per verificare la credibilità soggettiva ed oggettiva della chiamata.

Cosicché, nei suddetti casi di impossibilità -da equiparare anche alle ipotesi in cui la fonte, sebbene esaminata, non confermi il fatto²²³- occorrerà soltanto che il giudice effettui un controllo più attento, verificando il dove, il come ed il quando del colloquio tra il chiamante e la fonte, e valutando se il loro rapporto fosse tale da giustificare uno scambio di informazioni del genere; dovrà, in altre parole, operarsi un'indagine sulla *causa scientiae* del dichiarante. Considerando che, ai sensi del comma 7 dell'art. 195, è assolutamente inutilizzabile la dichiarazione di chi si rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti narrati, l'unica condizione per salvare la chiamata indiretta e permettere al giudice di passare ugualmente alla verifica dei riscontri è che il chiamante indichi, in modo non estremamente generico, la persona da cui abbia appreso la conoscenza.

Dunque, la Corte di Cassazione non richiede espressamente l'audizione della fonte ma, non sottovalutando la situazione del sospetto amplificato, richiede per la chiamata di correo *de relato* una valutazione maggiormente rigorosa, dovendo essere controllata “non solo con riferimento all'autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa” che, comunque, “spesso resta estranea al processo”; i riscontri devono attenersi all'effettiva informazione del chiamante circa i fatti narrati, all'effettiva conoscenza del terzo sui fatti di cui egli è indicato come fonte e, infine, come per una chiamata semplice, essi devono essere individualizzanti²²⁴.

La corroborazione di una dichiarazione etero-accusatoria *de audito*, pertanto, necessita di un *quid pluris* specifico e più incisivo che rappresenti una verifica certa

²²³ Non bisogna dimenticare che spesso la chiamata di correo è posta in essere nell'ambito di processi che spiegano i loro effetti su ambienti caratterizzati da omertà e che, ancor più spesso, la fonte diretta potrebbe essere un coimputato il quale, come vedremo nel corso del paragrafo, potrebbe servirsi della facoltà di non rispondere.

²²⁴ Cass. Pen., sez. II, 12 dicembre 2012, Andreotti.

ed esterna dell'effettività, oltre che della veridicità sostanziale, della confidenza²²⁵; in una tale valutazione il giudice può, ma non è tenuto, a sentire la fonte diretta²²⁶.

2. L'ETERO-ACCUSA *DE RELATO*, NEL CASO DI COINCIDENZA TRA IL TESTE DIRETTO ED IL CHIAMATO IN CORREITÀ

Molto spesso accade che la fonte primaria indicata dal chiamante in correità sia l'imputato stesso nei confronti del quale si procede; ossia, il chiamato in correità.

In giurisprudenza è ormai pacifico che, anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost., l'art. 195 c.p.p. non trovi applicazione in questa specifica ipotesi: non vi è l'obbligo di escussione diretta della fonte perché la fattispecie rientrante nell'art. 195 riguarda una persona estranea al processo in corso, mentre qualora la fonte sia un imputato, già giuridicamente o fisicamente presente in giudizio, egli è già nella posizione di poter replicare e difendersi ampiamente; non vi è alcuna violazione del principio di uguaglianza o del diritto di difesa. Se l'imputato, in qualità di fonte diretta, si rifiuta di rispondere, questo non rende inutilizzabile la chiamata, poiché egli legittimamente si sta avvalendo del diritto al silenzio, non essendo obbligato a rendere dichiarazioni pregiudizievoli per la sua persona²²⁷.

Ulteriore fattispecie sulla quale è utile soffermarsi riguarda il caso in cui il chiamante abbia direttamente partecipato solo ad alcune delle fasi del fatto

²²⁵ VERRINA, G.L., *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, UTET, 2000.

²²⁶ Si riporta, tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2002, in *Il foro italiano* INSERIRE ANNO E FASCICOLO: "In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni de relato rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione, possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto se confortate, ai sensi dell'art. 192, 3° comma, c.p.p., da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata."

²²⁷ Cass. Pen., Sez. I, 22 settembre 1998, n. 11320, *Trovato*; Cass. Pen. Sez. V, 25 marzo 2004, n. 26628, *Sappracone*, la quale aggiunge anche che è irrilevante accertare se l'imputato abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratto all'esame dibattimentale.

criminoso e non, invece, ad altre, e su queste, dopo averne avuto notizia dagli altri concorrenti, deponga *de relato*.

Anche in questo caso, non si ritiene che ci si trovi in presenza di una testimonianza indiretta: sicuramente ciò non accade per le circostanze verificatesi in presenza del dichiarante, ma lo stesso sembra valere anche per quanto riguarda le altre, sulle quali egli depone indirettamente.

Infatti, le diverse fasi di un medesimo fatto si fondono indissolubilmente ed è normale che chi partecipa ad alcune di esse sia informato sull'evoluzione della condotta nella sua totalità; ciò porta a considerare senza dubbio vere le informazioni che i concorrenti avevano riferito, al *tempus commissi delicti*, a chi aveva partecipato ad altri momenti della condotta illecita, dato il comune interesse alla vicenda che li univa²²⁸; questo passaggio induce la giurisprudenza di legittimità ad affermare che, poiché la *ratio* dell'art. 195 c.p.p. è semplicemente quella di consentire un controllo di conoscenza, la narrazione di una vicenda alla quale il deponente abbia preso parzialmente parte, ma che egli sia in grado di ricostruire per intero, "in via di logica conseguenza", non può considerarsi testimonianza indiretta, necessitando soltanto della valutazione a norma dell'art. 192 co.3 c.p.p.²²⁹.

3. L'UTILIZZO DELLA TESTIMONIANZA *DE RELATO* COME RISCONTRO

In virtù del principio della libertà dei riscontri, anche una testimonianza indiretta può fungere da riscontro di una chiamata in correità.

E' sufficiente che il teste indiretto indichi la sua fonte, per evitare di incorrere nella sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 195 co. 7 c.p.p.

Il problema si pone, però, nel momento in cui la fonte diretta del testimone *de relato* sia il coimputato narrante e quindi il riscontro della chiamata finisce con l'essere una dichiarazione *de auditu* la cui fonte diretta è l'autore della deposizione che deve essere corroborata.

²²⁸ PULEIO, F., *Associazione mafiosa, chiamata di correo e processo*, Giuffrè, 2008.

²²⁹ In questo senso si è espressa la sez. VI della Cass. Pen. con sent. n. 11716 del 21 agosto 1990, Mazzotti.

Per esempio, Tizio, coimputato o imputato per un reato connesso o collegato, effettua dichiarazioni accusatorie nei confronti di Caio; per riscontrare le sue accuse si potrebbe far ricorso alla testimonianza indiretta di Sempronio, il quale afferma la colpevolezza di Caio sulla base di quanto dettogli precedentemente proprio da Tizio?

L'incertezza deriva dal fatto che l'art.195 c.p.p. non offre dettagliate indicazioni riguardo le situazioni in cui la fonte che deve essere sentita si trovi in una situazione di incompatibilità a testimoniare e, anche qualora possa essere esaminata in altro modo (*ex art.210 c.p.p.*), essa si avvalga del silenzio.

A tal proposito, dottrina e giurisprudenza sono profondamente divise.

Per la giurisprudenza prevalente, nel caso in cui la "fonte" ricoprendo le vesti di coimputato, si avvalga legittimamente del diritto al silenzio, ricorrerebbe un caso di impossibilità *ex art. 195, co. 3, c.p.p.*; infatti, le ipotesi contemplate da quest'ultima disposizione -morte infermità e irreperibilità- non sarebbero tassative²³⁰; inoltre, la sanzione generale comminata dall'art. 195 co.7 scatta nei soli casi in cui vi sia la "volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria; ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia precisamente indicato la sua fonte immediata e quest'ultima non possa essere oggetto di ulteriore verifica perché imputata nello stesso processo."²³¹

La dottrina, invece, si oppone radicalmente all'ammissibilità di un riscontro del genere e le argomentazioni principali sono le seguenti.

Anzitutto, le possibili deroghe al principio del contraddittorio nella formazione della prova sono esclusivamente quelle indicate al comma 5 dell'art. 111 Cost.; il quale prevede che la legge ordinaria possa escludere il contraddittorio solo in determinati casi, tra i quali vi è l' accertata impossibilità di natura

²³⁰ Posizione che viene presa anche dalle Sezioni Unite con sent. 14 maggio 2013, n. 20804, che meglio verrà analizzata nel prossimo paragrafo, in quanto riguardante la possibilità di chiamate in correità *de relato* che si riscontrano a vicenda.

²³¹ Cass. Pen., sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 1085.

oggettiva²³².

Quest'ultimo riferimento va inteso come esclusione del contraddittorio quando esso risulti, in concreto, impossibile da realizzare per cause indipendenti dalla volontà delle parti o dei soggetti fonte di prova.

Basandosi anche sulla giurisprudenza costituzionale²³³, questo filone dottrinale sostiene che vi sia una netta distinzione tra impossibilità dell'esame testimoniale oggettiva –anche derivata da inerzia o negligenza della parte interessata- ed impossibilità dovuta alla scelta soggettiva della fonte di sottrarsi alla procedura acquisitiva o di rifiutarsi di rispondere²³⁴.

Non ci si può neanche aggrappare, secondo tale orientamento, al carattere dell'imprevedibilità, poiché la scelta del coimputato di non rispondere è sempre prevedibile e ciò è dimostrato dal fatto che sul suo diritto al silenzio vi sono disparati riferimenti all'interno del codice di rito²³⁵.

In secondo luogo, viene prospettata l'applicabilità dello sbarramento previsto dall'art. 526 co. 1-*bis* c.p.p., secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni di chi si è sempre volontariamente

²³² Le altre deroghe possono esserci nei casi di consenso dell'imputato e provata condotta illecita.

²³³ Corte Cost. 25 ottobre 2000, n. 440. Nello specifico, la sentenza aveva ad oggetto le letture dibattimentali delle dichiarazioni precedentemente rese. I giudici della Consulta si sono espressi escludendo che nelle ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'art.512 c.p.p. potesse rientrare la legittima facoltà del prossimo congiunto di astenersi dal deporre, essendo quest'ultima un atteggiamento soggettivo, incompatibile con la ratio dell'art.512 il quale si riferisce a fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, cioè a situazioni oggettive e, soprattutto, imprevedibili. La dottrina che fa leva su questa decisione riconosce una similitudine tra la lettura in giudizio delle dichiarazioni precedentemente rese con la disciplina della testimonianza indiretta e pertanto ritiene applicabile la distinzione anche in quest'ultimo caso.

²³⁴ SANNA A., *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi alla luce del giusto processo*, in *Trattato di procedura penale*, VII.2.A, Milano, 2007.

²³⁵ BENE T., *La chiamata indiretta al vaglio delle Sezioni Unite: il principio del libero convincimento tra circuito giudiziario, circolo ermeneutico ed una pericolosa pania*, in *Processo penale e Giustizia*, 2013.

sottratto al confronto con l'accusato o con il suo difensore²³⁶.

Peraltro, in senso contrario a quanto appena riferito in ordine alla prescrizione contenuta nel cit. art. 526 co. 1-*bis*, si è osservato che, così come già si ritiene con riguardo all'identica disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 111 co. 4 Cost., bisognerebbe distinguere tra uso *contra reum* diretto ed uso *contra reum* corroborativo, risultando quest'ultimo sottratto all'ambito di applicazione dell'art. 526 co. 1-*bis* c.p.p.²³⁷.

4. MUTUAL CORROBORATION TRA DIVERSE CHIAMATE DE RELATO

Alla luce di quanto appena detto appare, quindi, che una dichiarazione *de relato* possa contenere sia una chiamata principale sia un riscontro ad una chiamata in correità diretta.

Ciò posto, resta da stabilire se una chiamata *de relato*, per qualunque motivo non confermata dalla fonte diretta, possa essere riscontrata da una chiamata della medesima natura, cioè da un'altra chiamata indiretta.

Al riguardo, si era formato un contrasto in giurisprudenza, poi risolto dalle Sezioni Unite, con la sentenza 14 maggio 2013, n. 20804.

Con sentenza, le Sezioni Unite, prima della decisione, hanno offerto un quadro generale degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si erano contrapposti sull'argomento, nell'incertezza del quadro normativo dell'art. 192 co. 3. Secondo un primo indirizzo interpretativo, di ispirazione maggiormente

²³⁶ CASIRAGHI, R., *La chiamata di correo: riflessioni in merito alla mutual corroboration*, in www.penalecontemporaneo.it.

²³⁷ In questo senso, UBERTIS G., *Principi generali*, in *Sistema di procedura penale*, III ed., UTET, 2013; BUZZELLI S., *Il criterio di valutazione probatoria ex art. 192 comma 3 c.p.p. in rapporto al nuovo art. 111 comma 4 Cost.*, in *Cass. pen.*, 2001; CASSIBBA F., *Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell'art. 111, comma 4, Cost.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002. L'interpretazione in esame non risulta in contrasto neanche con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale non rinviene un contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo qualora la dichiarazione resa dal testimone assente in dibattimento non sia determinante per la condanna.

“garantista”, si esclude che possano essere usate come riscontri altre dichiarazioni *de relato sic et simpliciter* le quali, essendo ugualmente sprovviste di sufficiente credibilità, sono ritenute inidonee alla corroborazione. In sostanza, non si esclude astrattamente la *mutual corroboration* tra dichiarazioni *de audito*, ma si richiede che ciascuna di esse sia sottoposta alla verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca e sia supportata da riscontri esterni particolarmente rigorosi²³⁸.

L’argomento di partenza dell’orientamento appena descritto non sembrerebbe sbagliato; al contrario sarebbe in armonia con le regole di esperienza maturare in tema di credibilità di una narrazione proveniente da un criminale. Richiedere, però, che ciascuna chiamata *de relato* sia a sua volta corroborata da specifici riscontri –tanti riscontri quante sono le chiamate- comporterebbe l’obbligo per il giudice di procedere ad un doppio accertamento non dovuto, poiché sarebbe una sola chiamata *de relato* valutata secondo il normale “metodo a tre tempi”²³⁹.

Secondo un altro orientamento invece, la possibilità di riscontro reciproco di due o più chiamate in correità sarebbe ammissibile, essendo tale possibilità una coerente applicazione delle generali regole giurisprudenziali dettate riguardo l’art.192 c.p.p.: escludere *a priori* la valenza probatoria di dichiarazioni così rilevanti equivarrebbe a creare un sistema di valutazione legale della prova, in contrasto con il principio del libero convincimento del giudice. Comunque, dato il palese pericolo di un’ammissione incondizionata di una prova così tanto impura, anche in questo caso sono previsti dei presupposti imprescindibili: le chiamate devono superare il penetrante giudizio di attendibilità intrinseca, devono risultare convergenti, specifiche e, soprattutto, indipendenti²⁴⁰.

La questione è stata poi risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che hanno avallato l’orientamento meno garantistico, all’esito di una vicenda giudiziaria

²³⁸ Cass. Pen., Sez. VI, n. 16939, 20 dicembre 2011.

²³⁹ Così definito da IACOVIELLO, F.M., *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2004, 3452 ss.

²⁴⁰ Tra le tante, si segnalano Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2012, n. 33398; Cass. Pen., Sez. I, n. 1263 del 20 ottobre 2006.

relativa alla guerra di mafia svoltasi tra il 1991 ed il 1995 tra il clan agrigentino di Cosa Nostra e l'associazione denominata "Stidda".

A parere del Supremo Consesso, catalogare in modo piramidale i tipi di prova in relazione alla loro presunta idoneità dimostrativa, sganciando quest'ultima dalla realtà del processo, costituisce un'attività non coerente con il sistema: "la valutazione dell'efficacia di un mezzo di prova - si legge nei motivi della decisione- deve tenere conto della dinamica operativa del medesimo all'interno del contesto processuale in cui viene acquisito".

Si possono presentare concretamente situazioni in cui una chiamata *de auditio* sia tanto ampia e precisa nei dettagli da risultare molto più attendibile ed affidabile di una chiamata diretta ma generica o, addirittura, di una testimonianza vaga ed approssimativa.

Partendo dal principio della libertà dei riscontri, secondo cui l'espressione "altri elementi di prova" va letta nel senso che "altri" significa "ulteriori" e non "diversi" e che tali altri elementi possono essere costituiti non solo da prove storiche dirette ma anche da qualsiasi altro elemento probatorio, sia pure indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo a corroborare la prova sospetta, "anche sul piano della mera consequenzialità logica", la Corte conclude che il riscontro estrinseco ad una chiamata indiretta ben possa essere rappresentato da dichiarazioni di analoga natura.

Questo approdo non vuol certamente significare che il tutto si riduce ad un'operazione matematica e ad una meccanica applicazione del teorema della convergenza del molteplice.

Le stesse Sezioni Unite sottolineano l'insidia che può celarsi dietro una corroborazione reciproca di questo stampo, che, esattamente come la *mutual corroboration* di chiamate dirette, "può portare in sé il rischio che l'armonia tra le dichiarazioni dei diversi propalanti possa nascondere una trama di mendacio concordato e finalizzato a incolpare una persona estranea ai fatti."

Viene, pertanto, richiesto al giudice di evitare questa evenienza mediante un'aguzza verifica dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e, successivamente, della convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale

oggetto della narrazione, della mancanza di pregresse intese fraudolente o di successivi condizionamenti inquinanti, dell'autonomia delle dichiarazioni (nel senso che esse non devono provenire dalla medesima fonte, per scongiurare il rischio della c.d. circolarità della notizia).

Non deve, infine, mancare il requisito "individualizzante": ogni dichiarazione deve avere ad oggetto la colpevolezza del chiamato in ordine al preciso fatto addebitatogli.

Tutto ciò, spiega la Corte, quand'anche non sia possibile esaminare la fonte diretta delle chiamate *de relato*.

A tal proposito viene sottolineata l'inidoneità argomentativa di quella dottrina che, opponendosi a queste conclusioni, richiama la distinzione operata dalla Corte Costituzionale in merito alle letture dibattimentali *ex art.* 512 e 513, essendo la distinzione riferibile a quei casi in cui un testimone o una parte aveva reso dichiarazioni prima del dibattimento ma sempre in un ambito procedimentale, mentre l'inutilizzabilità dell'art. 195, comma 3, c.p.p. riguarda l'impossibilità di esaminare in dibattimento un soggetto che aveva reso confidenze extra-procedimentali alla persona che ne riferisce successivamente *de relato*.

Di conseguenza non si può utilizzare la medesima argomentazione per giustificare la pretesa di applicare la disciplina delle inutilizzabilità dell'art. 195 c.p.p. nelle ipotesi sopra esposte e, pertanto, non vi è un contrasto con l'art. 111 co.4 e 5, Cost.

Le censure dottrinali precedenti alla pronuncia in esame sono rimaste anche e soprattutto dopo la stessa; si continua a lamentare la pericolosa degenerazione della prassi che, nonostante sia spinta da esigenze repressive condivisibili, concretizza il rischio per l'imputato di essere condannato sulla base di attestazioni di cui nessuno si assume la responsabilità²⁴¹.

Aldilà delle critiche si può dire che nella pratica difficilmente una sentenza di condanna si basa soltanto su due dichiarazioni *de relato*; non è sbagliato fare un'affermazione del genere, purché essa rimanga circoscritta ad un piano

²⁴¹ CASIRAGHI, R., *La chiamata di correo: riflessioni in merito alla mutual corroboration*, in www.penalecontemporaneo.it.

strettamente processuale, senza uscire fuori dalle dinamiche risultanze probatorie del caso specifico.

È, invece, assolutamente erroneo e si pone in un rapporto di totale conflittualità con il sistema vigente il disconoscimento in astratto, a livello normativo, del valore probatorio di un elemento di prova legittimamente acquisito.

5. CHIAMATA *DE RELATO* NEI PROCESSI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Nell'ambito delle chiamate in correità *de relato*, un trattamento speciale viene riservato a quelle chiamate provenienti da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

In particolare, si è ravvisata la tendenza giurisprudenziale ad escludere che una dichiarazione “per sentito dire” proveniente da un collaboratore di giustizia sia da ricondurre alla categoria delle dichiarazioni indirette, con conseguente esclusione delle garanzie previste dall'art. 195 c.p.²⁴².

Infatti, si è ritenuto che le dichiarazioni con le quali ci si riferisce a fatti o circostanze attinenti al sodalizio criminoso, delle quali il collaboratore sia venuto a conoscenza, per la sua posizione di *intranues* o capo del medesimo sodalizio, non siano dichiarazioni *de auditu* ma, al contrario, “patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati”: si tratta di fatti dei quali la conoscenza, sebbene mediata, è equiparata ad una scienza diretta per il fatto di aver militato all'interno dell'associazione per delinquere.

Di conseguenza, sarà sufficiente che il giudice verifichi che l'oggetto della narrazione sia “patrimonio comune del sodalizio di appartenenza”²⁴³, con esclusione

²⁴² Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993, Algranati, in *Mass. Cass. pen.*, 1994, fasc. 2, 53.

²⁴³ Cass. Pen., sez. VI, 2 novembre 1998, *CED Cass.*, 213445; Cass. Pen., sez. I, 6 maggio 2010, *CED Cass.*, 247585; Cass. Pen., sez. I, 10 settembre 2008, n. 38321, *CED Cass.*, 241490 nella quale si precisa anche che le stesse considerazioni valgono anche quando il chiamato ricopra, nell'organizzazione, una posizione gerarchicamente sovraordinata al chiamante e questi non abbia avuto con lui contatti diretti.

dei vincoli che sarebbero invece imposti dal menzionato art. 195 c.p.p.

L'anzidetta conclusione è stata censurata dalla dottrina²⁴⁴.

Al riguardo, si è rilevata, tra l'altro, la profonda differenza esistente tra un imputato che nel singolo processo effettua una chiamata in correità – un chiamante occasionale – e un collaboratore di giustizia, il quale è un chiamante in correità in base ad un rapporto “contrattuale” con lo Stato²⁴⁵.

Il collaboratore ha l'obbligo di deporre su tutti i reati di cui sia a conoscenza e di indicarne tutti i responsabili; ma, in cambio, godrà di benefici processuali, paraprocessuali ed extraprocessuali, personali e non: è il c.d. sinallagma del pentito²⁴⁶.

Si osserva che l'attendibilità del collaboratore è “inversamente proporzionale al premio concesso e direttamente proporzionale al suo timore di essere smentito e punito”²⁴⁷.

In virtù di ciò, nei suoi confronti non potranno essere utilizzati molti dei criteri valutativi che normalmente il giudice utilizza in una chiamata occasionalmente resa; ad esempio non potranno essere presi in considerazione il disinteresse, la spontaneità della dichiarazione, i rapporti di inimicizia con il chiamato *etc.*

Ne deriva che i criteri residui dovrebbero essere utilizzati al meglio e con il massimo scrupolo e i riscontri esterni dovrebbero essere più che mai forti.

Nella medesima ottica, e per quel che qui ci riguarda, andrebbe assolutamente esclusa anche l'utilizzabilità di una dichiarazione indiretta.

²⁴⁴ DI MARTINO, C. PROCACCIANTI, T., *La chiamata di correo*, CEDAM, 2007.

²⁴⁵ Corte d'Assise di Catania, 12 maggio 1995, Santapaola e altri.

²⁴⁶ Deganello, M., *I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale*, Torino, 2005.

²⁴⁷ Verrina, G.L., *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, Torino, 2000.

6. LA CHIAMATA DI CORREO IN SEDE CAUTELARE

6.1. *Fumus commissi delicti e chiamata in correità*

Nel complesso panorama che, nel corso della trattazione, si è avuto modo di apprezzare in tutto il suo travaglio giurisprudenziale, la tematica più scivolosa, che maggiormente ha scatenato contrasti ed interventi legislativi non sempre coerenti tra loro, è quella riguardante il rapporto della chiamata in correità con il procedimento *de libertate*.

Ci si è sempre domandati se una chiamata in correità potesse essere posta a fondamento della restrizione *ante iudicium* della libertà personale di un soggetto e, nel caso di risposta affermativa, che tipo valutazione dovesse subire la chiamata in relazione a tale fase preliminare.

Nell'attuazione pratica della doppia riserva di legge e giurisdizione prevista dall'art. 13 co.2 Cost., il legislatore dell'89 ha fissato come condizione generale di applicabilità delle misure cautelari personali la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza". La formulazione sostituisce il tradizionale riferimento ai "sufficienti indizi" previsti all'art. 252 del codice abrogato, con l'intento di limitare il campo delle situazioni che legittimano una soppressione di diritti costituzionalmente garantiti prima dell'emanazione di una sentenza di condanna. La differenza rispetto al testo precedente è evidente sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo: la piattaforma indiziaria deve essere consistente in maniera tale da consentire di formulare un giudizio di alta probabilità della responsabilità dell'indagato²⁴⁸.

Il legislatore ha utilizzato, sebbene in maniera equivoca, il termine "indizi"

²⁴⁸ Per la medesima tendenza a limitare un'applicazione eccessivamente disinvolta di tali provvedimenti provvisori immediatamente esecutivi e, in ossequio al principio di tassatività, le misure cautelari personali possono essere solo quelle tipiche prescritte nel titolo I del libro IV del c.p.p ; seguendo la stessa scia, con la l. 8 agosto 1995, n. 332, è stato introdotto l'obbligo per il pubblico ministero di presentare al giudice, in sede di richiesta di applicazione della misura, non solo gli elementi su cui si fonda la richiesta, ma anche le circostanze favorevoli all'imputato emerse nel corso delle indagini preliminari.

per sottolineare che poiché il giudizio di probabilità della colpevolezza è operato dal giudice allo stato attuale degli atti, essendo il procedimento in una fase preliminare, si tratta di basi probatorie “*work in progress*”, in attesa, cioè, di essere trasformate in prove piene nel contraddittorio delle parti che avrà luogo solo in sede dibattimentale.

L’ambiguità del dato normativo aveva comunque generato contrasti ermeneutici in ordine alla natura degli indizi e alle differenze o similitudini con gli indizi dell’art. 192 co.2., in relazione ai più disparati temi, come le intercettazioni, le dichiarazioni rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, il guanto di paraffina o l’individuazione fotografica.

6.2. Il dibattito giurisprudenziale

All’interno di questo dibattito si era collocata anche la questione circa la valenza indiziante di una chiamata in correità, riguardo alla quale si erano manifestati tre diversi orientamenti.

Secondo una prima opinione, da molti ritenuta “estrema”, la chiamata in sé, senza necessità di riscontro alcuno, poteva essere idonea a costituire il fondamento per una misura cautelare.

Talvolta si utilizzava come argomentazione una presunta maggiore efficacia dimostrativa della chiamata di correo, vista come “fonte privilegiata”, rispetto all’indizio²⁴⁹; altre volte, al contrario, si faceva leva sulla parità probatoria esistente tra chiamata ed indizio e si sosteneva che la “gravità” della chiamata non si potesse escludere per la sola assenza dei riscontri, anche se, in tali casi, si richiedeva comunque al giudice un “vaglio critico della dichiarazione”²⁵⁰.

Secondo un altro orientamento, più moderato e caratterizzato dalla tendenza a mediare fra scelte cautelari ed esigenze garantistiche²⁵¹, era necessaria una

²⁴⁹ Cass. Pen., sez. VI, 18 gennaio 1993, Bono ed altro.

²⁵⁰ Cass. Pen., sez. I, 4 novembre 1991, Mazzocchi.

²⁵¹ DI MARTINO, C. PROCACCIANTI, T., *La chiamata di correo*, CEDAM, 2007.

verifica sui riscontri, affidata al prudente apprezzamento del giudice nel caso concreto: non era necessario, secondo tale filone giurisprudenziale, che le chiamate fossero riscontrabili *ab estrinseco* in modo individualizzante; i riscontri potevano variare “di volta in volta, in concreto, con riferimento a casi particolari portati all’esame del giudice, alla varietà degli elementi che vi rilevano ed alla loro valenza probatoria”²⁵².

Una ulteriore esegesi, anticipando il legislatore del 2001²⁵³, interpretava l’art.192 come una disposizione prescrivente un metodo di valutazione della prova da applicare in ogni fase del procedimento; e, quindi, sia per il giudizio di certezza ai fini dell’emanazione di una sentenza di condanna, sia per il giudizio di probabilità a monte della adozione di una misura cautelare²⁵⁴.

6.3. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla Corte Costituzionale

Intervenute a dirimere il contrasto sopra evidenziato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano avallato l’indirizzo interpretativo secondo il quale la regola di valutazione contenuta nell’art. 192 co.3 non fosse applicabile di per sé alla fase delle indagini preliminari e che la chiamata in correità dovesse essere valutata, ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, alla stregua dell’art. 273 c.p.p.

²⁵² Cass. Pen. sez. II, 28 novembre 1994; si riporta anche Cass. Pen., sez. II, 27 settembre 1994, Perri, nella quale si richiama la necessita di una valutazione sul carattere più o meno circostanziato della chiamata.

²⁵³ Come si vedrà nel corso del paragrafo.

²⁵⁴ Cass. Pen., sez. V, 25 novembre 1995; Cass. Pen., sez. I, 29 settembre 1994, Gallucci, secondo cui “una sola dichiarazione accusatoria non può costituire grave indizio atto a giustificare un provvedimento restrittivo, ne può ravvisarsi elemento di riscontro a tale dichiarazione nelle caratteristiche di precisione e puntualità della stessa”.

Le Sezioni Unite specificarono comunque, che bisognava sciogliere l'astratto dubbio sull'assoluto disinteresse della chiamata in correità, ma non nei modi rigorosi stabiliti dalla sentenza "Marino"²⁵⁵ di qualche anno prima.

"Affinché possa dirsi integrato l'estremo dei gravi indizi di colpevolezza idonei, a norma dell'art. 273 c.p.p., a supportare un provvedimento che disponga una misura cautelare personale, è sufficiente una conferma ab extrinseco della credibilità della chiamata di correo, nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che per numero, precisione e coerenza siano idonei a confermare quantomeno le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, in modo da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che costui possa aver mentito".

In altre parole si stabilì che, in base alle differenze sussistenti tra la fase cautelare e la fase del giudizio²⁵⁶, fosse sufficiente solo un controllo di attendibilità intrinseca, non essendo necessario che i riscontri riguardassero in modo specifico la posizione del chiamato: i riscontri nella fase cautelare non dovevano essere individualizzanti "poiché l'assenza di questo ulteriore requisito – nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui – non esclude, di per sé, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia sotto il profilo intrinseco sia, nei termini anzidetti, sotto quello estrinseco"²⁵⁷.

In questo modo, fu implicitamente detto che, in sede di misure cautelari, l'applicazione dell'art. 192 comma 3° c.p.p. era ammessa ma in maniera peculiare: gli "altri elementi di prova" confermativi dovevano avere per oggetto non la

²⁵⁵ Sez. Un. Pen., 21 ottobre 1992, sent. n. 1653.

²⁵⁶ "Si tratta di [...] due gradi di concludenza probatoria attorno al medesimo tema costituito dalla responsabilità dell'imputato, sopra la scala omogenea della probabilità, muovendo dalla consapevolezza metodologica che, neppure sul terreno della condanna è individuabile a priori la soglia esatta a partire dalla quale le prove giustificano la dichiarazione di colpevolezza"(NEGRI, D., *Fumus commissi delicti: la prova per le fattispecie cautelari*, Giappichelli 2004).

²⁵⁷ Per questa e per le precedenti citazioni: Cass. Pen., sez. un., 21 aprile 1995, Costantino.

colpevolezza del chiamato, bensì l'attendibilità intrinseca della chiamata. Si parlò, a tal proposito, di una "classica sentenza di compromesso"²⁵⁸.

Il precedente "disorientamento" giurisprudenziale e dottrinale non si fermò alle porte della Cassazione a Sezioni Unite, ma comportò anche l'intervento della Corte Costituzionale che, nel 1996, fu investita della questione di legittimità, per contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost, degli artt. 273 e 192 co.3 c.p.p.

Il giudice delle leggi confermò quanto aveva già detto, l'anno precedente, la Cassazione a Sezioni Unite, e cioè che gli elementi richiesti ai fini dell'adozione di una misura cautelare e quelli richiesti per una pronuncia di condanna non fossero comparabili, trattandosi di "situazioni disomogenee"²⁵⁹.

Si avallò, dunque, un'applicazione più attenuata della regola di valutazione imposta dall'art. 192 co.3, letto nel senso che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, la chiamata in correità non dovesse essere confermata da un riscontro esterno individualizzante.

6.4. L'intervento del Legislatore: il nuovo comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p.

E' stato a séguito dei sopra descritti approdi giurisprudenziali che, con la l. 1 marzo 2001, n.63, il Legislatore ha integrato l'art. 273 con un ulteriore comma, 1-bis, facendo chiarezza in un settore nel quale, secondo una dottrina, l'ambiguità del dato sistematico aveva dato luogo ad un intollerabile arbitrio, in un sistema dove la custodia cautelare avrebbe dovuto essere l'*extrema ratio*²⁶⁰.

La dottrina, infatti, aveva censurato l'operato giurisprudenziale pre-riforma, argomentando le critiche sulla base della volontà legislativa sottesa all'art. 273 c.p.p., il quale esige un grado di fondatezza degli elementi indizianti tanto forte da limitare il rischio che il sacrificio della libertà personale, attuato attraverso una

²⁵⁸ MAGGIO, P., *Corsi e ricorsi storici della prova penale: la chiamata di correo*, in *Cass. pen.*, fasc.12, 1998, pag. 3480.

²⁵⁹ Corte Cost. 25 luglio 1996, n. 314.

²⁶⁰ VERRINA, G.L., *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, UTET, 2000.

misura cautelare, risulti, alla fine del dibattimento, ingiustificato²⁶¹; sulla base di questa *ratio*, ammettendo come indizio una chiamata di correo “nuda” –nel senso di non ritenere necessario che essa sia adeguatamente “vestita”, ossia suffragata, a norma dell’art.192 co. 3- l’elevata probabilità di una sentenza di condanna potrebbe venire irrimediabilmente a mancare, potendo una prova del genere ben risultare inutilizzabile in dibattimento a causa dell’assenza di riscontri²⁶²: occorre trovare i riscontri fin da subito se si vuole utilizzare la chiamata anticipatamente.

Anche la giurisprudenza, in un momento immediatamente precedente alla riforma del 2001, mostrò di aver cambiato indirizzo, allorquando cominciò a considerare che le sanzioni delle inutilizzabilità c.d. patologiche (cioè inerenti agli atti probatori assunti *contra legem*) operassero anche nella fase di emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, essendo l’uso di tali elementi probatori vietato non solo in dibattimento ma in qualsiasi fase del procedimento²⁶³.

Con la legge sul giusto processo è stato così introdotto il co. 1-*bis* dell’art.273 c.p.p., ai sensi del quale “nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271, comma 1”.

Dunque, con la novella legislativa, si è posto il divieto di utilizzo, anche nell’ambito delle misure cautelari, di una dichiarazione indiretta di chi non indichi la fonte (art. 195 c.p.p.) delle informazioni coperte dal c.d. segreto di polizia (art. 203 c.p.p.), dei risultati di intercettazioni eseguite *contra legem* (art. 271 c.p.p.) e, assecondando la giurisprudenza più “esigente”, le chiamate in correità non riscontrate secondo il triplice livello di controlli obbligatori (art. 192 co.3 e 4).

²⁶¹ NEGRI, D., *Fumus commissi delicti: la prova per le fattispecie cautelari*, Giappichelli 2004.

²⁶² GIRONI, E., *La prova indiziaria*, cit., in *La prova penale*, Trattato breve diretto da Gaito, III, Torino, 2008.

²⁶³ Cass. Pen. Sez. Un. 21 giugno 2000, Tammaro.

6.5. La posizione della dottrina a seguito della legge 1 marzo 2001 n. 63

Non sono mancate, anche in seguito all'integrazione dell'art. 273 c.p.p., aspre critiche, da parte di chi ritiene che la tecnica dei rinvii specifici solo a determinate disposizioni normative possa provocare l'erroneo convincimento, sulla base dell'*ubi voluit dixit*, che le norme non espressamente richiamate non trovino applicazione in sede di valutazione degli indizi in materia cautelare²⁶⁴.

Tentando di evitare il "disastro" potenziale, in dottrina si è chiarito che, indipendentemente dai singoli richiami fatti nel comma 1-*bis* dell'art. 273, per la valutazione della gravità indiziaria devono essere applicate tutte le disposizioni del libro III del c.p.p., come le inutilizzabilità in assenza degli avvisi di cui all'art. 64 co. 3 o le dichiarazioni assunte sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla polizia giudiziaria senza la presenza del difensore (art. 350 co.6) etc²⁶⁵.

Con specifico riferimento al rinvio dell'art. 192 co. 3 e 4, in dottrina si è sottolineato come, in sostanza, la nuova legge abbia configurato un anticipato giudizio di colpevolezza, con il rischio di caricare il provvedimento applicativo di una misura cautelare di un peso molto gravoso sulla sorte processuale dell'imputato, rispetto al quale, soprattutto se il provvedimento ha superato il riesame o il ricorso in cassazione, risulterà difficile in dibattimento escludere l'incidenza negativa di un provvedimento fondato su una prova piena, quale la chiamata in correità adeguatamente corroborata, e non più su un indizio, che seppur grave ha sempre un *quid minus* rispetto ad una prova²⁶⁶.

La l. n. 63/2001 avrebbe dovuto essere chiarificatrice; per certi versi lo è stata, almeno per quanto concerne la regola valutativa applicabile.

²⁶⁴ NOBILI, M, Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?, In Dir. pen.proc., 2001.

²⁶⁵ SPAGNOLO, P., Il tribunale della libertà tra normativa nazionale e normativa internazionale, Giuffrè, 2008.

²⁶⁶ GREVI V., *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di CONSO G., GREVI V. E BARGIS M., VII ed., CEDAM, 2014.

Il problema è stato, però, che il rinvio all'art. 192 co. 3 e 4 resta comunque vago, essendo vaga la norma di riferimento, la quale è stata, come ben sappiamo, terreno scivoloso per molti anni e della quale i confini sono stati delineati gradualmente, e spesso anche male, in sede di applicazione pratica.

In merito, si può dire che l'indicazione contenuta nell'integrato art. 273 non abbia raggiunto lo scopo prefissato, creando, al contrario, ulteriori dubbi circa l'oggetto del riscontro necessario per l'utilizzabilità della chiamata in sede cautelare.

Anche dopo la novella, infatti, rimaneva ferma la convinzione, peraltro indiscutibile, che non si potessero ritenere applicabili in sede cautelare tutti i requisiti dei riscontri dibattimentali poiché certamente non rientrava nelle volontà del legislatore del 2001 esigere la medesima forza probatoria nei due diversi momenti processuali.

La convinzione si basava sulla già citata sentenza della Corte Costituzionale del 1996²⁶⁷ e su una successiva pronuncia della stessa²⁶⁸, nel 2002, nella quale si ammette la possibilità per il giudice, ai fini dell'adozione di una misura cautelare nella fase delle indagini, di utilizzare come riscontro esterno di una chiamata in correità il materiale probatorio del pubblico ministero, sottolineando così la differenza rispetto al giudizio, nel quale solo in casi eccezionali è possibile andare a recuperare gli elementi del fascicolo di cui all'art. 433 c.p.p.

Posto che in fase cautelare non si cerca il vero ma il probabile, gli scontri giurisprudenziali sono nati cercando di capire quale, tra il "vero" ed il "probabile", fosse il punto di equilibrio per evitare l'ingiustizia di una misura cautelare²⁶⁹.

Una dottrina ha così suggerito una soluzione di compromesso, richiamando in alcuni punti la sentenza delle Sezioni Unite del 1995 *ante* riforma: si rimette la questione al prudente apprezzamento del giudice, chiamato a valutare l'attendibilità complessiva della chiamata; laddove la credibilità del dichiarante e l'attendibilità oggettiva della chiamata raggiungono livelli "tranquillizzanti", per i riscontri esterni

²⁶⁷ Si rinvia al paragrafo 6.3

²⁶⁸ Corte Cost. 25 luglio 2002, n. 405.

²⁶⁹ DI MARTINO, C. PROCACCIANTI, T., *La chiamata di correo*, CEDAM, 2007.

viene chiesta una valutazione meno rigorosa, ma, poiché nel dubbio *pro reo*, se la chiamata rimane intrinsecamente sospetta sarà indispensabile un riscontro esterno individualizzante²⁷⁰.

Secondo un'altra, più restrittiva, opinione non sarebbe corretto ammettere a fondamento di una misura cautelare una chiamata intrinsecamente attendibile, proveniente da una fonte dichiarata credibile, ove vi siano degli elementi probatori esterni di segno opposto alla chiamata.

Ciò non solo non soddisferebbe la prognosi del *fumus commissi delicti*, ma sarebbe una soluzione che non tiene conto del fondamentale fattore della libertà personale.

Quest'ultimo orientamento, infatti, reputa che la questione vada letta da un altro punto di vista: non si deve considerare la diversità dei momenti processuali, ma piuttosto occorre soffermarsi sul medesimo effetto che le valutazioni, sebbene in tempi diversi, hanno sul chiamato, cioè la riduzione della sua libertà personale; ammettendo una valutazione meno rigorosa della chiamata indiziante si finirebbe, paradossalmente, con il fornire ad un soggetto non ancora considerato colpevole garanzie minori rispetto a quelle offerte a chi, a seguito del giudizio, è colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. L'unica certezza sarebbe costituita, pertanto, «dalle irreversibili limitazioni della libertà personale.»²⁷¹

6.6. Il dibattito giurisprudenziale post riforma

Analizzando le pronunce della Corte di Cassazione successive al 2001, salta all'occhio la varietà degli “abiti” che si è scelto, di volta in volta, di far indossare alla chiamata per renderla *fumus*.

Va da subito detto che le diversità di approccio non sono sorte in merito alla natura degli “altri elementi di prova”, valendo anche per il procedimento *de*

²⁷⁰ BRONZO, P., *Tutela cautelare e “giusto processo”*, in *Giuda alla riforma del giusto processo. Lo stato della giurisprudenza e della dottrina*, a cura di LATTANZI G., Giuffrè 2002.

²⁷¹ BEVERE, A., *La chiamata di correo*, Giuffrè, 2001.

libertate il principio della libertà dei riscontri²⁷²; le interpretazioni contrastanti si sono avute in merito all'oggetto dei riscontri.

Già dalle prime settimane successive alla riforma si è affermato un indirizzo interpretativo volto a sminuire la portata della stessa.

Si è ritenuto opportuno dover dare al richiamo alla regola di valutazione contenuta nell'art. 192 co.3 e 4 una lettura più elastica, allontanandosi dal dato normativo troppo rigido da rischiare di sacrificare troppo spesso l'opportunità di un procedimento cautelare.

Tra la tutela del singolo e le esigenze del processo sono state preferite queste ultime, fornendo una chiave di lettura elusiva della novella.

Facendosi leva sulla differenza tra “prova” e “grave indizio di colpevolezza”, si è sostenuto che non sono necessari riscontri individualizzanti, poiché mentre nella fase dibattimentale l'imputazione deve essere piena e totale, coerentemente con il concetto di prova, l'imputazione provvisoriamente elevata nel procedimento *de libertate* non può che essere parziale e ciò condiziona il carattere individualizzante del riscontro, in coerenza con il concetto di indizio e con la generale sommarietà ed incompletezza della fase preliminare²⁷³.

²⁷² Sono state effettuate le medesime scelte già operate in tema di chiamata in correità in sede dibattimentale: il riscontro può essere di qualsiasi tipo -anche di natura logica,-la chiamata può essere indiretta, si può effettuare la *mutual corroboration* tanto di chiamate dirette che *de relato* e si ammette la valutazione frazionata delle dichiarazioni. È rimasta isolata, fortunatamente, una pronuncia della Suprema Corte che rappresenta l'unico momento in cui in sede cautelare la giurisprudenza si è distaccata dalle linee guida tracciate per la chiamata dibattimentale, ampliandone la portata; con sent. 17 ottobre 2003 (Callipari) si era riconosciuto valore di riscontro di una chiamata resa in interrogatorio a dichiarazioni fatte precedentemente dallo stesso chiamante e acquisite nel corso di intercettazioni telefoniche e ambientali, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Con questa pronuncia si è contrastato il principio dell'“alterità” dei riscontri (essi non devono provenire dalla medesima fonte). Come detto si è trattato di un singolo caso, oltre il quale non si rinvergono differenze nella natura dei riscontri delle due differenti fasi processuali.

²⁷³Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2005, Scoma, in *Il foro italiano*; si riporta anche Cass. pen.,sez. V, 11 maggio 2004, Zini: “In tema di misure cautelari personali, e con riferimento alla condizione costituita dall'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve ritenersi che l'inserimento del 1° comma bis nel corpo dell'art. 273 c.p.p. abbia avuto il solo effetto di render chiaro che, nel caso di dichiarazioni rese

Altre pronunce della Cassazione hanno invece adottato un indirizzo antitetico: il dato normativo viene letto così come esso è; così, sulla base del combinato disposto del comma 1-*bis* dell'art. 273 e del 3° e 4° comma dell'art. 192 c.p.p., si è parlato di necessaria “vocazione individualizzante” dei riscontri esterni, i quali debbono attenere alla persona accusata in specifica relazione al fatto che le viene attribuito, comportando un collegamento del chiamato diretto ed univoco, sul piano logico-storico, con i fatti per cui si procede²⁷⁴.

Un terzo filone giurisprudenziale si è posto, nel mezzo, sostenendo che i riscontri individualizzanti sono necessari solo allorquando funzionali al giudizio di credibilità del chiamante, “per consentire al giudice di superare eventuali errori, incongruenze, contraddizioni contenuti nelle [...] dichiarazioni etero-accusatorie”²⁷⁵.

Si richiama, in sostanza, quanto sostenuto da una parte della dottrina che richiede riscontri individualizzanti solo nell'eventualità in cui gli stessi sono utili per superare il sospetto di una chiamata rimasta intrinsecamente inattendibile.

Sempre a mitigare gli effetti della riforma, nell'intento di aggirare le difficoltà provocate dal fatto che durante le indagini il materiale probatorio scarno può rappresentare un ostacolo per l'emanazione di una misura cautelare, si è ritenuto, in altre pronunce, che il concetto di indizio individualizzante in tale fase vada letto come riscontro che consente di “collocare” la condotta del chiamato nello specifico fatto oggetto dell'imputazione provvisoria; si è dunque utilizzato il diverso concetto di “collocabilità” per differenziare tale fase da quella

da soggetti ricompresi nell'ambito dell'art. 210 c.p.p. [...] la loro valutazione, diversamente da quanto affermato in passato da taluni arresti giurisprudenziali, dev'essere effettuata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, senza che però ciò comporti la necessità che tali elementi siano costituiti da riscontri individualizzanti, cioè specificamente riferibili alla posizione del soggetto destinatario della misura cautelare.”

²⁷⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 4 giugno 2003, Grasso, in *Il foro italiano*; Cass. Pen., Sez. VI, 03 dicembre 2004, Sapia, in *Il foro italiano*; Cass. Pen., Sez. I, 14 novembre 2001, Calì.

²⁷⁵ Cass. Pen., sez. II, 23 dicembre 2003.

dibattimentale, dove il riscontro deve provare, invece, la precisa “attribuibilità” della condotta al chiamato²⁷⁶.

6.7. *L’ulteriore intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite*

In un quadro così controverso, non si è dovuto aspettare molto per una pronuncia delle Sezioni Unite, intervenute nel 2006 per sciogliere gli ingarbugliati nodi del dibattito²⁷⁷.

L’esordio degli “Ermellini” è in questi termini: *“Il giusto processo cautelare è l’epilogo di un cammino che, attraverso varie tappe segnate da interventi del legislatore, di questa Suprema Corte e del Giudice delle leggi, ha visto progressivamente sfumare le tradizionali differenze evidenziate tra decisione cautelare e giudizio di merito, con riferimento alla valutazione degli elementi conoscitivi posti a disposizione del giudice, e ricercare una tendenziale omologazione dei corrispondenti parametri-guida.”*

Richiamando alcune pronunce precedenti²⁷⁸, la Corte spiega che la *ratio* sottesa alla legge n. 63 del 2001 è quella di assicurare una tendenziale anticipazione alla fase delle indagini, principale terreno fertile delle decisioni *de libertate*, delle regole in tema di valutazione e di utilizzazione della prova, proprie del giudizio di cognizione; questa tendenza omologatrice non può non valere anche per

²⁷⁶ Cass. Pen., sez. VI, 25 gennaio 2002, Comisso.

²⁷⁷ Per tutte le citazioni a seguire: Cass. Pen. S.U. 30 ottobre 2006, n. 36267, Spennato.

²⁷⁸ Viene richiamato l’indirizzo ermeneutico accolto in tema di inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite che, già prima 2001, aveva statuito che deve trovare applicazione anche nel procedimento cautelare la sanzione della inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l’osservanza delle prescrizioni stabilite dagli art. 267 e 268/1°-3° c.p.p., considerata la diretta incidenza sull’elemento dimostrativo, tanto indiziario quanto probatorio (Cass. S.U. 27 marzo 1996, Monteleone); sul punto si richiama anche la sentenza delle Sezioni Unite, 30 ottobre 2002, in cui si sottolinea che la decisione cautelare debba essere ispirata ad “un approfondito ed incisivo apprezzamento probabilistico di segno positivo in ordine alla colpevolezza, ancorché condotto allo stato degli atti e basato non su prove ma su indizi, tale da superare la tradizionale divaricazione tra le sommarie delibazioni di tipo indiziario, rilevanti in sede di cautele, e il giudizio sul merito dell’accusa, riservato alla sede dibattimentale”.

l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza che legittimano una misura cautelare.

Pertanto, viene affermata l'esigenza di una *corroboration* che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma che sia anche soggettivamente indirizzata; si tratta di un requisito imprescindibile nell'ambito di una valutazione strumentale all'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà: così come gli effetti del provvedimento cautelare sono rigorosamente *ad personam*, così il riscontro deve essere inerente alla responsabilità del singolo.

Questo perché il comma 1-*bis* dell'art. 273 non prospetta un autonomo criterio valutativo da contrapporre a quello dell'art. 192.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, richiedendo riscontri individualizzanti, tiene comunque conto che nell'accertamento incidentale cautelare “il convincimento giudiziale è esposto al flusso continuo di conoscenze potenzialmente idonee a smentirlo”; poiché il materiale conoscitivo è “*in itinere*”, i riscontri devono mostrare non la certezza ma la probabilità di colpevolezza del chiamato.

Nei commenti alla pronuncia si sostiene che una simile conclusione non sia un'invenzione della giurisprudenza ma un obbligo normativo che si evince espressamente dalla normativa di riferimento, chiara nello stabilire che il riscontro deve mantenere la propria dignità giuridica in qualunque momento del procedimento²⁷⁹.

7. LE INTERCETTAZIONI ETERO-ACCUSATORIE

È ormai pacifico in giurisprudenza ed in dottrina che, se nel corso di intercettazioni telefoniche o ambientali l'intercettato confessa un reato, il contenuto di quelle dichiarazioni non è soggetto alle regole fissate dagli artt. 62 e 63 c.p.p.

²⁷⁹ DELL'ANNA, T., *L'esame del coimputato in reato connesso e la chiamata di correo*, in GAITO, A., *La prova penale*, UTET Giuridica, 2008.

E così, non vige il divieto di testimonianza su tali dichiarazioni, poiché l'art. 62 lo pone solo per quelle rese dall'imputato o dall'indagato "nel corso del procedimento", non anteriormente né al di fuori del medesimo.

Inoltre, è esclusa l'applicabilità delle garanzie circa le dichiarazioni auto-indizianti che tutelano esclusivamente le persone che riferiscono circostanze utili ai fini delle indagini alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero ai sensi degli artt. 351 e 362 c.p.p.²⁸⁰.

Allo stesso modo, si esclude in giurisprudenza che il contenuto di conversazioni legittimamente intercettate aventi contenuto etero-accusatorio vada qualificato come "chiamata in correità"; cosicché non si applica al contenuto di quell'intercettazione la regola valutativa dell'art. 192 co.3²⁸¹.

La scelta del "diritto vivente" di ritenere che il contenuto etero-accusatorio di una conversazione intercettata sia da solo sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, in quanto prova piena, è dettata dalla consapevolezza, certo non errata, che si tratti di uno strumento repressivo assai efficace.

Anche le argomentazioni di partenza della giurisprudenza non sono sbagliate.

Si muove, infatti, dalla differenza strutturale esistente tra una chiamata in correità e la conversazione intercettata: nella prima si assiste ad una scelta volontaria di effettuare dichiarazioni *erga alios* endoprocedimentali²⁸², mentre le intercettazioni hanno ad oggetto apprezzamenti accusatori su una terza persona con

²⁸⁰ Cass. Pen., sez. IV, 27 settembre 2010; si ritiene, inoltre, che le registrazioni e i verbali di tali conversazioni non siano riconducibili all'istituto della testimonianza *de relato* sulle dichiarazioni dell'indagato, poiché la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni rende il contenuto immediato e privo di fraintendimenti.

²⁸¹ Cass. Pen., sez. 5, 15 gennaio 2007, n. 8436; Cass. Pe., sez. IV, 28 settembre 2006, Della Ventura, n. 235020; Cass. Pen., sez. V, 26 marzo 2010, n. 21878, Cavallaro: "Il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiarati di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, 3° comma, c.p.p."

²⁸² La giurisprudenza si basa sul dato letterale dell'art. 192 co. 3, il quale si riferisce alle dichiarazioni "rese", cioè assunte nell'ambito di un contatto diretto tra il dichiarante e l'autorità giudiziaria.

l'intento che essi, come tutta la conversazione, rimangano segreti; la chiamata è un dichiarazione mentre le intercettazioni hanno ad oggetto "conversazioni o comunicazioni telefoniche".

Su posizioni diametralmente opposte è attestata invece la dottrina.

L'eterogeneità e la distanza ontologica tra "dichiarazioni" e "conversazioni o comunicazioni" non sono messe in discussione, ma la conclusione di escludere l'applicabilità dell'art. 192 co. 3 è ritenuta aberrante, poiché porta ad una arbitraria restrizione concernente l'ambito operativo del principio del contraddittorio²⁸³.

Non sarebbe rispettata la regola dell'esame diretto e del controesame se fossero acquisite come prove le dichiarazioni rese nel corso di una conversazione precedentemente intercettata nel caso in cui, in dibattimento, il chiamante si rifiuti di deporre su quei fatti.

La presunzione che il contenuto delle conversazioni intercettate sia veritiero per il solo fatto che il soggetto è inconsapevole di essere ascoltato dall'autorità giudiziaria e la conseguente non necessità degli "altri elementi di prova" finiscono per creare prove legali acquisibili al processo anche all'oscuro dell'indagato.

In dottrina chiaramente non si accetta un approdo così inquisitorio, sia perché in contrasto con l'intero sistema processualpenalistico, sia perché non è una regola scientifica che chi accusa un terzo non conversante non mente mai.

Nessuna trascrizione di conversazioni intercettate è in grado di spiegare perfettamente il contesto, il tono e la mimica delle parole pronunciate; l'oggettiva prova delle modalità delle conversazioni captate si può avere solo a seguito dell'esame del soggetto intercettato, il quale può aver anche avuto l'intento di ingannare il proprio interlocutore²⁸⁴.

²⁸³ FRATANGELI, E., *Chiamata in correità ed effettività del contraddittorio nella valutazione della prova per intercettazioni*, in *Archivio penale* 2013, n.1; FILIPPI L., *Intercettazioni, tabulati e altre limitazioni della segretezza delle comunicazioni*, in *Procedura Penale: teoria e pratica del processo*, a cura di SPANGHER G., vol. I, UTET 2015.

²⁸⁴ FRATANGELI, E., *Chiamata in correità ed effettività del contraddittorio nella valutazione della prova per intercettazioni*, in *Archivio penale* 2013, n.1

Si sostiene che le premesse della giurisprudenza circa la diversità con la chiamata di correo potrebbero essere utilizzate per affermare, al contrario di quanto si fa, una maggiore necessità di verifica, poiché il soggetto che parla senza sapere di essere ascoltato non conosce le conseguenze delle proprie affermazioni e, non rischiando, per esempio, di essere accusato di calunnia, dovrebbe essere visto con maggiore sospetto rispetto al soggetto che riceve gli avvisi di cui all'art. 64 co. 3 c.p.p.

È per questo motivo che i commentatori parlano di “chiamata in correità telefonica”²⁸⁵, sottolineando l'esigenza di una valutazione rispettosa dell'art. 192 co. 3, poiché non si può rischiare di ammettere la regola, ormai superata, secondo cui due uomini d'onore che dialogano tra loro non possono mentire²⁸⁶.

8. L'INDAGATO “ARCHIVIATO” E LA PERSONA OFFESA

Si pensi all'ipotesi, frequente nella prassi, nella quale Tizio, consapevole di dire il falso, sporga denuncia contro Caio; quest'ultimo viene sottoposto ad indagini che terminano, poi, con un provvedimento di archiviazione per infondatezza della *notitia criminis*; successivamente si apre il procedimento, per calunnia, a carico di Tizio, che viene condannato in primo grado sulla base della testimonianza di Caio. La difesa di Tizio propone appello, sostenendo che la testimonianza di Caio è inutilizzabile poiché l'assunzione delle sue dichiarazioni, essendo egli stato sottoposto ad indagine per un reato probatoriamente collegato, deve avvenire nelle forme della testimonianza assistita e deve essere valutata secondo le regole dell'art. 192 co.3 c.p.p.²⁸⁷.

Si tratta di una situazione - ingannevole per l'interprete - nella quale si assiste al fenomeno di “confusione” di più vesti in capo ad un unico soggetto, il

²⁸⁵ FILIPPI L., *Intercettazioni, tabulati e altre limitazioni della segretezza delle comunicazioni*, in *Procedura Penale: teoria e pratica del processo*, a cura di SPANGHER G., vol. I, UTET 2015.

²⁸⁶ CISTERNA, *Le intercettazioni contra alios*, in *Osservatorio del processo penale*, 2008.

²⁸⁷ È questa la fattispecie la cui decisione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

quale si trova a ricoprire, contemporaneamente, la posizione di persona offesa e quella di indagato archiviato in un procedimento connesso teleologicamente o collegato al reato per cui si procede; due posizioni che astrattamente appaiono distinte ma che, nella prassi, spesso si intrecciano in maniera tale da richiedere un'unitaria trattazione.

Il problema ermeneutico nasce dalla difficoltà di dare un'univoca collocazione, un condiviso *status* al soggetto "archiviato" nel momento in cui egli, in qualità di persona offesa, sia chiamato a deporre nel procedimento connesso o collegato a quello per il quale egli era stato sottoposto ad indagine.

Applicando la soluzione restrittiva della testimonianza assistita, cioè facendo rientrare tali ipotesi nell'alveo delle incompatibilità relative dell'art. 197 lett. b), con il conseguente obbligo di riscontri esterni a norma dell'art. 192 co.3, si riduce il valore probatorio delle dichiarazioni *de quibus*, con il rischio, in assenza di altri elementi di prova idonei a corroborarle, di perdere preziosi contributi testimoniali.

È per questo che la giurisprudenza ha manifestato nel tempo la tendenza a trovare soluzioni alternative, non sempre coerenti tra loro e con il sistema in generale, per "esorcizzare il fantasma di questa limitante regola di valutazione"²⁸⁸.

Si analizzerà previamente la possibilità di assunzione dell'ufficio testimoniale da parte del soggetto che sia persona offesa e indagato in procedimento connesso *ex art. 12 lett. c)* o collegato *ex art. 371 co.2 lett. b)*, a processo pendente, cioè senza che nei suoi confronti ci sia stato un provvedimento di archiviazione.

Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sia prima che dopo la legge sul giusto processo, faceva leva sul maggior peso della posizione di persona offesa e, per il principio della ricerca della verità, sosteneva che, nelle ipotesi di cumulo, l'incompatibilità a testimoniare cedesse per far spazio ad una testimonianza semplice²⁸⁹.

²⁸⁸ CONTI, C., *Le Sezioni Unite ed il silenzio della sfinge: dopo l'archiviazione l'ex indagato è testimone comune*, in *Cass. Pen.*, fasc. 7-8, 2010, pag. 2594.

²⁸⁹ Cass. Pen., sez. VI, 19 febbraio 2003, n. 15107, Alberghini: "quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore

Che una tale interpretazione ci fosse prima del 2001 può anche accettarsi, poiché anteriormente alla l. 63/2001 i reati c.d. reciproci non rientravano nel collegamento probatorio della lett. b) dell'art. 371 co.2, ma erano inseriti alla lett. a), la quale non era richiamata dall'art. 197 c.p.p.; per questo motivo prima della novella il dato letterale era chiaro nell'escludere tali ipotesi dall'ambito applicativo eccezionale delle incompatibilità a testimoniare.

La perseveranza di un indirizzo esegetico di questa portata, alla luce del nuovo testo dell'art. 371 co.2 lett. b), nel quale è stata inserita la fattispecie dei reati commessi in danno reciproco, lascia assai perplessi²⁹⁰.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione²⁹¹, secondo le quali gli indagati di un reato reciproco rientrano nella disciplina dell'art. 197 lett. b) e, dunque, possono essere sentiti come testimoni assistiti se, dopo gli avvisi *ex art. 64 co. 3 lett. b)*, rendono dichiarazioni sul fatto altrui o se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, proscioglimento o patteggiamento²⁹².

pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.”; Cass. Pen., sez. VI, n.10084, Deni, “la sua citazione quale persona offesa è imposta dall'art. 429, 4° comma, c.p.p., il cui dettato prevale, in base al principio della ricerca della prova, sulla disposizione in tema di incompatibilità con l'ufficio di testimone.”

²⁹⁰ Considerando inoltre che, anche prima della riforma, la Corte costituzionale aveva affermato che l'incompatibilità a testimoniare opera solo quando il giudice rilevi in concreto la presenza di un'effettiva interferenza probatoria dei reati commessi in danno reciproco (Coste. Cost., sent. 18 marzo 1992, n. 109).

²⁹¹ Cass. Sez. Un., sent. 17 dicembre 2009, n. 12067

²⁹² Va sottolineato che nel caso di specie sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite (oggetto anche del nostro esempio all'inizio del paragrafo) i reati non erano in un rapporto di reciprocità, perché il reato di ricettazione non sussisteva, l'accusa era stata falsa e la persona offesa era solo la vittima della calunnia, cioè il soggetto falsamente accusato. Il cumulo delle posizioni si aveva solo in capo ad uno dei due soggetti e più che di reati reciproci si trattava di collegamento probatorio in senso stretto, ovvero di reati la cui prova di uno influisce sulla prova dell'altro. Questo ha permesso alla Cassazione di emanare un principio di diritto non limitato ai reati reciproci ma a tutte quelle situazioni di cumulo, quanche ravvisabili in capo ad uno solo degli imputati connessi o collegati, in conformità con la disciplina

Una conclusione differente provocherebbe una perdita delle garanzie poste a favore dell'imputato ed il paradosso che l'imputato connesso o collegato "non offeso" godrebbe di un trattamento migliore dell'imputato "offeso"²⁹³.

La situazione è molto più complessa con riguardo al chiamante in reità destinatario di un provvedimento di archiviazione, anziché di una sentenza irrevocabile come prescritto dall'art. 197 c.p.p.

In merito a questa evenienza non vi è alcun riferimento normativo neanche in seguito alla riforma del 2001.

La giurisprudenza si è così divisa in tre orientamenti.

Secondo una prima esegesi, l'indagato archiviato –ed anche l'imputato "scagionato" in udienza preliminare- andrebbe equiparato ai soggetti raggiunti da una sentenza irrevocabile, sulla base dell'art. 61 co.1 c.p.p. che prevede l'estensione analogica delle garanzie dell'imputato anche alla persona sottoposta alle indagini (analogia in *bonam partem*); si estende, pertanto, il principio del "*nemo tenetur se detegere*" anche a chi un tempo è stato indagato²⁹⁴. Di conseguenza, le dichiarazioni rese dall'indagato archiviato connesso o collegato sono considerate e trattate come chiamate in correità²⁹⁵.

Secondo un altro orientamento, che può definirsi intermedio, gli indagati archiviati andrebbero considerati alla stessa stregua degli imputati nei cui confronti il procedimento sia ancora pendente. Dunque, andrebbe operata una distinzione tra i tipi di connessione: se la connessione è forte, vi è incompatibilità assoluta, non essendoci stata una sentenza irrevocabile (art. 197 lett.a); se la connessione è debole o si tratta di collegamento investigativo l'indagato archiviato diventa testimone assistito se nei suoi confronti sono stati effettuati gli avvisi "all'americana" dell'art. 64 co.3 (art. 197 lett.b). In queste sentenze si sottolinea, peraltro, che il

dell'art. 197, in base alla quale l'incompatibilità a testimoniare sussiste per qualsiasi ipotesi di connessione o collegamento.

²⁹³ CONTI, C., *Le Sezioni Unite ed il silenzio della sfinge: dopo l'archiviazione l'ex indagato è testimone comune*, in *Cass. Pen.*, fasc. 7-8, 2010, pag. 2594.

²⁹⁴ Cass. Pen., sez. V, 25 settembre 2007, Costanza; Cass. Pen., sez. VI, 28 febbraio 2007, Simonetti.

²⁹⁵ L'orientamento prevede l'incompatibilità per tutte le ipotesi di connessione, sia forte che debole.

provvedimento di archiviazione è particolarmente precario, essendo possibile la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.²⁹⁶.

Un orientamento minoritario considera, invece, le incompatibilità a testimoniare previste dall'art. 197 come ipotesi eccezionali, non suscettibili di estensioni per vie analogiche; sulla base del dato testuale si sostiene, dunque, che l'indagato archiviato deve essere escusso come testimone comune. Anche su tale questione sono intervenute le Sezioni Unite, le Quali, con la medesima sentenza sopra citata²⁹⁷ hanno avvalorato quest'ultimo, minoritario orientamento.

In particolare, il Supremo Consesso ha distinto nettamente gli effetti di una sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare da quelli di provvedimento di archiviazione.

In quest'ultimo caso il soggetto può essere sentito come testimone comune, non valendo la disciplina degli art. 197 e 197-*bis*.

La differenza sostanziale della posizione di archiviato rispetto a tutte le altre e le conseguenti conclusioni della Corte si basano sul fatto che il diritto di difesa presuppone la cristallizzazione di un'imputazione attraverso l'esercizio dell'azione penale; ciò tuttavia manca in un procedimento che si è fermato alle indagini archiviate, essendo il provvedimento di archiviazione l'esatto opposto, la strada alternativa all'esercizio dell'azione penale²⁹⁸.

E se anche è possibile la riapertura delle indagini archiviate ex 414 c.p.p., si

²⁹⁶ Anche in questo caso il discorso della giurisprudenza ricomprende l'imputato raggiunto da una sentenza di non luogo a procedere, suscettibile di revoca a norma dell'art. 434 c.p.p.; si riportano Cass.Pen., sez. II, 9 luglio 2008, Manticello, n. 241298; Cass. Pen., sez. II, 10 aprile 2008, Dell'Utri, n. 240946. Va sottolineato che questo orientamento utilizza quanto affermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.73 del 2003 nella quale si sostiene che "al di là delle peculiari situazioni che possono in concreto verificarsi, il provvedimento di archiviazione, pronunciato con qualsivoglia formula, potrebbe in astratto essere sempre superato dalla riapertura delle indagini, autorizzata in vista di una nuova qualificazione del fatto come fattispecie penalmente rilevante ovvero come reato perseguibile d'ufficio o ancora come reato per il quale operano termini prescrizionali di maggiore durata".

²⁹⁷ Cass. Sez. Un., sent. 17 dicembre 2009, n. 12067.

²⁹⁸ La Corte utilizza il dato testuale degli artt. 210 co.1 e 197-*bis* che fanno riferimento al testimone nei confronti del quale "si procede o si è proceduto", sottintendendo l'esercizio dell'azione penale che si è avuto anche con la sentenza di non luogo a procedere ma non con il provvedimento di archiviazione.

sostiene che sia regola di comune esperienza che la riapertura delle indagini sia un'eventualità meno probabile dell'apertura delle indagini nei confronti di qualsiasi nuovo soggetto.

Lo sforzo della Corte è stato notevole, ma le critiche non sono mancate, vedendo, nelle argomentazioni della sentenza, il suo stesso tallone d'Achille.

Nei motivi della decisione si legge che l'assenza dell'imputazione pone l'archiviato in una posizione di tutela maggiore di quella in cui versa chi ha subito un processo, sia esso terminato in udienza preliminare, in dibattimento o all'esito di un rito speciale²⁹⁹.

La fase preliminare in senso stretto è vista dalla Sezioni Unite come non meritevole di ulteriori garanzie; ciò, però, si pone in antitesi a tutte le riforme che hanno inserito cospicue formalità anche in questo momento procedimentale al fine di tutelare anche la persona sottoposta alle indagini in modo più deciso.

Si sostiene che una sentenza di non luogo a procedere sia più garantista di un decreto di archiviazione e, logicamente, se proprio si voleva distinguere tra le due situazioni, si sarebbe dovuto scegliere di garantire il diritto al silenzio nel caso dell'archiviazione, avendo quest'ultima effetti più precari³⁰⁰.

Il paradosso sta nel fatto che, nei confronti dell'indagato archiviato, in qualunque momento potrebbe essere riaperto il procedimento e le sue dichiarazioni precedentemente rese potrebbero ledere in maniera irreversibile il suo diritto di difesa.

²⁹⁹ È il c.d. principio di graduazione, che nella sentenza viene capovolto.

³⁰⁰ CONTI, C., *Le Sezioni Unite ed il silenzio della sfinge: dopo l'archiviazione l'ex indagato è testimone comune*, in *Cass. Pen.*, fasc. 7-8, 2010, pag. 2594.

Capitolo V

Considerazioni conclusive

La chiamata di correo è una realtà concreta, sempre pronta a rompere i normali schemi di un basilare processo penale, mettendo a dura prova l'*iter* volto ad accertare la colpevolezza dell'imputato e, più in generale, la categoria delle prove dichiarative.

Il testimone comune è avvolto da una presunzione di attendibilità e il giudice, pur essendo tenuto a valutare le sue dichiarazioni in maniera critica, non deve, ai fini del proprio libero convincimento, partire dall'assunto che il contenuto della testimonianza sia falso, a meno che non vi siano specifici elementi idonei a determinare un tale sospetto: il teste comune è attendibile fino a prova contraria.

Tale *fides* si perde totalmente nella chiamata in correità, dove la dichiarazione è figlia di un delitto commesso in prima persona da un soggetto che, in quanto criminale, non può pretendere, nei propri confronti, il medesimo atteggiamento riservato al testimone totalmente avulso dal contesto criminoso del quale narra.

La chiamata di correo trova terreno fertile al ricorrere di particolari caratteristiche o di talune forme di manifestazione del reato o, ancora, di singolari risvolti di una determinata vicenda delittuosa.

E così, la chiamata in correità riguarda spesso reati che, per la loro stessa essenza, esigono una pluralità di agenti: i reati associativi, in presenza dei quali a tanti soggetti coinvolti corrispondono altrettanti potenziali chiamanti; ciascuna fattispecie delittuosa posta in essere dall'associazione a delinquere è suscettibile di essere "individualizzata" da un riscontro che corrobora una chiamata in correità.

Oppure, talune forme di manifestazione del reato come il concorso eventuale o la cooperazione colposa, possono costituire il campo d'elezione di una chiamata in correità.

Infine, lo stesso art. 192 co. 3 e 4 c.p.p. richiama espressamente tante altre dinamiche, sostanziali quanto procedurali, quali la commissione di due reati in danno reciproco dei rispettivi autori, la comunanza o influenza di uno o più

elementi di prova relativi ad una fattispecie criminosa su quelli riguardanti altro illecito penale, l'esistenza di un nesso di occasionalità o di consequenzialità tra l'uno e l'altro reato.

Insomma, così come è infinito il numero delle combinazioni e delle interazioni possibili tra le azioni umane, allo stesso modo anche le condotte criminose possono incontrarsi e scontrarsi nei più impensabili modi, potendo accadere, dunque, che due fattispecie, astrattamente separate, in concreto si intreccino in maniera più o meno inscindibile, comportando, a seconda dei casi, connessione di procedimenti o un mero collegamento investigativo ed implicando, in entrambe le evenienze, un percorso valutativo inverso rispetto a quello valevole per un comune testimone.

Le cause, le forme e i momenti processuali in cui l'*intranseus* può rendere una dichiarazione etero-accusatoria sono molteplici e la ragione sta nel fatto che lo stesso legislatore sa bene quanto prezioso sia il contributo di chi, in un modo o nell'altro, ha un legame con l'oggetto dell'accertamento penale.

Per tale motivo, in occasione della redazione del nuovo Codice di procedura penale, si è scelto di dare all'istituto della chiamata in correità una dimensione specifica e, soprattutto, autonoma.

Un conto è, però, la consapevolezza che il *loquens*, in virtù del ruolo ricoperto nel medesimo delitto o in quello connesso o collegato, abbia un bagaglio conoscitivo più ampio degli organi dell'autorità giudiziaria, altro è, invece, tentare a tutti i costi di sfruttare il contenuto delle sue dichiarazioni.

L'art. 192 co. 3 è molto vago; le valutazioni di politica criminale sottese a tale vacuità sono senza dubbio valide, ma non si può non riflettere sul fatto che sia stata proprio la normativa aperta a concedere troppo spazio in sede di applicazione pratica della regola valutativa.

Ciò che qui si vuol criticare è la riscontrata tendenza degli organi giurisdizionali a salvare dichiarazioni che sarebbero, in verità, inutilizzabili.

La sentenza di condanna deve essere pronunciata qualora la colpevolezza dell'imputato risulti "al di là di ogni ragionevole dubbio" e la difesa altro compito non ha se non quello di ingenerare un dubbio, il quale si trasforma in un ostacolo

alla condanna stessa; e, se il materiale probatorio contempla, come elemento a carico, una chiamata in correità, non c'è neanche bisogno che la difesa si sforzi più di tanto: il dubbio è intrinseco e il lavoro del giudice deve essere più scrupoloso del solito.

A riguardo, sembra che limitarsi a seguire il percorso valutativo descritto nella sentenza delle Sezioni Unite del 1992³⁰¹ non possa considerarsi sufficiente. Infatti, non può essere fatta una semplice operazione matematica con la quale si sommano l'accertata attendibilità del dichiarante, della dichiarazione e l'appurata presenza di un riscontro di qualsiasi tipo che sia idoneo a confermare la dichiarazione.

Questa strada è e deve certamente essere il punto di partenza, ma utilizzarne *sic et simpliciter* i risultati come fondamento di una sentenza di condanna equivale a minare i pilastri del diritto penale.

Inoltre, appigliandosi al dato normativo che nulla dice sulla natura dei riscontri, si è accreditata la tesi secondo cui anche una dichiarazione avente la medesima natura di chiamata in correità può valere come riscontro, così come una chiamata collocata all'interno di una testimonianza *de relato*, ogni qual volta sia impossibile sentire la fonte primaria. Ed ancora, è stato, fortunatamente una sola volta, emanato un provvedimento di condanna sulla base di una chiamata in correità corroborata da un'intercettazione, precedentemente acquisita, di una conversazione telefonica dello stesso chiamante che raccontava i fatti oggetto delle sue successive dichiarazioni.

Il risultato è stato quello di comprimere la libertà personale di uno o più imputati sulla base di prove che rimanevano tanto al di qua dei ragionevoli dubbi.

Non si può accettare che, per il sol fatto che il contributo del correo sia tanto succulento, ci si dimentichi con facilità che egli offre dichiarazioni sospette e si trovino modi per aggirare la profonda *ratio* ispiratrice dell'art. 192 co. 3 e 4.

³⁰¹ Cass. pen., SS. UU., 21 ottobre 1992, Marino.

Considerazioni del medesimo tipo valgono anche per la chiamata in correità nel procedimento cautelare, in merito alla quale già troppo lungo è stato il calvario per arrivare a considerare necessari i riscontri individualizzanti.

Il problema risiede principalmente nel testo della disposizione, perché è regola di comune esperienza che l'interprete modella una normativa aperta.

Il legislatore dovrebbe trovare un modo, dovrebbe inserire un inciso più specifico che non blocchi completamente la strada ma che possa evitare che quest'ultima sia eccessivamente spianata, tenendo presente che il processo penale ha effetti particolarmente incisivi su diritti costituzionalmente garantiti.

Bibliografia

- ALFONSO, R., *Introduzione. Il fenomeno del "Pentitismo" e il maxiprocesso*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di TINEBRA G., ALFONSO G. e CENTONZE A., Milano, Giuffrè, 2011.
- ANTOLISEI F., *Il concorso di persone nel reato*, in *Manuale di diritto penale-Parte generale*, 16 ed., Milano, Giuffrè, 2003. Corte di Cassazione, Ufficio del massimario, *Concorso di persone nel reato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione*, Italia.
- BARGIS M., *Incompatibilità a testimoniare e connessione di reati*, Giuffrè, Milano, 1980.
- BARILLARO M.M., *Le modifiche al codice di procedura penale del 1992 dopo le stragi. La disciplina della connessione dei reati e delle indagini collegate*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di TINEBRA G., ALFONSO G. e CENTONZE A., Milano, Giuffrè, 2011.
- BENE T., *La chiamata indiretta al vaglio delle Sezioni Unite: il principio del libero convincimento tra circuito giudiziario, circolo ermeneutico ed una pericolosa pania*, in *Processo penale e Giustizia*, 2013.
- BEVERE, A., *La chiamata di correo*, Giuffrè, 2001.
- BOCCHICCHIO G., *Il Giudice dell'incidente probatorio ex art. 6 co. 1 L. n. 267 del 1997*, in *Cass. Pen.*, 1998, 1287.
- BOSCARELLI M., *Contributo alla teoria del "Concorso di persone nel reato". Le fattispecie di concorso*, CEDAM, 1958.
- BOSCHI, M., *La chiamata di correo nel nuovo processo penale*, in *Il foro italiano*, 1989, II, 526.
- BRONZO, P., *Tutela cautelare e "giusto processo"*, in *Giuda alla riforma del giusto processo. Lo stato della giurisprudenza e della dottrina*, a cura di LATTANZI G., Giuffrè 2002.

BUZZELLI S., *Il criterio di valutazione probatoria ex art. 192 comma 3 c.p.p. in rapporto al nuovo art. 111 comma 4 Cost.*, in *Cass. pen.*, 2001.

CALAMANDREI P., *Sulla riforma dei codici*, in *La nuova Europa*, anno II, n. 9, 4 marzo 1945, 10.

CAMAIONI S., *Il concorso di persone nel reato*, Giuffrè, 2009.

CAPRIOLI F., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Giovanni Conso, Vittorio Grevi e Marta Bargis, 7 ed., 2014.

CARLI L., *Le indagini preliminari nel sistema processuale penale*, Giuffrè, Milano, 1999.

CASIRAGHI R., *La chiamata di correo: riflessioni in merito alla mutual corroboration*, in www.penalecontemporaneo.it.

CASSIBBA F., *Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell'art. 111, comma 4, Cost.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002.

CERESA GASTALDO M., *Le dichiarazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria*, Giappichelli, Torino, 2002, 27.

CISTERNA, *Le intercettazioni contra alios*, in *Osservatorio del processo penale*, 2008.

CONTI, C., *Le Sezioni Unite ed il silenzio della sfinge: dopo l'archiviazione l'ex indagato è testimone comune*, in *Cass. Pen.*, fasc. 7-8, 2010, pag. 2594.

CONTI C., *La riduzione dell'incompatibilità a testimoniare*, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (l. 1° marzo 2001, n. 63)*, TONINI, CEDAM, Padova, 2001, 280.

CONTI, G. e MACCHIA, A., *Il nuovo processo penale*, Roma, 1989.

CORDERO F., *Procedura penale*, Giuffrè, 2000.

DE CATALDO NEUBURGER, L., *Arrivare ad una decisione: analisi dei criteri di giudizio adottati in alcune sentenze e ricerca di regole empiriche per la valutazione della chiamata in correità*, in *AA.VV., Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel processo penale*, CEDAM, 1992.

DE FELICE, V., *Natura della chiamata di correo*, in *Inquadramento strutturale e rilievi introduttivi della chiamata di correo*, in *Arch. Pen.*, 2014.

DEGANELLO M., *I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale*, Torino, Giappichelli, 2005.

DELIA, A.A., *Studi di diritto processuale penale*, Giappichelli, 2005.

DELL'ANNA T., *L'esame del coimputato in reato connesso e la chiamata di correo*, in GAITO, A., *La prova penale*, UTET, 2008.

DI BLASIO, M.P., *Il labile discrimen tra intraneus ed extraneus nel reato di associazione a delinquere di stampo mafioso* in *Camminodiritto.it*, giugno 2015.

DI CHIARA, G., Commento a Cass. pen., sez I, 30 gennaio 1992, Abbate e altri, in *Foro Italiano*.

DI GERONIMO P., *Il contributo dell'imputato all'accertamento del fatto*, Giuffrè 2009.

DI MARTINO, C. PROCACCIANTI, T., *La chiamata di correo*, CEDAM, 2007.

DOMINIONI O., *La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1986.

FALCONE G., PADOVANI M., *Cose di Cosa Nostra*, BUR, 2004.

FALCONE P., in *I processi per le stragi di Capaci e Via d'Amelio: le questioni processuali in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di incompatibilità dei giudici dopo le sentenze della Corte Costituzionale*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di TINEBRA G., ALFONSO G. e CENTONZE A., Milano, Giuffrè, 2011.

FALDATI L., *La testimonianza nel giudizio penale*, Giuffrè, 2008.

FARINACCI P., *Praxis et theorica criminalis*, parte I, 1594.

FASSONE E., *Esperimenti ed esperienze nel corso dei primi maxiprocessi: il maxiprocesso di Torino*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di TINEBRA G., ALFONSO G. e CENTONZE A., Milano, Giuffrè, 2011.

FASSONE, E., *La valutazione delle dichiarazioni del coimputato*, in *Cass. pen.*, II, 1986.

FILIPPI L., *Intercettazioni, tabulati e altre limitazioni della segretezza delle comunicazioni*, in *Procedura Penale: teoria e pratica del processo*, a cura di SPANGHER G., vol. I, UTET 2015.

FOSCHINI, G., *Sistema del diritto processuale penale*, Vol. I, Milano, 1965.

FRATANGELI, E., *Chiamata in correità ed effettività del contraddittorio nella valutazione della prova per intercettazioni*, in *Archivio penale* 2013, n.1.

FRIGO G., *Ritornano l'oralità e il contraddittorio mentre cresce il rischio di una controriforma*, in *Guida dir.*, 1997, 32.

FROSALI R.A., *Concorso di norme e concorso di reati*, Città di Castello, 1937.

GARGANI A., *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Leg. Pen.* 2013, 839.

GERACI, V., *Il maxiprocesso alla mafia tra mutazioni criminali e innovazioni giudiziarie*, in *Fenomenologia del maxiprocesso: venti anni di esperienze*, a cura di TINEBRA G., ALFONSO G. e CENTONZE A., Milano, Giuffrè, 2011.

GIRONI, E., *La prova indiziaria*, cit., in *La prova penale*, Trattato breve diretto da Gaito, III, Torino, 2008.

GREVI V. Prove, in *Compendio di procedura penale*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Giovanni Conso, Vittorio Grevi e Marta Bargis, 7 ed., 2014.

GREVI V., *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Giovanni Conso, Vittorio Grevi e Marta Bargis, 7 ed., 2014.

GREVI V., *Le "dichiarazioni rese dal coimputato" nel nuovo codice di procedura penale*, in. AA.VV., *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel processo penale*, CEDAM, 1992.

GREVI V., *Facoltà di non rispondere delle persone esaminate ex art. 210 c.p.p. e lettura dei verbali di precedenti dichiarazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1129.

GRILLI L., *Le indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, Padova, CEDAM, 2012, 34.

GRISPIGNI F., *Il reato plurisoggettivo*, in *Annali* 1941, 377 ss. e 401 ss.

GUARINO A., *Anatomia della calunnia dei cosiddetti "collaboratori di giustizia"*, in AA.VV., *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, CEDAM, 1992.

IACOVIELLO F.M., *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di Cassazione*, in *Cass. Pen.*, 2004, 10, 3452.

KALB L., *Il processo per le imputazioni connesse*, 2 ed., Giappichelli, Torino, 1995.

Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, vol. V, Roma, 1929.

LA REGINA K., *Incidente probatorio*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da SPANGHER G., III, Milanofiori Assago, 2009.

LUPARIA L., *Attività d'indagine ad iniziativa della polizia giudiziaria*, in *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare. Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, III, Torino, 2009, 202.

MAGGIO, P., *Corsi e ricorsi storici della prova penale: la chiamata di correo*, in *Cass. pen.*, fasc.12, 1998, pag. 3480.

MAGI R., *Chiamata in correità e metodo di individuazione del riscontro nei processi di criminalità organizzata*, in FIANDACA G., VISCONTI C., *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Giappichelli, Torino, 2010.

MAMBRIANI A., *Giusto processo e non dispersione delle prove*, Piacenza, 2002, 202.

MANZINI V., *Trattato di diritto processuale penale italiano*, UTET, 1967.

MANZONI A., *Storia della colonna infame*, 1840.

MASSARI E., *Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria dell'atto punibile*, Pisa, 1923.

MAZZA O., *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Giuffrè, Milano, 2004.

MELCHIONDA ACH., *La chiamata di correo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 148.

MOSCARINI P., *Principi delle prove penali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014.

MOLARI A., *L'incidente probatorio*, in *IP*, III, 1989.

MUSCO E., *La premialità nel diritto penale*, in A.A.V.V., *La legislazione premiale*, Edizioni Giuffrè, Milano 1987.

NEGRI D., *Fumus commissi delicti: la prova per le fattispecie cautelari*, Giappichelli 2004.

NOBILI M., *Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?*, In *Dir. pen.proc.*, 2001.

NOBILI M., *Il principio del libero convincimento del giudice*, Giuffrè, 1972.

PADOVANI T. *Note sul c.d. concorso esterno*, in *Arch. Pen.*, 2/2012, 488.

PAGANO F.M., *Principi del codice penale [Teorie delle prove]*, Milano, 1803.

PAGLIARO A., *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2003.

PATANE' V., *Il diritto al silenzio dell'imputato*, Giappichelli, Torino, 2006, 185.

PEDRAZZI C., *Il concorso di persone nel reato*, G. Priulla, 1952.

PULEIO F., *Associazione mafiosa, chiamata di correo e processo*, Giuffrè, 2008.

RAFARACI T., *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994.

RICCIO S., *L'autore mediato*, Napoli, 1939.

RUSSO I., *Valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori: criteri generali e aspetti pratici. Verso il "capitolato dei riscontri"*, in AA.VV. *Delitti di criminalità organizzata*, in Quaderni del CSM, n. 99, vol. II, 1996.

SANNA A., *L'interrogatorio e l'esame testimoniale dell'imputato nei procedimenti connessi, alla luce del giusto processo*, in *Trattato di procedura penale*, Vol VII, a cura di G.Ubertis e G.P. Voena, Milano 2007.

SANNA A., *Il contributo dell'imputato in un diverso procedimento: forme acquisitive e garanzie di attendibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 508.

SAU S., *Le indagini collegate- Il coordinamento investigativo degli uffici del pubblico ministero*, CEDAM, 2003.

SILVESTRI G., *La valutazione della chiamata in reità e in correità*, in *Il "doppio binario" nell'accertamento dei fatti di mafia*, di BARGI A., Giappichelli, 2013.

SILVESTRI P., *Le figure soggettive della legge n. 63/2001*, in *Strumenti per la formazione della prova penale*, di APRILE E., SILVESTRI P., Giuffrè, Milano,

2009.

SIRACUSANO D., *Urge recuperare l'oralità*, in *Diritto Penale e Processo*, 1997, 528.

SPAGNOLO, P., *Il tribunale della libertà tra normativa nazionale e normativa internazionale*, Giuffrè, 2008.

TRANCHINA, G., *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in AA.VV., *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano 2001.

TURONE, G., *Le indagini collegate nel nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1992.

UBERTIS G., *Principi generali*, in *Sistema di procedura penale*, III ed., UTET, 2013.

VALIANTE M., *Il concorso di persone nel reato- La struttura*, in *La criminalità collettiva. Il concorso di persone e il reato plurisoggettivo*, Milano 1988.

VERRINA G.L., *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, Torino, UTET 2000.

VOENA G.P., *Soggetti*, in *Compendio di procedura penale*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Giovanni Conso, Vittorio Grevi e Marta Bargis, 7 ed., 2014.